



**Tribunale Ordinario di Ivrea
SEZIONE MONOCRATICA**

**Giudice
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero
DOTT.SSA L. LONGO E DOTT.SSA F. TRAVERSO**

**Cancelliere
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico
SIG.NA V. LUCARIELLO**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 181

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12

A CARICO DI: ALZATI+ 17

UDIENZA DEL 13/06/2016

Esito: Rinvio al 20/06/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

| | |
|---|-----|
| ECCEZIONI DELLE PARTI..... | 7 |
| ORDINANZA..... | 9 |
| ORDINANZA..... | 11 |
| CONCLUSIONI..... | 11 |
| PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA LONGO)..... | 11 |
| PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA TRAVERSO)..... | 49 |
| PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA LONGO)..... | 96 |
| AVV.PARTE CIVILE BULGHERONI..... | 147 |
| AVV.PARTE CIVILE LAMACCHIA..... | 150 |
| AVV.PARTE CIVILE VALLESE..... | 158 |
| AVV.PARTE CIVILE CAROSSO..... | 161 |
| AVV.PARTE CIVILE PEAGNO..... | 170 |
| AVV.PARTE CIVILE CASTELNUOVO..... | 175 |
| ORDINANZA..... | 180 |

Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA

Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12

Imputato ALZATI+ 17

Udienza del 13/06/2016

Giudice

DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero

DOTT.SSA L. LONGO E DOTT.SSA F. TRAVERSO

Cancelliere

SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico

SIG.NA V. LUCARIELLO

PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATI+ 17 -

Si dà atto che:

- L'imputato Alzati Renzo è libero assente, ex articolo 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Claudio D'Alessandro, che è presente.
- L'imputato Bono Onofrio, libero già presente, oggi assente, assistito e difeso dall'Avvocato Mussa del Foro di Torino.
- L'imputato Calogero Giuseppe è libero assente, 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Del Duomo, che è presente.
- L'imputato Colaninno Roberto è libero già assente, ex 420

bis, Avvocato Mucciarelli del Foro di Milano e dall'Avvocato Cesare Zaccone del Foro di Torino. Anche in sostituzione per il primo.

- L'imputato De Benedetti Carlo, libero già assente, ex 420 bis, assistito e difeso dagli Avvocati Tommaso Pisapia e dall'Avvocato Rupini del Foro di Milano, entrambi presenti.
- L'imputato De Benedetti Franco, libero già assente ex articolo 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Mittone del Foro di Torino, oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Gianaria.
- L'imputato De Monte Barbera Filippo, libero presente, assistito e difeso dall'Avvocato Gebbia oggi non presente, sostituito dall'Avvocato Chiantone.
- L'imputato Frattini Roberto libero già assente, ex 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato (inc.).
- L'imputato Gandi Luigi, libero assente ex 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Andreis e Fiumara del Foro di Torino, di fiducia entrambi presenti.
- l'imputato Marini Manlio, libero assente ex 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Fracchia e dall'Avvocato Chilluzzi, entrambi presenti.
- L'imputato Olivetti Camillo, libero assente ex 420 bis,

assistito e difeso dall'Avvocato Menardi e Giordanengo, oggi non presenti, sostituiti dall'Avvocato (inc.).

- L'imputato Parziale Alacledo, è libero assente. assistito e difeso dall'Avvocato Marelli che è presente.
- L'imputato Passera Corrado, libero assente ex 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Alleva del Foro di Milano di fiducia, sostituito dall' Avvocato Surbone.
- L'imputato Pistelli Luigi è presente, assistito e difeso dall'Avvocato Fiore.
- L'imputato Preve Silvio, è libero presente, assistito e difeso dall'Avvocato Fiore.
- L'imputato Ravera Maria Luisa è libera assente, ex 420 bis Codice di Procedura Penale.
- L'imputato Smirne Paolo, libero assente ex 420 bis, assistito e difeso dall'Avvocato Zaccone, che è presente.
- L'imputato Tarizzo Pierangelo, è libero assente, è assistito e difeso dall'Avvocato D' Alessandro che è presente.
- Per la Parte Civile comune di Ivrea è presente il Sindaco.
- Per la Parte Civile Città Metropolitana di Torino è

presente il Difensore (inc.)

- Per la Parte Civile Inal è presente l'Avvocato Clerico, del Foro di Ivrea.
- Per la Parte Civile Afeva è presente l'Avvocato (inc.)
- Per la Fiom Cgl è presente l'Avvocato Fellono.
- Per la Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italia, (inc.).
- Per la Cils Torino è presente l'Avvocato (inc.).
- Per le Parti Civili Ovvio Pierazza Pierangelo che è assente, Vignadocchio Luigina è assente, Vignadocchio Floriana, Tarditi Davide sono assenti, sono assistiti e difesi dall'Avvocato (inc.).
- Per le Parti Civili Gioli Lidia, Cesare Nicolina Mauro, Cesare Nicolina Claudia sono assenti, è presente l'Avvocato (inc.).
- Per l'Unione dei Comuni, Comunità Collinara Polo Anfiteatro morenico canavesano l'Avvocato Castelnuovo è presente.
- Per l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, l'Avvocato Cesare Bulgheroni e Guarini Alessandro è presente quest'ultimo anche in sostituzione per il primo.

- Per il responsabile civile c'è l'Avvocato (inc.)

ECCEZIONI DELLE PARTI

GIUDICE - Prima di quello, c'è un problema vero?

AVV. DIFESA MALERBA - Buongiorno scusi, non l'ho interrotta nell'elenco, io sono l'Avvocato Malerba. Nelle more dell'udienza l'ingegnere, per la posizione dell'ingegnere Smirne, l'Avvocato Bortolotto ha rinunciato un mandato. E c'è nomina dell'Avvocato Malerba.

GIUDICE - E depositata in cancelleria Avvocato?

AVV. DIFESA MALERBA - Sì, è stata depositata, credo venerdì scorso. Se vuole recupero la copia con il depositato, grazie.

GIUDICE - Va bene, dica nome e cognome, Malerba?

AVV. DIFESA MALERBA - Michela del foro di Torino.

GIUDICE - Grazie. Prego Avvocato Fiore.

AVV. DIFESA FIORE - Grazie Signor Presidente. Per la posizione Ravera Signor Presidente, come ho già accennato depositando la documentazione, sia a lei che al Signor Pubblico Ministero, la Dottoressa Ravera il 25 aprile è stata vittima di un infortunio, in cui ha riportato la frattura del femore. È stata ricoverata, è stata operata, e attualmente si trova ricoverata presso la residenza sanitaria Santuario del Trampone di Moncrivello. A seguito di questo infortunio, di questo intervento ha avuto problemi di decadimento cognitivo la dottoressa, e io stesso l'ho sentito un paio di

volte per telefono e ho avvertito questa circostanza. Per cui ho incaricato anche su suggerimento dei familiari un consulente medico, la Dottoressa Leotta, che è uno specialista in neurologia direttore della struttura complessa di neurologia dell'ospedale Martini, che ha visitato nella giornata di ieri, la Dottoressa Ravera, e ha confermato attraverso questa relazione cui è corredata anche una valutazione neuropsicologica lo stato di decadimento cognitivo della mia assistita. E quindi io ho depositato e produco formalmente...

GIUDICE - deposita adesso?

AVV. DIFESA FIORE - Diciamo che produco formalmente in questo momento la relazione che ho consegnato anche al Pubblico Ministero, e chiedo ai sensi dell' articolo 70, che la Signoria vostra voglia disporre una perizia, ovvero nel caso in cui non la ritenga necessaria voglia ai sensi dell'articolo 71, disporre la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, di partecipare coscientemente al medesimo, grazie.

GIUDICE - Va bene, verbalizziamo sinteticamente. L'Avvocato Fiore, non Difesa Ravera, lasciamo solo, l'Avvocato Fiore deposita relazione, tanto poi parlerà soltanto il Pubblico Ministero, deposita relazione della Dottoressa Daniela Leotta, relativa alle condizioni di salute di Ravera Luisa e chiede disporsi perizia, ex articolo 70, Codice di Procedura Penale, o in subordine, disporsi la sospensione del dibattimento per incapacità dell'imputata di parteciparvi coscientemente.

AVV. DIFESA FIORE - Volevo soltanto precisare Signor

Presidente, che come vedrà la relazione è firmata con una firma digitale.

GIUDICE - Sì.

AVV. DIFESA FIORE - Invece la valutazione neuropsicologica non è firmata. Mi riservo, siccome mi sono arrivate questa notte via mail, mi riservo di produrre gli originali con debita sottoscrizione, grazie.

GIUDICE - Va bene, il Difensore si riserva di produrre la documentazione ricevuta via mail, in originale, debitamente sottoscritta. Il Pubblico Ministero?

P.M. DOTT. SSA LONGO - Ritenuto che la documentazione allegata sia già sufficiente per procedere alla sospensione del procedimento, noi aderiamo alla richiesta di sospensione. Qualora il Giudice ritenga di disporre perizia, chiediamo però che venga stralciata la posizione della Dottoressa Ravera per poter procedere nei confronti degli altri imputati.

GIUDICE - Il Pubblico Ministero aderisce alla richiesta del Difensore. Le Parti Civili hanno qualche osservazione.

AVV. P.C. BULGHERONI - Ci rimettiamo.

GIUDICE - Le Parti Civili si rimettono. Il Responsabile Civile?

RESP. CIVILE - Nulla osserva.

GIUDICE - Nulla osserva. Le altre Difese? Nulla osservano. Va bene, le Difese degli imputati nulla osservano.

ORDINANZA

Il Tribunale osservato che dalla documentazione sanitaria prodotta dall'Avvocato Fiore risulta che l'imputata Ravera Luisa non è in grado di partecipare

coscientemente al dibattimento, senza che occorra a tale fine disporre perizia.

P.Q.M.

dispone lo stralcio della posizione di Ravera Luisa, con formazione di autonomo fascicolo processuale, e dispone la sospensione del dibattimento nei confronti della predetta imputata.

AVV. DIFESA FIORE - Mi permetta Presidente, c'è un errore nella relazione, è Maria Luisa, risulta nella valutazione neuropsicologica.

GIUDICE - Sì, ma risulta anche dall'anagrafico agli atti, Luisa, o non Luisa non c'è problema.

AVV. DIFESA FIORE - Sì, grazie.

GIUDICE - È lei, è la nostra imputata. Va bene, dobbiamo ancora formalmente dichiarare la chiusura dell'istruttoria. Prima di questo, che poi preclude qualunque altra prova, ci sono questioni? Avete terminato le produzioni in cancelleria, con termine fino al 10 giugno? Avete visionato le relazioni della Dottoressa Bellis, del Professore Roncalli? Sì, va bene, le do la parola.

P.M. DOTT.SSA LONGO - Il Pubblico Ministero a sostegno della discussione ad integrazione della discussione, depositerà memorie scritte, in relazione agli argomenti sviluppati, però credo che questo non sia precluso.

GIUDICE - No, no, documenti, documenti nuovi. Nulla, perché tutte le memorie sono sempre ammesse in qualunque momento, salvo che non vanno allegati documenti diversi

da quelli che formalmente fino ad ora abbiamo acquisito.

ORDINANZA

Il Tribunale dichiara chiusa l'istruttoria, e dà la parola al Pubblico Ministero per la discussione.

CONCLUSIONI

GIUDICE - Faccio una comunicazione preliminare, per indisponibilità ci vedremo ancora qui lunedì 20, e quindi lunedì prossimo, che è la prossima udienza. Dopodiché le udienza del 22, vi prego di segnarlo perché l'avviso vale per tutti, e non lo sa più, 22, che è un mercoledì e 27 per indisponibilità dell'auditorium, si vedremo in Tribunale, aula cosiddetta blue, perché non sono intitolate, le intitoleremo poi, aula blue. E cercheremo di ridurre al minimo i disagi, per voi, e soprattutto per le altre udienze penali. E quindi 22 e 27 ci vediamo lì, dopodiché ci vediamo qui. Prego Pubblico Ministero. Lo dico una volta sola, non si esce, non si entra, non si disturba, dico già al Pubblico Ministero, che quando ritiene di avere bisogno di una pausa, lo dice, e noi ci adeguiamo, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA LONGO)

P.M. DOTT.SSA LONGO - Sin dalle indagini preliminari e ancora

l' Udienza Preliminare, le Difese hanno sottolineato l'enorme importanza che l' Olivetti ha avuto per la città di Ivrea, per la sviluppo dell'industria italiana, e il prestigio che quell'esempio ha portato all'Italia nel mondo. Ma questo non è il processo all'Oviletti di Adriano Olivetti, ma l'Olivetti degli anni 70 - 80 e 90, che da quei modelli e da quei valori si era ormai profondamente discostata. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità colposa ipotizzata a carico degli odierni imputati, organizzeremo la discussione esaminando i tre punti essenziali di questa responsabilità, *la colpa, il nesso di causalità e le posizioni di garanzie*. Nel trattare il profilo della colpa evidenzieremo i profili essenziali del rimprovero mosso agli imputati, previa descrizione sommaria delle forme, e delle varie tipologie di esposizione alle fibre di amianto, a cui sono state sottoposte le Persone Offese. Parleremo poi del nesso di causa, e infine seguirà la disamina delle posizioni di garanzia, e di come l'esercizio di poteri impeditivi avrebbe reso possibile l'adozione di una condotta alternativa lecita impeditiva dell'evento. Depositeremo all'esito due memorie, una relazione alla situazione dell'igiene industriale, a commento delle varie consulenze, e a chiusura del ragionamento iniziato in aula dal Dottore Silvestri, e una sul nesso di causa, anche in questo caso ricognitiva delle posizioni espresse in aula, dai consulenti, e con conclusioni - osservazioni su quanto è stato detto. Iniziamo a parlare della colpa e delle

varie tipologie di esposizione alle fibre di amianto. E cominciamo con Talco, chiedo se è possibile di parlare da seduta, perché non avendo supporto per il microfono ho soltanto una mano per girare i fogli.

GIUDICE - Prego. questo è quanto.

P.M. DOTT.SSA LONGO - Grazie. C'erano Prima.

GIUDICE - È inutile che dica l'ovvio, perché tutte le volte troviamo tutti i microfono, registri, tutto modificato, non so che cosa dire. È tutto registrato, e sarà tutto trascritto. Prego.

P.M. DOTT.SSA LONGO - Allora, il talco... L'esposizione al talco riguarda le posizioni delle Persone Offese Bovio Ferassa... Ma non c'è problema, per me non è un problema. Riguarda le posizioni dalle Persone Offese Bovio Ferassa, capo B dell'imputazione, Bretto Capo C dell'imputazione, Enrico Ganzin capo E dell'imputazione, Vignuta Capo P e Mariscotti Capo Q dell'imputazione.

La prova documentale e dichiarativa acquisita nel dibattimento ha evidenziato e dimostrato l'utilizzo di talco industriale nelle seguenti mansioni, nel montaggio di macchine da scrivere, perché i particolari in gomma venivano impolverati di talco, che aveva la funzione antiadesiva, e serviva per proteggere la gomma da eventuali impronte lasciate dalle mani unte, eccetera. Svolgevano le funzioni antiadesive, quando era necessario inserire l'anima di acciaio all'interno del rullo, e la presenza del talco facilitava lo scorrimento, nonché durante le operazioni di rettifiche e di stiraggio del particolare in gomma, veniva sempre

cosparso da talco. L'hanno detto i testimoni, e risulta dai verbali adesso sommarie informazioni delle persone offese decedute acquisite. Inoltre prima gli operatori facevano una verifica manuale sui pezzi prima di essere trasportati nel reparto collaudo, passandoli nel palmo della mano, e scorrendolo proprio in mano alla ricerca delle eventuali imperfezioni. E quindi vi era la manipolazione, del rullo. In tutte queste fasi, questa manipolazione faceva disperdere il talco che si depositava sia sul banco di lavoro degli operai, sia sugli indumenti indossati dagli stessi. Questo è un aspetto importante, secondo le dichiarazioni testimoniali, i lavoratori facevano automaticamente da soli, anche la pulizia del banco di lavoro, usando semplicemente uno straccio, e senza avvalersi di altri mezzi, altra operazione in cui il contatto con il talco, la dispersione del talco avveniva sicuramente. Seconda attività in cui veniva usato il talco è la produzione dei cavi elettrici e dei cablaggi, qui il talco veniva usato come coadiuvante per lo scorrimento dei cavi all'interno delle guaine. Anche qui ci hanno detto i testimoni, e in particolare e rivediamo le sit della Persona Offesa Mariscotti, il talco era contenuto nei barattoli, e veniva inserito manualmente nelle guaine dei cavi elettrici, e poi venivano scrollati per favorire la penetrazione. E si rappresenta anche, come venisse utilizzata, addirittura in queste operazione l'aria compressa per aprire la guaina, e facilitare il passaggio dei cavi, conseguenti ulteriori dispersione del talco nell'aria. La terza operazione nella quale

veniva utilizzato il talco, è il montaggio dei elettrici degli alimentari per i calcolatori, e vediamo qui, in particolare le sommarie informazioni rese dalla Persona Offesa Vignuta. Qui il contatto con il talco avveniva nell'occasione delle riparazioni per i malfunzionamenti, quando l'operatore montava la parte elettrica delle calcolatrici, in questo caso l'operatore doveva tagliare con le tronchesine i fili elettrici, e con il taglio disperdeva la polverina bianca, che proveniva dall'interno delle guaine. Anche qui si tratta del talco che con ogni probabilità era stato inserito durante le operazioni di montaggio e di produzione dei cavi elettrici evidentemente, che in questa ultima fase si disperdeva ulteriormente. Allora, che cosa sappiamo noi di questo talco? Abbiamo una serie di documenti, abbiamo in particolare il documento del Servizio Ecologia del 16 febbraio del 1981, allegato 3 Sezione D pagina 582 del faldone 4 produzioni Pubblico Ministero. Documento in cui Olivetti nella persona della Dottoressa Ravera chiede al Politecnico di Torino di analizzare due campioni di polvere di talco, per verificare la presenza di amianto. La Dottoressa Ravera che era direttore del servizio econoliga, nel suo interrogatorio del 13 novembre del 2014, ci dice che promosse quest'analisi su impulsi della direzione di uno stabilimento, non ricordava che San Bernardo oppure Scarmagno, oppure su impulso del (inc.) locale. Questo è un aspetto importante, perché in quel che consulenza e l'abbiamo poi scritto in qualche memoria, si è quasi ipotizzato

che il talco mandato ad analizzare dalla Dottoressa Ravera non fosse il talco in uso. Il che oltre che essere assurdo, perché non capisco quale motivo potrebbe avere avuto la Dottoressa Ravera di mandare ad analizzare al Politecnico al talco che non utilizzavano in azienda, però a parte l'assurdità, è stata lei a dirci che ha mandato ad analizzare il talco che usavano, su input di qualche stabilimento, o addirittura del sosl (?) locale, che evidentemente avevano avuto il sospetto che ci fosse qualcosa che non andava. È importante per un altro motivo questa dichiarazione, perché ci precisa la Dottoressa Ravera, e l'ho scritto nel suo verbale di interrogatorio che si trattava di una richiesta non di routine, ma di una richiesta eccezionale. E questo significa che non c'era in Olivetti alcun tipo di monitoraggio organizzato, pianificato sul materiale che venivano utilizzati. A qualcuno non sappiamo chi, ma nessuno degli odierni imputati, sicuramente, era venuto il dubbio che questo talco industriale potesse essere nocivo per la salute, e contenere amianto.

Precisiamo che in questo periodo si cominciava già a parlare, tra esperti, ma non solo tra gli esperti, tra gli operatori del settore della pericolosità dell'amianto, e del fatto che i talchi in alcuni casi lo contenessero. Erano informazioni che cominciavano a circolare, qualcuno se ne è preoccupato. E la Dottoressa Ravera lo manda ad analizzare, non nell'ambito dell'ordinatività di monitoraggio pianificata e organizzata, ma così, su di un impulso

una tantum, che proviene da qualcuno. L'esito di queste analisi lo conosciamo perfettamente, il 16 febbraio dell'81 il professore Occella del Politecnico documenta la presenza di Tremolite, appunto di amianto all'interno del falco, e prescrive che il talco utilizzato non venga utilizzato in alcun modo, se vi era la più piccola possibilità di dispersione dell'atmosfera. Informazione molto importante, raccomandazione ancora più chiara, e ancora più importante, il pericolo viene dalla dispersione, e dall'inalazione. E noi abbiamo visto riassumendo i tipi di lavorazioni in cui veniva usato il talco, che era presente un marcato rischio di dispersione del talco nell'aria, sia nella fase di manipolazione dei rulli, sia nella fase di inserimento con l'utilizzo dell'aria compressa, e perfino come abbiamo detto nella fase di pulizia della postazione di lavoro che avveniva manualmente da parte degli operatori con uno straccio. I 16...

GIUDICE - La posso interrompere un secondo, c'è un rimbombo. Suspendiamo un secondo.

Si dispone una breve sospensione del procedimento

GIUDICE - Prego, io non interrompo più, questi problemi vanno risolti prima. Va bene prego.

RISPOSTA - Stavamo dicendo che la data che fa da spartiacque, per quanto riguarda la vicenda del talco, è quella del 16 febbraio del 1981, cioè la data in cui arriva la risposta dal Politecnico, e è necessario ai fini della

valutazione della colpa analizzare che cosa è successo, che cosa accadeva prima di questa data, e che cosa è successo dopo. E questo a prescindere dalla documentazione prodotta in udienza dalla Difesa di Carlo De Benedetti, che riassumiamo, sembrava essenziale su questo punto, ma in realtà per quello che diremo non cambia le valutazioni a cui arriveremo. Questa documentazione in particolare è quella rinvenuta presso l'archivio di Settimo Torinese, e segnatamente le anagrafiche fornitori in cui è indicata la talcografite val Chisone, alla data del 31 marzo del 1978. E poi è indicata la Materiale Srl nelle date del 15 maggio del 1981, e del 15 settembre dell'81. E in particolare l'estratto del registro iva del 1981, in cui è annotata una fattura del 14 aprile del 1981 relativa ad un acquisto di materiale non meglio specifico del valore di 11 mila e 500 mila più iva, proprio dalla Materiale Srl. Per quanto diremo più avanti non cambia questa produzione documentale, la valutazione in merito al comportamento successivo al 16 febbraio 81. Ovviamente nulla sposta in relazione al comportamento precedente al 16 febbraio dell'81. Iniziamo ad esaminare questo, perché il periodo precedente al 16 febbraio 81, è un periodo comune a tutte le nostre persone offese, e quindi è una parte ovviamente più importante. Vi sono due persone di cui parleremo dopo che sono esposte anche dopo l'81, al talco. Però ora analizziamo la situazione prima del febbraio 81. Prima di parlare di questo, facciamo una brevissima premessa di tipo organizzativo. In

quell'epoca, e parliamo degli anni 70 la sicurezza e l'igiene del lavoro in Olivetti era affidata ai due organi della struttura centrale, il Sosl (Servizio Organizzazione e sicurezza sul lavoro), e Servizio Ecologia. Il primo il Sosl aveva dei Sosl periferici che operavano anche negli stabilimenti, entrambi dipendevano organicamente dalla direzione servizi centrali. A capo della quale era posto un dirigente. Nell'ottobre del 1974 l'amministratore delegato dell'epoca Ottorino Beltrami aveva aggiunto un ulteriore organo di coordinamento, la Commissione Permanente Ecologia Ambiente, diretta dall'Ingegnere Lupo, che era il capo della direzione Servizi Generali, in quel momento. Di questa commissione facevano parte tra gli altri il capo del Sosl, prima era Merigi, e poi Bucci, entrambi deceduti, e poi il capo del Servizio Ecologia, la Dottoressa Ravera oggi stralciata, ma imputata in questo procedimento. E tutta una serie di altre figure come ad esempio il responsabile dei servizi sanitari il Professore Semeraro, e quindi la figura di medico oggi lo chiamiamo medico competente, all'epoca era il medico del lavoro. Erano tutte figure di livello dirigenziale che operavano a livello centrale, e che avrebbero dovuto riferire direttamente all'amministratore delegato, sull'esito dei lavori della commissione. E tutto questo è documentato agli atti del processo con una serie di documenti molto precisi sul punto. Questa premessa per capire meglio la nota del 18 maggio del 1977, è il documento a pagina 971 sezione Q faldone 2 delle produzioni. Con questa

nota il Dottore Semeraro chiede alla Dottoressa Ravera e al Dottor Bucci del Sosl di fare il punto sull'uso all' asbesto nell'azienda, luglio 77. Nella riunione del 31 maggio 77, pochi giorni dopo, si dà atto dell'uso dell'amianto per costruire le frizioni, e negli isolamenti termici, il documento è a pagina 946 sezione Q del faldone 2. Segue poi, a stretto giro, il documento del 6 giugno del 1977 a firma della Dottoressa Ravera, e il documento si trova a pagina 970 sezione Q del faldone 2, in cui la Dottoressa Ravera specifica che l'amianto viene utilizzato sotto forma di lastre rigide eternit, trecce, agglomerato, soprattutto per l'isolamento termico detta agli impianti, con l'operazione di taglio, foratura, fresatura, eccetera, eccetera. E segnala poi l'uso di amianto sotto forma di semi lavorato, per la produzione di parti di frizioni, presso l' officina di manutenzione delle macchine, e sottoforma di frizioni e freni per sostituzioni sulle macchine utensili. E tutto questo del talco non c'è menzione, non se ne parla, e siamo nel maggio del 1977, primo censimento importante in materia di utilizzo dell'amianto. Il talco non c'è qui, ma non c'è neanche nell'ulteriore approfondimento che viene fatto pochi mesi dopo. E vediamo in proposito il documento sull'uso dell'amianto in azienda, e è datato 11 ottobre del 1977, il documento è a pagina 959 sezione Q medesimo faldone, sempre a firma del Dottore Saravera. Perché non si parla mai del talco? Non si parla dell'utilizzo di amianto nel talco? Probabilmente, anzi è l'unica spiegazione possibile, perché la commissione degli

esperti, in particolare l'incaricato, cioè la Dottoressa Ravera, aveva assolto su incarico di verificare la presenza di amianto in azienda, non facendo analisi oppure andando a verificare direttamente, ma semplicemente chiedendo informazioni ai responsabili della produzione degli stabilimenti. E non risultano esserci stati sopralluoghi, ispezioni, esami analitici delle sostanze usate nei processi produttivi. Esami che apriamo una parentesi, erano proprio quelli che doveva fare il laboratorio analisi, Olivetti era dotata di un laboratorio analisi interni, proprio per esaminare i materiali in uso. Evidentemente qui non sono stati fatti. E se guardiamo bene le tabelle allegate ai documenti dell'11 ottobre del 1977, vediamo che per ogni materiale contenente amianto è associato un codice fornitore. Con tutta probabilità questo censimento è stato fatto, prendendo in esame, le fatture e gli ordini di acquisto, che recavano come oggetto l'amianto, e quindi codice fornitore, acquisti, in cui era già chiaramente indicato, che c'era l'amianto, oltre forse a qualche informazioni di responsabili di stabilimento sull'utilizzo dei componenti in amianto, e nei reparti, o negli stabilimenti. Però questo non era il compito di una commissione di esperti, questo era il modo in cui avrebbe potuto lavorare, un ragioniere, un contabile, una persona non esperta della materia, e non un medico del lavoro come era il Dottore Semeraro, oppure un chimico come era la Dottoressa Ravera, oppure un esperto di igiene del lavoro. Perché la commissione

incaricata, la commissione incarica la Dottoressa Ravera e non altri, per esempio il servizio (inc.) in persona di altri soggetti, di assolvere un compito del genere, e cioè di individuare l'amianto usato in azienda. Non è una ricognizione cartacea, doveva essere una ricognizione pregnante. E proprio perché, perché incarica la Dottoressa Ravera, perché la Dottoressa Ravera era una chimica e dirigeva il laboratorio di servizio dell'Olivetti, dove si facevano e si sarebbero dovute fare le analisi necessarie per individuare l'amianto. E non solo dove era già scritto nelle fatture di acquisto, che era relativamente semplice, ma in tutti in quei casi, in cui non era scritto chiaramente nella fattura. E quindi magari l'amianto era nascosto in altre sostanze, oppure in altri componenti utilizzati negli ambienti di lavoro, utilizzati nella produzioni, come il talco. E se per caso il laboratorio non fosse stato in grado di farlo da solo queste analisi, avrebbe comunque potuto chiedere al politecnico oppure ad altri enti esterni che avessero la copemtenza di fare, così come è stato fatto nell'81 per il Politecnico. Quello che è stato fatto nell'81, c'è un sospetto se ne parla, e viene fatto analizzare un materiale che dal codice fornitore e dall'elenco delle forniture non risulterebbe contenere amianto, invece poi lo conteneva, come appunto il talco. Tutto questo non è stato fatto, e il risultato che la presenza di Tremolite nel talco è stata rilevata non nelle ricognizioni del 77, ma soltanto nell'81. Scoprirlo quattro anni prima sarebbe

stato certamente un bel vantaggio, quattro anni in meno di esposizione, per tutte le persone offese dei nostri capi di imputazione. È molto importante sottolinearlo, tutte le persone offese hanno avuto esposizioni in questo periodo 77 - 81, e ancora più importante del periodo successivo all'81, ma non solo. Quello che spicca dalla lettura di questi documenti è anche quello che la commissione propone, per fronteggiare i pericoli correlati all'inalazione di fibre di amianto. Che cosa fa la commissione, propone di sottoporre i lavoratori esposti all'amianto, ad una visita medica periodica. Ora parliamo sempre di commissione di esperti, e non di una commissione di profani, nominata apposta. Ora la visita medica periodica, è sicuramente una misura corretta per quanto riguarda il rischio asbestosi. La visita medica può essere sicuramente considerata una misura di protezione del lavoratore, perché può evidenziare la presenza di uno stato di salute incompatibile con le mansioni svolte. In questo caso se un lavoratore esposto all'amianto, avesse avuto non so, il fiato corto, oppure problemi respiratori, sarebbe stato distolto da quella mansione, e niente di più. Questa misura però non può certamente essere considerata adeguata, per tutte le patologie asbesto correlate, e parliamo di mesotelioma, e carcinomi polmonari, la cui correlazioni con l' amianto alla fine degli anni 70, e ormai certamente patrimonio di conoscenza di chiunque dovesse svolgere funzioni consultive in queste materie. Non era una novità che l'asbesto, l'amianto, non portasse soltanto l'

asbestosi ma anche altre malattie. E siamo già alla fine degli anni 70, della visita medica periodica, francamente i lavoratori se ne facevano poche in quella situazione. Avrebbero dovuto i membri della commissione, la commissione stessa, suggerire l'adozione anche di misure di prevenzione e protezioni che impedissero oppure riducessero alla fonte l'analazione di fibre di amianto, analizzando gli ambienti di lavoro, per vedere se si potesse installare impianti di aspirazione localizzati. Anche perché su questo torneremo, ma è il punto fondamentale di questa parte della discussione, si trattava comunque di lavori polverosi, anche quando non si sapeva che il talco contenesse amianto. E torneremo sul punto. Gli impianti di aspirazione dovevano metterli comunque, perché era un lavoro polveroso, e la normativa dell'epoca lo prevedeva per tutti i lavori polverosi, che la polvere fosse o meno costituita di amianto.

A maggior ragione poi se conteneva amianto era molto peggio, però anche un lavoro semplicemente polveroso prevedeva l'adozione di misure. In difetto avrebbero dovuto suggerire di controllare che i lavoratori fossero dotati dei dispositivi di protezione individuale, almeno quelli. Mascherine respiratorie con filtri adeguati. Dico adeguati, perché ci sono ovviamente molti tipi di mascherine respiratorie, e filtri adeguati, per l'amianto sono diversi di quelli generici per la polvere. Erano già in commercio, c'erano già, e quindi venivano già utilizzati. Qui però non è stato usato niente di tutto questo. Infatti di tutto questo

abbiamo detto che cosa avrebbero dovuto fare, ma di tutto questo non c'è traccia nei documenti analizzati, e negli atti del procedimento. Abbiamo sequestrato montagne di documenti, ma non c'è nulla che ci dica che qualcosa di questo è stato fatto. Mi limito infine ad osservare che proprio questo era il compito dei membri della commissione svolgere funzione di alta vigilanza, e di coordinamento nelle materie della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Supportando l'attività del Sosl centrale e periferico e dei responsabili delle singole produzioni negli stabilimenti. Tutto questo, cioè le funzioni della commissione, è stato consacrato nel documento del 30 giugno 76, documento a firma dell'ingegnere Beltrami, all'epoca amministratore delegato. Il documento è a pagina 835 e seguenti numero 54 del faldone 14, dei documenti in sequestro. In questo documento si attribuisce alla commissione il compito di controllo, sorveglianza, consulenza e proposta, sottolineiamo proposta, anche per la scelta, e la prova dei mezzi di protezione e di prevenzione. Sottolineiamo proposta, perché è un ruolo principale di un organo consultivo, proporre a chi non ha le competenze che cosa deve fare. Quanto detto, sulle misure di prevenzione e protezione, consente di sottolineare che la tardività della rilevazione della natura nociva del talco, oggetto di addebito espresso nel capo di imputazione, costituisce soltanto uno dei profili di colpa addebitati agli odierni imputati. Un ulteriore aspetto, e importantissimo profilo di colpa attiene a ciò che l'azienda avrebbe dovuto fare anche

prima, e anche a prescindere dalla conoscenza della presenza dell'amianto e nelle talco usato per le lavorazioni. Come è noto la disciplina vigente all'epoca, e lo diciamo brevemente, tutte le sentenze della Cassazione, lo ricordano, riassumiamo i principi, la disciplina vigente all'epoca in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, era centrata sulla necessità di impedire o di ridurre al massimo la diffusione di polveri, negli ambienti di lavoro, perché ritenuta rischiosa e nociva per la salute dei lavoratori, a prescindere da che cosa contenessero le polveri. Dal punto di vista normativa all'epoca, i punti di riferimento erano il D.P.R. 303 del 56, e il D.P.R. 547 del 55, che dedicano alcuni articoli proprio alle misure che devono essere adottate per impedire la diffusione, e l'inalazione di polveri. Nonostante le lavorazioni potessero considerarsi sicuramente polverose alla luce dell'uso di Talco Industriale, e nonostante fosse prevedibile, e concreto il rischio che il talco potesse contenere agenti nocivi come l'amianto, rinviamo qui alla consulenza tecnica del Dottore Silvestro, e a tutti i dati di letteratura citati sulla conoscenza e sulla prevedibilità della contaminazione di amianto nei talchi industriali, con particolari riferimento a tutti gli studi fino agli anni 70. Silvestri l'ha spiegato bene, e questo credo che sia fuori da qualsiasi dubbio dagli anni 70, si è cominciato in letteratura a parlare del talco, come possibile materiale contenente amianto. Nonostante questo, qui siamo in anni successivi, nessuna delle

misure di prevenzione e di protezione né collettive, impianti di aspirazione, e né individuali, dispositivi di protezione individuale, previste dalle leggi, sono state adottate in Olivetti. Non c'era alcun tipo di aspirazione localizzata, in realtà soltanto la fase di rettifica dei rulli in gomma prevedeva un'aspirazione localizzata, però funzionava nei residui della gomma, dall'altra parte non c'era niente. E nessuna dotazioni di mascherine respiratorie con filtri adeguati, pure essendo come abbiamo detto presenti in commercio. Persino, e lo sottolineiamo ancora una volta, la fase di rimozione di polveri depositate sui banchi di lavoro, che è tra le più pericolose, per il pericolo di innalzamenti di polveri, avveniva manualmente con l'uso di uno stralcio, e senza neanche un banale aspirapolvere. Tutto questo avveniva, e è bene ricordarlo ancora nella piena consapevolezza della pericolosità per la salute dell'inalazione di fibre di amianto. Erano note le correlazioni tra l'amianto e l'asbestosi, e i tumori polmonari. Vediamo in proposito anche l'interrogatorio della stessa Dottoressa Ravera, me ammette la conoscenza della pericolosità per la salute, sebbene soltanto dal punto di vista dell'asbestosi. L'interrogatorio ci dice "sì, è vero lo sapevamo che l'amianto era pericoloso, però pensavamo che fosse pericoloso soltanto per l'asbestosi", sì va bene, l'asbestosi è una malattia anche questa, ma comunque la consapevolezza della pericolosità era chiarissima, che c'era. Tra l'altro in letteratura dai primi anni 60, era nota la correlazione tra amianto e

mesotelioma pleurico, ma ci torneremo. Non solo, però il diritto normativo a cui tutte le sentenze della Cassazione fanno riferimento è che la pericolosità dell'amianto aveva comunque avuto una sua consacrazione normativa con la legge 455 del '43, che aveva inserito l' asbestosi tra le malattie professionali cosiddette tabellate per le quali era obbligatoria l'assicurazione sociale. Se quindi l'amianto determina l'asbestosi, e l' asbestosi è una malattia professionale, ergo l' amianto nocivo per la salute dei lavoratori. Su questo punto la giurisprudenza della Cassazione è granitica, possiamo citare la sentenza Fin Cantieri del 2012 la numero 33311, ma ce ne sono un'infinità e non ci soffermiamo, e molte di queste sono riportate sulla memoria sul nesso di causa.

Quindi prima dell'81 la situazione era questa, pacifica indiscutibile, la giurisprudenza è granitica. Vediamo dopo il 16 febbraio dell'81, che è cosa è successo in Olivetti, che cosa ha fatto Olivetti dopo avere rilevato la tremolite nel talco. Qui il mistero potremmo dire che si infittisce, ma la logica di porta ad interpretare una serie di documenti in un unico modo possibile. Vediamo, abbiamo dei documenti che in realtà allora, diciamo anche che nel corso delle indagini, per un certo periodo di tempo, si è pensato che il talco fosse stato sostituito immediatamente, e l'abbiamo dato per scontato, nell'81 scoprono che è contaminato, va bene, non l'hanno fatto prima, per tutte le ragioni che abbiamo detto, però nell'81 chiaramente lo sostituiscono subito, invece no, perché ci sono una

serie di documenti quelli che sono stati oggetto di contestazione, durante l'esame del teste Fornero, che sembrerebbero dire il contrario. Leggiamo, e valutiamo questi documenti, anche alla luce degli argomenti difensivi che sono già stati abbozzati, e che immaginiamo verranno poi Portati. Che cosa abbiamo in atti? Abbiamo una scheda di pericolosità materiali, del 27 febbraio dell'81, in cui si parla del talco Sm della talco e Graphite Val Chisone Spa, che avrebbe le proprietà di cui si è detto privo di amianto. Poi abbiamo una scheda materiali in pari data, sempre il 27 febbraio dell'81, quella che abbiamo mostrato in lungo e in largo, alla teste Fornero, in cui si dà atto, viene indicato il talco Sm, ma c'è l'annotazione di provvisorio scritta di fianco. La scheda materiali è particolarmente interessante perché come abbiamo fatto notare, senza avere però risposte al teste Fornero, quest'annotazione di provvisorio annotata il 27 febbraio dell'81, non viene mai sostituita da un'indicazione di definitivo, come invece avviene per tutta una serie di altri prodotti, per i quali vi è poi la data di aggiornamento, e magari eventualmente una data di annullamento. Qui non c'è niente, per il talco in polvere, talco Sm, con il codice 3013900 c'è scritto 27 febbraio 81 provvisorio e basta, nient'altro. È una fotocopia, e sembrerebbe addirittura scritto a matita, perché rispetto alle altre annotazioni, questa sembrerebbe addirittura un'annotazione scritta a matita. E quindi scheda pericolosità materiali, scheda materiali in cui si indica il Talco sm, provvisorio che

non diventa mai definitivo, e poi abbiamo, sempre in data 27 febbraio dell'81, un appunto scritto a mano. E in cui vengono ricapitolate le caratteristiche di questo nuovo talco. E viene indicato il prezzo di lire 11 mila 750 più iva, per un sacco da 50 chili, e si indica la Materiale Srl come la ditta rappresentante addetta alla vendita del talco. Questi i documenti dell'81. Però ci sono dei documenti di altra data, c'è un documento che si chiama denominato " richiesta di modifica del materiale", tutti questi documenti sono contenuti in originale nel faldone 4 delle produzioni, e in copia del faldone 2, cioè li conosciamo a memoria. C'è questo documento che si chiama, è intitolato richiesta modifica materiale, in cui il talco Sm della Talco Grafite è citato, e vi la citazione della ditta incaricata della vendita Punto Elle anziché Materiali Srl. E questo documento ha la data del 23 aprile 86. Sempre del 23 aprile 86, è un altro documento, un appunto scritto a mano, in cui si danno le indicazioni per l'acquisto di un campione. Sottolineiamo questo aspetto perché nell'86 si tratta di acquistare un campione, c'è scritto nel documento, e è molto interessante. Testualmente, possiamo andare subito a prendere un campione alla Punto Elle, rivolgersi alla signora Margherita. E quindi un campione del Talco Sm della Talco E Grafite Val Chisone. E poi ci sono le indicazioni necessarie per contattare la ditta incaricata della vendita cioè la Punto Elle. Parliamo di campione,, e infine abbiamo un ultimo documento che è quello del 30 aprile dell'86, e è sempre un appunto

scritto a mano, in cui si dice di avere contattato telefonicamente il signor Conini per provvedere subito all'ordine del talco Sm, e poi cito testualmente la giacenza attuale viene smaltita come rifiuto. E ci sono documenti in cui si è parlato e si è cercato di capire qualcosa con il teste Fornero. Infatti quando abbiamo mostrato questi documenti al teste Fornero, che era all'epoca addetto al servizio ecologia, li abbiamo mostrati due volte, e li abbiamo mostrati in sede di sommarie informazioni testimoniali, e li abbiamo mostrati appunto. Quando li abbiamo mostrati in sede di sommarie informazioni testimoniali, ha fornito questo contributo dichiarativo che citiamo testualmente, sebbene poi abbia cambiato versione... E diciamo subito che sebbene poi abbia cambiato versione in dibattimento, e su questo torneremo, nulla sposta a nostro giudizio sul piano della colpa rimproverabile agli imputati. Anche se ha cambiato idea, cioè alla fine rimane lo stesso il discorso però analizziamo quello che è successo.

In sede di sommarie informazioni Fornero ci ha detto, e cito testualmente il passo " dopo la lettura dei documenti che mi mostra, posso dire si è iniziato ad ordinare il talco della Val Chisose dal 1986. I documenti che vedo scritti a mano sono scritti da me. Il fatto che si dica che la giacenza attuale viene smaltita come rifiuto, indica che ancora vi era della giacenza del talco contaminato, che doveva essere smaltita, e che l'ordine per il talco nuovo sia partita nell'86", a domanda come mai pur avendo scoperto che il talco era contaminato

con la tremolite nell'81 e l' Ovielti ha atteso l'86 per cambiarlo risponde " noi del servizio ecologia avevamo rilevato la presenza dell'amianto. Ci hanno messo cinque anni a decidere". E questo ci diceva in sede di sommarie informazioni. Questa lettura di documenti fornita da Fornero all'epoca delle sommarie informazioni è stata sottoposta anche alla Dottoressa Ravera in sede di interrogatorio. La Dottoressa Ravera all'epoca era il capo di Fornero, se ricordiamo. Durante l'interrogatorio la Dottoressa Ravera ci ha dato una spiegazione alternativa, e siamo alla seconda spiegazione su questo fatto. Ci ha detto che nell'81 il talco contaminato è stato sostituito subito, e mentre nell'86 questi documenti danno atto del mutamento di ragione sociale del fornitore rappresentante. E quindi passeremmo, il talco è sempre quello della Talco Grafite di Val Chisone, però il rappresentante che lo vende non è più la Materiale Srl, ma è diventata la Punto Elle. E quindi soltanto questo nell'86. Parliamo di questa spiegazione, quella fornita dalla Dottoressa Ravera perché è l'unica ad avere fornito un contributo sottoponendosi all'interrogatorio sull' argomento, nessun altro imputato, di quelli interessati alla vicenda, ci ha fornito alcun tipo di contributo. Anche se questo è un punto molto delicato, perché come dicevo prima, ci sono ben due persone offese, Bretto e Enrico Ganzin che continuano ad essere esposti al talco anche dopo l'81.

Come abbiamo detto ben inteso, ma è un aspetto importante ma non è dirimente per quanto riguarda la responsabilità

degli imputati, perché tutte le persone offese esposte al talco lo sono state anche in epoca precedente all'81, periodo per il quale la responsabilità degli imputati, sussiste sulla base di tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Per questi due c'è l'esposizione che continua anche dopo l'81, per Bretto e Enrico Ganzin. Ciò premesso la spiegazione che ci ha fornito la Dottoressa Ravera non soddisfa per due motivi almeno, se è vero che nell'86 si è soltanto indicato il cambiamento del nome del fornitore, perché mai avrebbero dovuto indicare la giacenza veniva smaltita come rifiuto? Cioè se c'è una giacenza di talco precedente fornito dalla Materiale Srl, ma sempre senza amianto, perché devo cambiare il fornitore, e io lo smaltisco come rifiuto, se il talco non è contaminato, ovviamente non deve essere smaltito come rifiuto. E quindi non avrebbe senso dire che si smaltisce come rifiuto. Questa è l'unica logica applicabile, non vedo spiegazioni alternative. La seconda ragione è questa se è vero che nei documenti dell' 86 si è soltanto voluti indicare un cambiamento di nome del fornitore, perché mai nel documento scritto a mano quello del 23 aprile dell'86 si scrive di avere contattato la Talco Grafite, e poi virgolettato, e cito testualmente " il talco è sempre lo stesso senza amianto, e fanno fare periodicamente controlli, e ci mandano schede di composizione". Cioè se dall'81 Olivetti stava già acquistando talco dalla Talco Grafite non contaminato, perché nell'86 dovrebbero precisare che il talco è sempre lo stesso, certo che è

sempre lo stesso, lo compra dell'81, sono 5 anni che lo compro, perché mai dovrebbero avermelo cambiato, è ovvio che è sempre lo stesso. È meno ovvio, se dopo avere preso, assunto informazioni e fatte indagini di mercato nell' 81, la decisione di provvedere all'ordine viene presa soltanto nell'86. Allora sì, che ha un senso dire "ma è sempre lo stesso il talco", sono passati 5 anni, magari qualcosa è cambiato. Sa io l'avessi cambiato dall'81 senza mai cambiarlo fino all'86, non avrei ragione di precisare che è sempre lo stesso. Molto più verosimilmente e è l'unica spiegazione che appare logica alla luce di questi documenti, è che nell' 81 il talco non fosse stato acquistato, cioè non avessero iniziato nell'81 ad acquistare quel talco, ma avessero fatto un'indagine di mercato, assunto le informazioni per poi rinviare la decisione all'86, quando quelle informazioni ovviamente dovevano essere aggiornate, bisognava verificare se il materiale era sempre quello, e nel frattempo sì, era anche cambiato il rappresentante, non era più la Materiale Srl, ma era la Punto Elle. Però ovviamente il discorso non può che essere questo.

A riprova di questo vi è un ulteriore elemento, e cioè la scheda di sicurezza del talco proveniente di Talco e Grafite che viene inviata il 23 aprile dell'86. Cioè il 23 aprile dell'86 chiedono di nuovo, Olivetti chiede di nuovo una scheda del talco, e viene inviata appunto su richiesta di Olivetti in data 23 aprile dell'86 una scheda di pericolosità che è del 28 novembre dell'84. Successiva all'81. Cioè se l'ordine fosse partito

nell'81, e il talco rimaneva sempre lo stesso, che senso ha chiedere una nuova scheda di pericolosità nell'86 e appunto avere la composizione del talco, e la scheda dell'84? Cioè non avrebbe senso. Sarebbe stato molto più normale continuare ad acquistare il talco, va bene, cambia il fornitore, va bene, cambia la ditta rappresentante, non il fornitore, il fornitore che era Talco Grafite, il rappresentante che si occupa delle vendite. Però noi abbiamo la scheda richiesta nell'86 che è datata 84, e quindi è una scheda successiva. Quindi è evidente che i documenti del 1981 sono rappresentativi della ricerca effettuata per trovare un nuovo fornitore di talco, non contaminato. Ricerca che però non è scaturita in un ordine, evidentemente forse, non sappiamo il perché, ma non è stata sicuramente approvata, oppure avallata.

Probabilmente e questa è un'ipotesi irrilevante, ma la facciamo a conclusione del discorso, probabilmente l'Olivetti aveva deciso di ultimare i contratti in corso, magari utilizzare il talco in giacenza, o comunque consumare quello che già c'era. E provvedere alla sostituzione, esaurite le giacenze, o comunque in un momento successivo, oppure forse in un momento in cui questa sostituzione diventava indispensabile perché l'allarme sulla pericolosità del talco contenente amianto ormai era diffuso. Questa vicenda è espressione di quello che ho accennato all'inizio, cioè di come sia sempre stato gravemente sottovalutato il problema dell'amianto in Olivetti, e questo a partire dagli anni 70, ma ancora di più, e sempre più gravemente, negli

anni 80, e poi ancora negli anni 90, addirittura negli anni 90. Come dimostrerà la vicenda dell'amianto strutturale. Una parentesi, e lo diremo, un non smetteremo mai di dirlo, in Olivetti l'amianto veniva utilizzato, l'amianto strutturale c'era ancora negli anni 90, è da situazione eccezionale. Tutti i processi per amianto che si fanno, che si sono fatti, che sono in corso, che si sono conclusione sono relativi a situazioni precedenti agli anni 90, negli anni 90 l'amianto non c'era praticamente più da nessuna parte, ormai se ne parlava da tempo, era chiaro, l'amianto era pericoloso, l'avevano smaltito, smantellato, eliminato praticamente tutto. Qui lo troviamo ancora negli anni 90, e le bonifiche si fanno negli anni 90. Va bene, lo troviamo ancora in alcuni siti adesso, però arriviamo in tempi, molto molto recenti, con l'amianto strutturale. Il ragionamento che abbiamo fatto fino ad adesso, non fa una grinza, a mio giudizio, neanche alla luce della documentazione prodotta dalla difesa di Carlo De Benedetti quella di cui abbiamo detto prima, rinvenuta nell'archivio di Settimo Torinese. Anzi, in particolare la fattura conferma e rafforza questo ragionamento. Lo conferma perché l'annotazione nel registro iva della fattura, che ricordiamo in data 14 aprile dell'81, relativo ad un acquisto di materiale, non si dice che cosa, però diamo pure per scontato che sia talco, del valore di 11 mila e 500 lire più iva, dalla Materiale Srl, conferma esattamente l'appunto manoscritto del 27 febbraio dell'81, quello di cui abbiamo parlato prima, in cui si ricapitolano le

caratteristiche del talco senza asbesto, e si dice che il prezzo è di 11 mila 750 lire, più iva, per un sacco di 50 chili, va bene, 11 e 500, 11 e 750, magari ha fatto un po' di sconto di 250 lire, e si indica appunto nella Materiale Srl, la ditta rappresentante addetta alla vendita del talco. Questa fattura, quella delle produzioni, quella trovata negli archivi di Settimo Torinese, quella annotata nel registro iva, se di talco si tratta, ma assumiamo che di talco si tratti, rappresenta evidentemente l'acquisto di un campione di 50 chili, questo è il prezzo e è indicato nei documenti. Ricordiamo soltanto per capirci 50 chili sono un quantitativo minimo di talco, sono un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno sì o no di un operaio per una settimana addetto alla talcatura, 50 chili sono pochissimi, non è una fornitura di talco destinata a durare nel tempo, un approvvigionamento, è l'acquisto di un sacco da 50 chili. E non c'è nessuna evidenza di acquisti successivi. Cioè questo documento è stato rinvenuto e è stato rinvenuto questo registro iva, nell'annotazione nel registro iva, cioè se ci fossero stati immagino che la difesa li avrebbero individuati, e evidenziati. Non ci sono acquisti successivi, ve ne è uno giusto giusto della data più o meno corrispondente. l'appunto manoscritto del 27 febbraio dell'81, il 14 aprile dell'81, acquistano una confezione di talco, per vedere di che cosa si tratta. Non è che proseguono ad acquistarlo perché non troviamo in quel registro iva, annotazioni di acquisti successivi. E non troviamo

soprattutto acquisti consistenti, di talco, superiore appunto a questo, che sia di 50 chili lo troviamo nel prezzo, c'è scritto nell'appunto, e è il prezzo che ritroviamo appunto nella fattura.

Ripeto questo a volere considerare che si sia trattato di talco, perché nel registro iva non c'è scritto, noi non abbiamo in mano la fattura, abbiamo l'annotazione del registro iva, e risaliamo all'esistenza di una fattura. Per cui non avendo la fattura non sappiamo esattamente che cosa è stato acquistato, e ricordiamo la Materiale Srl, non vendeva soltanto talco, ma vendeva anche altre cose, e quindi è un elemento indiziario, ma diamo per buono che fosse talco, il prezzo corrisponde all'acquisto di un campione. Per il resto gli altri documenti, non ci dicono veramente niente, cioè l'anagrafica dei clienti fornitori, in cui viene indicata la talco e grafite, sia dell'88, viene indicata La Materiale Srl, nel maggio dell'81, e nel settembre dell'81, queste sono indicative sicuramente di un contratto commerciale, però non ci dicono neanche se si tratta di clienti, oppure di fornitori, sono anagrafiche molto generiche, non c'è un criterio per capire se quel codice corrisponde ad un cliente, oppure ad un fornitore, non è decodificato, noi non siamo in grado di trarre questa informazione. Ma anche se fossero e diamo anche qui per scontato, che fossero dei fornitori di Olivetti, non ci danno alcuna informazione sul tipo di materiale acquistato dall'Olivetti, perché di nuovo siamo in presenza di un'anagrafica, ancora più generica, vuole dire che c'è un contatto commerciale, e

queste ditte vendevano, i rappresentanti vendevano anche altri materiali. E questo senza contare che da nuovo a logica che se l'Olivetti avesse acquistato il talco privo di asbesto, sin dal '78, cioè se quel primo contratto commerciale del '78, riguardasse l'acquisto con la Talco e grafite, riguardasse l'acquisto di talco, non si capirebbe perché nell'81, tre anni dopo, avrebbero fatto analizzare al politecnico un talco diverso, un talco invece contenente premolite. E ancora meno si capirebbero le ragioni per cui Olivetti avrebbe dovuto fare un'indagine di mercato su possibili fornitori di talco privo di asbesto soltanto nell'81. Su questo punto rimandiamo ancora alla memoria scritta, soprattutto per quanto riguarda ancora un aspetto, e cioè un approfondimento su quanto sostenuto da alcuni consulenti tecnici delle Difese, quelli che hanno addirittura ipotizzato che ha Dottoressa tra l'altro in contrasto con quello che lei stessa ci ha detto in interrogatorio avesse mandato ad analizzare un talco diverso da quello in uso in Olivetti, cioè oltre che assurdo in contrasto con quello che lei stessa ci ha detto in interrogatorio non si capirebbero proprio le ragioni, però su questo abbiamo anche argomentato nella memoria. Infine concludendo il discorso sul talco facciamo un discorso a parte sulla testimonianza di Fornero, quella testimonianza che certamente ricorderemo tutti, in dibattimento. In dibattimento il teste Fornero ha completamente ribaltato le dichiarazioni rese davanti al Pubblico Ministero nelle indagini preliminari. E ci ha detto che Olivetti

avrebbe sostituito il talco non nel '96, ma subito nell'81. Appena avute in mano le analisi del politecnico. Ora, a prescindere delle circostanze cosiddette di contorno di questa deposizione, ci sono circostanze che avrebbero portato questo teste a riconsiderare i propri ricordi, e a cambiare idea, e a smentire le precedenti dichiarazioni, e queste circostanze così per ricordarcele, sarebbero un incontro casuale, dopo 15 anni, con un ex collega Conini, la convocazione da parte di uno degli Avvocati difensori, eccetera, eccetera, ma lasciamoli sullo sfondo, non ci interessano, e non ne parliamo, non è il caso di soffermarci. Quello che qui osserviamo è che la nuova versione dei fatti di Fornero, non incide minimamente sulla rimproverabilità nel comportamento tenuto dagli imputati, e quindi sui profili di colpa loro contestati.

Riassumiamo, Fornero in dibattimento viene a dirci che la sostituzione del talco sarebbe avvenuta nell'81, e che i documenti dell'86 avrebbero invece riguardato una consociata, la Manifattura Vallotto Mvo. Cioè la ditta consociata di Olivetti che si occupava di produrre e fornire ad Olivetti i particolari in gomma. E questo ce lo dice in considerazione del fatto, che il collega Conini, il cui nome viene riportato appunto sull'appunto manoscritto, a quell'epoca era un dipendente della Mvo, e non di Olivetti. E questo è vero, dipendenti e dirigenti Olivetti si spostavano spesso dalla società principale alle consociate, e viceversa, anche per brevi periodi, e questo risulta.

Ora a parte il fatto me appare difficilmente credibile, e è sicuramente censurabile, una scelta selettiva di questo tipo, ossia la scelta di tutelare i dipendenti di una società consociata con 5 anni di ritardo, rispetto a quelli della società capogruppo, e questo in considerazione del fatto che gli organi che si occupavano di sicurezza e igiene del lavoro, erano strutturati a livello centrale, le informazioni partivano dal centro. E quindi il fatto quindi, sarebbe un assurdo e sarebbe già gravemente colposo per Olivetti informare la consociata 5 anni dopo della presenza del talco, quando la consociata utilizza il talco contenente tremolite. Lo avrebbero evidentemente, ovviamente dovuto informare subito, appena se ne sono accorti. Ma non è soltanto questo, il fatto che la Mvo, producesse i particolari in gomma, proprio quelli dove abbiamo visto essere utilizzato il talco, e li producesse per Olivetti, e li fornisse per Olivetti fa sì che il talco contaminato rientrasse in sede attraverso questi prodotti, che venivano poi assemblati dai dipendenti Olivetti addetti al montaggio. E quindi il talco contaminato, anche secondo la versione fornitaci da Fornero, poco credibile per tutte le ragioni che abbiamo visto, continuava ad essere utilizzata in Olivetti anche dopo l'81, anche prendendo per buona questa versione dei fatti. Perché il talco contaminato rientrava in Olivetti attraverso i particolari in gomma, non mi ricordo il nome del testimone, ma c'è stato descritto da alcuni testimoni che arrivano queste casse contenenti particolari in

gomma, casse piene di talco, il talco era anche all'interno dei particolari in gomma, che poi venivano prelevati, spolverati, puliti a mano, e montati dai dipendenti Olivetti, rulli in gomma in particolare. Tutti i particolari in gomma erano al talco. E quindi il talco contaminato, che vogliamo dire secondo la versione, l'ultima versione di Fornero era stato immediatamente sostituito in Olivetti, non in Mvo, perché lì hanno provveduto nell'86, va bene, ma allora dall'81 all'86 i prodotti della Mvo, utilizzati in Olivetti, continuavano a portare il talco contaminato in Olivetti, e quindi nulla cambia dal punto di vista dell'utilizzo del talco in Olivetti, e della responsabilità colposa di chi quelle informazioni aveva, e non avrebbe passato, trasmesso tempestivamente, alla ditta Manifattura Vallocco. Questo per dire che è irrilevante questo cambio di versione, perché non sposta nulla, sotto il punto di vista della colpa per quanto riguarda l'esposizione a talco. Tra l'altro l'analisi dei documenti che abbiamo proposto, a me pare l'unica lettura sostenibile, in modo logico, e quindi non credo che tutte queste altre fantasiose ricostruzioni possano trovare seguito. Passiamo ora molto brevemente ad altri due aspetti, prima di passare all'amianto strutturale, materiali contenenti amianto, il Ferobestos e poi (inc.) in amianto. Il ferobestos diciamo che è affine diciamo così, e gli diamo insieme tutta una serie di cose, riguarda ora la posizione di Bernangi, capo A dell'imputazione, riguarda la posizione di Vallino,

Capo 0 dell'imputazione, per il quale però alla luce della consulenza tecnica Bellis - Roncalli, farei una richiesta diversa di trasmissione atti, e per cui non affrontiamo più il problema di Vallino in questo momento. Riguarda allo stato Bergaldi, che sia come addetto al montaggio macchine utensili, di San Bernardo, che usa le lastre contenenti ferobestos sia come addetto alla manutenzione delle macchine utensili nel capannone sud, no, chiedo scusa, questo è amianto strutturale, soltanto come addetto al montaggio dal 72 al 74 come dipendente della ditta, della consociata Ocn. La questione del ferobestos molto, molto brevemente, possiamo dire che riguarda soltanto le mansioni di montaggio, e di macchine utensili nuove, svolte prima in Olivetti e poi in Ocn, Olivetti controllo numerico. La Ocn aveva la sua sede operativa a San Bernardo, dove faceva appunto questi grandi macchinari a controllo numerico. Nelle fasi di montaggio delle macchine utensili, gli addetti a questa mansione utilizzavano materiale contenente amianto, che appunto aveva il nome commerciale di ferobestos, che erano, e si presentavano sotto forma di lastre molto grandi, 3 metri per un metro e mezzo per 5 centimetri di spessore, che veniva incollato sulla superficie nelle parti delle macchine utensili prodotte nello stabilimento, che doveva facilitare la facilità di scorrimento. Questo materiale veniva forato e inciso per il passaggio dell'olio lubrificante, questi lavori venivano eseguiti in parte a mano, e in parte con utensili, in seguito la lastra veniva rettificata, con

una prima spianatura, e poi aggiustata con la raschiatura manuale, oppure con ai raschietti elettrici. In base alle dichiarazioni degli ex lavoratori sentiti in dibattimento, in particolare mi riferisco alla testimonianza di Olearis Michele, è emerso che durante questa lavorazione, veniva prodotta molta polvere, e che postazioni dove veniva fatta questa lavorazione sul ferobestos erano prive di aspirazioni localizzate. Ai lavoratori non erano state fornite mascherine di protezione, per le vie respiratorie.

Sul ferobestos abbiamo una serie di documentazione da cui risulta che era costituito di una miscela di amianto e resine, veniva installato appunto su questo macchine, e conteneva circa il 60 per cento di amianto, e il 40 per cento di resina. Abbiamo in atti allegate alla consulenza Silvestri, sequestrate nella documentazione Olivetti le schede di pericolosità dei materiali. E in particolare parliamo di quella redatta il 2 ottobre del 1973, dove si specifica la composizione del materiale, e si parla di 70 per cento di amianto, e c'è scritto specificatamente, per quello che qui ci interessa, che è pericoloso per l'inalazione di polvere da amianto. Dall' 81 in poi è stato sostituito con altro materiale non contenente amianto. Anche qui riprendiamo un discorso già fatto, e quindi molto brevemente, quest' esposizione alle polveri di amianto, derivanti dalla raschiatura del ferobestos, è avvenuto in violazione della normativa all'epoca vigente sulle polveri. E questo nonostante che noi qui non abbiamo dubbi,

nonostante che Olivetti prima, e Ocn fossero consapevoli dei rischi della salute derivanti dall'effettuazione di questi lavori, perché che il ferobestos fosse pericoloso per l'inalazione di polveri di amianto, c'era scritto chiaramente nella scheda di pericolosità del materiale del 73, e quindi lo sapevamo benissimo, e su questo non abbiamo proprio dubbi. La scheda di pericolosità ecco, è nel faldone 7, degli allegati alla consulenza tecnica Silvestri, a pagina i 24. E è a firma della Dottoressa Ravera. E è chiarissima, e quindi che fosse pericoloso, che fossero pericolose le operazioni è indiscutibile. E ciò nonostante non c'erano impianti di aspirazione, e i lavoratori non erano dotati di mascherine, oltre ad altre lavoro polveroso come abbiamo detto prima, era chiaramente pericoloso per l'inalazione di amianto. Inoltre però aggiungiamo un elemento, nonostante appunto come abbiamo detto Olivetti e Ocn avessero a disposizione informazioni chiare e dettagliate su questa pericolosità violavano anche gli obblighi informativi in favore dei lavoratori, quegli obblighi informativi che prevedeva già all'epoca il D.P.R. 303 del 56, tutti gli ex dipendenti sentiti sul punto, ci hanno riferito di non avere avuto alcuna informazione in merito alla pericolosità del ferobestos. È inutile sottolineare due parole proprio brevissimamente, quanto sia importante la componente informativa, tra gli obblighi datoriali. Serve a stimolare i comportamenti virtuosi dei lavoratori, e a stimolare l'osservanza spontanea delle cautele, ovviamente e è questo il

motivo della persistente violazione di questo obbligo la conoscenza della pericolosità dei materiali utilizzati stimola anche rivendicazioni da parte dei lavoratori, sulla sicurezza, stimola l'attività dei sindacati, stimola richieste di sostituzione dei materiali, stimola richieste di mezzi di protezione, eccetera, eccetera. E quindi crea ovviamente problemi. Per cui in questa, come in moltissime altre aziende, che abbiamo visto, l'informazione veniva chiaramente trascurata. Per Bergandi, per il capo di imputazione A di a rinvio a giudizio, c'è anche il periodo di esposizione durante la fase di manutenzione le macchine utensili. L'abbiamo inserito perché questa manutenzione, oltre a svolgersi nel capannone sud, che vedremo per l' amianto strutturare il cui intonaco conteneva amianto, questa manutenzione, quest'attività prevedeva la sostituzione dei ceppi frenanti delle frizioni in amianto. L'impiego di questi materiali risulta già dal censimento sull'amianto dell'11 ottobre 77, e dal documento sempre della Dottoressa Ravera del 6 giugno 77 "Si ritiene che i freni e le frizioni fossero montate su tutte le macchine utensili, e utilizzate in varie parti dei diversi stabilimenti. Si tratta di materiale di attrito contenente amianto, acquistato sia come semi lavorati, sia in fogli dai quali venivano ricavati i pattini di varie misure, mediante lavorazione meccaniche di taglio e di foratura" l'impiego di questi materiali è riscontrabile nella documentazione in atti, e in particolare negli allegati 6 e 7 della consulenza Silvestri. Ultimo e

brevissimo accenno ai dispositivi di protezione individuale in amianto. Anche qui il tema è affrontato dettagliatamente nella consulenza Silvestri, e riguarda la posizione di Riso, Capo L dell'imputazione, soprattutto per quanto riguarda la sua mansione di addetto ai trattamenti termici, presso di stabilimenti di Nuova Ico, di San Bernardo, e utilizzava protezioni di amianto, quali grembiuli, guanti, e ghettoni. Nonché altri manufatti in amianto, cioè fogli e pannelli per isolare le fonti di calore. E riguarda anche, riguardava la posizione di Merlo per il quale poi faremo un discorso a parte, essendo stata esclusa la natura di mesotelioma della sua malattia alla luce della consulenza Bellis - Roncalli, e quindi non ne parliamo qui. Vediamo molto brevemente che dalla consulenza tecnica Silvestri emerge che per i trattamenti termici cioè in tutti i reparti in cui era prevista la lavorazione, cioè i trattamenti termici, erano in dotazione indumenti in amianto, grembiuli, che coprivano tutto il corpo del lavoratore, oltre ai guanti sempre in amianto. I lavoratori dichiaravano anche di avere utilizzato fogli in amianto per isolare le fonti di prova. Richiamo la consulenza Silvestri, e non rileggo i pezzi, lunghi e approfonditi che riguardano l'utilizzo di questo materiale, ma sottolineo soltanto un aspetto, che la composizione in amianto di questi materiali cui veniva a contatto l'addetto, è provata e documentata dai documenti in acquisto in atti, vi è un'analisi molto dettagliata degli acquisti di questi Dp appunto di questi materiali

in amianto, presso le varie ditte, la nuova K Amianto, la società italiana per l'amianto, la Sia dal 68 al 71, e tutta una serie di altre aziende, tutta documentazione allegata alla consulenza Silvestri. Vi è il cartone in amianto, per cui vale lo stesso identico discorso, conteneva amianto risulta dagli acquisti e documentazione contabile, che attesta l'acquisto di questo materiale in amianto. Stesso discorso per i dispositivi di protezione individuale, e cioè tutti acquistati dalla Nuova K Amianto, negli anni che vanno dal 1968 al 72, e ancora dalle fatture censite presso la Sia, la società Italiana per l'Amianto, dal 68 e 71, tutte acquisite agli atti, abbiamo guanti, manopole e Grebiuli. Sono analiticamente descritti nella consulenza del Dottore Silvestri. E quindi in conclusione su questo punto possiamo dire che tutte le lavorazioni in cui si usava il calore, nel processo produttivo, cioè i trattamenti termici, la fonderia, la verniciatura, in tutte queste lavorazioni, gli addetti sia nella lavorazione stessa, sia nella manutenzione, utilizzavano (inc.) costituiti da capi di abbigliamento, vestiario, grebiuli, manopole, guanti eccetera, eccetera, in amianto. Questi tessuti, a mano mano che si usuravano, diventavano sempre più friabili. E in questo processo lasciavano molte più fibre nocive di quanto non erano nuovi. E questo è un aspetto importante nella consapevolezza è la stessa Olivetti a darne atto nel documento del 1977, sull'uso dell'amianto in azienda, quello che abbiamo citato prima. Si dice espressamente durante l'uso possono

sfibrarsi per sbattimento e formare polverosità. Inoltre sottolineiamo ancora un aspetto e cioè che i DPI sono posizionati nelle immediate vicinanze o addirittura nella zona di respirazione del lavoratore, e li espongono a rischio ancora maggiore. I grembiuli, i guanti sono proprio vicini alla zona di inalazione. In questo caso sarebbe stato inutile, e non sarebbe stato possibile proteggere il lavoratore con degli aspiratori, perché non sarebbero serviti, ma sarebbe stato invece ben possibile fornire ai lavoratori le adeguate protezioni delle vie respiratorie, cioè le mascherine anche durante l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in amianto, e anche su questo Silvestri spiega e illustra. E l'ultima nota sul punto la commissione non ha mai preposto la sostituzione DPI in amianto con altri senza amianto, così come non ha proposto l'uso di mascherine, nonostante fosse noto tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso. Passiamo ora all'amianto strutturale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA TRAVERSO)

Passiamo ora all'amianto strutturale. Passiamo ora ad esaminare due aspetti che sono tra di loro legati, quello dell'amianto strutturale, e poi quello relativo alla presa d'atto, diciamo, della presenza di questo amianto strutturale, e quello che si è fatto, per cui monitoraggi, per cui valutazioni, mappature. L'amianto strutturale devo dire che è l'aspetto più insidioso probabilmente per un lavoratore che conta sull'attenzione da parte di chi ha il dovere

costituzionalmente sancito dall'articolo 41 e 32 della costituzione, di preservarne la salute e la sicurezza. Ancora una volta in Olivetti troviamo che questo non è accaduto, e si sono procrastinati gli interventi a quanto ciò era inevitabile, mirando il tempo stesso sostanzialmente a spendere il meno possibile. Con Amianto strutturale che cosa intendiamo? Si fa riferimento alle ipotesi in cui le fibre di amianto sono inglobate, contenute nei materiali costruttive, oppure di rivestimento, presenti all'interno dello stabilimento di Olivetti, e anche in uso delle società controllate come Ope, e Oxistel. questa presenza dell'amianto strutturale ha determinato un doppio fattore di esposizione, attiva, cioè si tratta di fibre che si sono sprigionate dall'amianto che si sta manipolando, per Rabbione, per cui chiederemo la trasmissione degli atti esatta proprio come ha detto alla manutenzione degli edifici, in relazione al Capo M, di imputazione. L'amianto strutturale però determina anche un'esposizione passiva di soggetti che lavorano in ambienti di lavoro, con la presenza di coibentazione, oppure rivestimenti in amianto, e questo accade quando le fibre inglobate nell'intonaco, oppure nella controsoffittatura, si disperdono nell'ambiente, e diventano respirabile dai lavoratori, che si occupano di quell'ambiente di lavoro, svolgendo mansioni che nulla hanno a che fare con la manipolazione diretta dell'amianto. C'è un dato da sottolineare, depositeremo una memoria relativa alla situazione ambientale, dell'igiene ambientale, delle condizioni di esposizione

dei lavoratori, con alcune critiche e precisazioni rispetto a quello che è stato sostenuto dai consulenti a Difesa. Una cosa però va detta subito, all'interno di un ambiente confinato, una volta che è avvenuta la contaminazione con le fibre di amianto, si determina in quell'ambiente di lavoro un livello di inquinamento che tende a permanere a lungo, non è che l'amianto si disperde immediatamente, la concentrazione di fibre tende a diminuire lentamente, ovviamente se l'ambiente è privo di respirazione di ricambio d'aria. Le fibre di amianto non sono degradabili, anzi la loro frammentazione eventuale, dà luogo a fibre di diametro ancora inferiore, e quindi ancora più insidiose. E questo va detto prima di affrontare poi l'analisi dei singoli documenti. Pertanto l'esposizione indiretta dei lavoratori, non cessa con l'ultimazione dell'intervento che non lascia strascichi, ma continua, inevitabilmente permane nel tempo. Le posizioni che hanno questa esposizione ambientale, sono quelle di Costanzo, di Ganio Mego, di Bergarndi, di Merlo, per cui faremo una richiesta separata, e della signora Perello. Vediamo quando e come e perché la Olivetti si concentra sull'incombente presenza dell'amianto strutturale. Incombente presenza, perché come si dirà successivamente l'amianto strutturale non solo è presente dagli anni passati, ma addirittura viene applicato in tempi ancora recenti, e lo vedremo nell'82, c'è una diffusa applicazione nella mensa di questa sostanza, che si chiama Limpet, limpet è sostanzialmente una miscela di Amosite e colla. E

questo avviene come vedremo nell'82.

Diciamo quando vi è la prima presa d'atto della presenza dell'amianto strutturale. Il primo documento che esaminiamo è relativo, è dell'imputato Marini, e è del 25 marzo del 1986, si trova a pagina 652 del faldone 2 delle produzioni Pubblico Ministero, nella sezione addetti manutenzione e impianti elettrici. È indirizzato all'ingegnere Smirne, e in seguito all'emanazione di una circolare della regione Lombardia, nel tema delle scuole, si sollecita un'indagine sull'amianto, in considerazione del sicuro effetto domino, che questo argomento potrebbe avere. Il documento successivo, successivo nel senso come afolliazione, ma non come afolliazione ma come ordine logico, è sempre di Marini e è del 15 gennaio del 1987, e si trova a pagina 657. Si sollecita un'indagine sulla presenza di amianto, considerata urgente e cito testualmente per il rinnovato interesse sul tema, e per le implicazioni di costo che sottende. Si cita come allegato il decreto ministeriale del Ministero della Sanità del 10 ottobre dell'86 considerato di interesse per Olivetti per i limiti di contaminazione ammissibile, e per i metodi analitici descritti. Ma è una presa d'atto, è una coscienza che arriva in via autonoma questa dell'Olivetti, oppure è derivata da qualcosa? Tutte queste note seguono, logicamente l'incontro che è avvenuto il 12 dicembre del 1986 chiesto dalle organizzazioni sindacali, che si trova a pagina 60, e sempre sul faldone 2, sulla situazione dell'amianto che il sindacato dice si trova in qualità

variabile tra il 30 e il 40 per cento nei pannelli che fungono da soffitto per il palazzo uffici, comprese le due mense. E il dato era stato proprio accertato, dalle organizzazioni sindacali, le quali chiedevano una mappatura per poter procedere al risanamento. E quindi diciamo che questa attenzione urgente per il rinnovato interesse del tema, deriva da una sollecitazione dei lavoratori. L'azienda sulle richieste consentiva, e dunque da questo input nasce un'attenzione maggiore al problema. Olivetti conosce bene anche il contenuto precettivo della circolare del Ministero della Sanità, la 47 del 10 luglio 86, come dimostra il documento datato 4 dicembre dell'86 che si trova a pagina 538, e seguente del faldone 4, e è importante appunto per verificare che cosa effettivamente si sapesse di questo problema, con particolare riferimento questo alla posizione dell'imputato Smirne. L'indagine era relativa una controsoffittatura di palazzo uffici, che cosa si dice? Si tratta di pannelli con fibre minerali costituiti di amianto di infibule. Il materiale di per sé non è molto compatto, per cui può sfibrarsi, i pannelli sospesi al soffitto per quanto riguarda il rischio, questo potrebbe non sussistere in condizioni di staticità della controsoffittatura, mentre non può essere escluso in occasione, oppure per conseguenza di interventi sulla pannellatura stessa. E precisa, per quanto riguarda la circolare del Ministero della Sanità numero 45, ci pone un problema in considerazione del fatto che l'autorità pubblica tende ad estendere anche alle industrie, luoghi pubblici, diversi da ospedali e

scuole, la richiesta di attivazione della misura descritta nella citata circolare. Per cui sarebbe consigliabile provvedere alla sostituzione della pannellatura. Come si vede non sarà la prima comunicazione in cui si fa cenno al rischio, in cui l'autorità voglia estendere una certa normativa, anche ai luoghi di lavoro. In cui c'è il rischio che l'A.S.L. vada a fare un sopralluogo. Input esterno, i lavoratori, e input esterno. Dopo il decreto del Ministero della Sanità, arriva il decreto legislativo 277 proprio in recepimento alla direttiva Europea la 477 dell'83. Vengono fatti a questo punto alcuni censimenti, definite anche mappature della presenza dell'amianto negli stabilimenti, si tratta di due documenti che consideriamo fondamentali, il primo è il documento del 13 di febbraio del 1987, e che si trova a pagina 604 e seguenti nel faldone 2, delle produzioni Pubblico Ministero, sempre addette, sezioni addette agli impianti elettrici, indagini su materiali contenenti amianto, con varie tabelle, in cui si identifica la presenza di amianto nei vari stabilimenti e comprensori. Attenzione in quest'indagine, non sono stati presi in esame, materiali di rivestimenti di impianti, per esempio tubazioni di caldaia, fasce tubiere, per la quale invece è nota la presenza di amianto. E quindi mai nella cunicoli di San Bernardo. E questo lo vedremo è una costanza che ritorna fino a tempi molto recenti. Il documento successivo è un documento del 25 febbraio del 91, e si intitola "situazione amianto". A questa rilevazione dell'amianto

negli stabilimenti, seguiranno alcuni monitoraggi effettuati nell'ambiente di lavoro, per verificare la concentrazione delle fibre aereo disperse. Alcuni interventi potremmo già definirli da subito peggiorativi, di tipo definito conservativo con applicazione di adesivi sugli intonaci contenente amianto. E perché peggiorativi? E lo vetremo, perché ce l'ha spiegato anche il consulente tecnico Silvetri, l'applicazione di adesivi fa sì che il soffitto diventi anche più pesante, e quindi vi sia ancora maggiore rischio di distacco dell'intonici. Le bonifiche vere e proprie, che si svilupperanno, con completa rimozione dell'amianto, che si svilupperanno, sostanzialmente nel corso di un ventennio, e che sono in corso tuttora. Ma allora perché si dice, ma allora immediatamente si sono dati da fare alla conoscenza del pubblica, subito, si danno da fare, fanno mappature? Sempre perché in realtà ci si muove sempre da input esterno, ma all'attenzione del servizio ecologia per esempio, non corrisponde un'attuazione delle misure necessarie. Lo capiamo bene se analizziamo il tipo di interventi che sono stati fatti con riferimento ai singoli stabilimenti che interessano le varie imputazioni. In particolare trattando dei monitoraggi ambientali.

Una cosa però va detta sui monitoraggi ambientali, sono stati effettuati, e questo si riscontra anche dai rapporti di prova, a voce ferma. Gli stessi, i monitoraggi effettuati, sono fatti con riferimento alle situazioni ordinarie, e quindi è una situazione di staticità, non sono mai stati fatti monitoraggi sull'attività di

manutenzione, su queste strutture contenenti, su materiali contenenti amianto, e questa è una cosa molto importante, proprio per quello che dicevamo, sicuramente c'è un momento che è quello più alto, in cui si sprigionano le fibre, quando c'è un intervento manutentivo, salvo poi permanere le fibre per lungo tempo. Analizzeremo una comunicazione interna Olivetti in cui si analizza, si stigmatizza un intervento fatto alla Corsara, che evidentemente ha lasciato degli strascichi. E quindi in quel caso i monitoraggi erano stati effettuati evidentemente, dopo un po' di tempo, però dopo un intervento di manutenzione, e di rimozione fatto alla Corsara, e effettivamente le fibre permangono Nell'ambiente. I monitoraggi ambientali vengono considerati del tutto tranquillizzanti, rispetto ai valori che sono stati trovati. La circolare dell'86, del Ministero della Sanità aveva sancito un principio fondamentale di precauzione, sulla necessità di verificare bene, che le concentrazioni di fibre interne rilevate, non fossero mai superiore rispetto al doppio Di quelle esterne. È un problema sostanzialmente precauzionale, che è teso a destare attenzione, su fenomeni di concentrazione di fibre eccessive, presenti all'interno degli ambienti di lavoro, rispetto a quelle esterne, che costituiscono il fondo naturale respirabile, a cui tutti siamo esposti. Perché potrebbe essere indicativo, di un fenomeno di inquinamento in atto. Tanto più pericoloso che in ambiente interno si registra una concentrazione, più che doppia rispetto all'ambiente esterno. Soprattutto dove vi è la presenza

di rivestimenti in amianto. Questo principio di precauzione, che tra l'altro tutti mostrano di conoscere all'interno di Olivetti, anche ad esempio l'imputato Tarizzo, che è sicuramente un soggetto che è privo di un'esperienza specifica durante l'interrogatorio ci dice quale dirigente è posto a capo della direzione servizi generale, e conosceva il contenuto precettivo della circolare del Ministero della Sanità "Sì lo conoscevo, però Belli gli diceva che comunque era tutto a posto". questo principio dovrebbe essere scrupolosamente osservato, e a maggiore ragione se nella misurazione delle fibre dell'aria, si procede attraverso la microscopia ottica a contrasto di fase, che a differenza di quella elettronica non consente di effettuare un controllo qualificativo delle fibre. E è proprio l'ottica inversa, a quella sottolineata dai C.T.U. della Difesa. Se tu non sai di che cosa sono composte le fibre che vai ad analizzare le devi considerare tutte fibre nocive, e non pensare va bene, l'amianto sarà soltanto in minima parte. In realtà analizzando i monitoraggi, e qui rimandiamo a quanto analiticamente descritto nella consulenza Silvestri, e in particolare negli allegati 17 della consulenza Silvestri, si scopre che all'esito dei monitoraggi i problemi c'erano, e come e quindi c'era uno sfioramento che non era assolutamente banale, ma era uno sfioramento importante, in molti dei monitoraggi che si erano fatti.

Qualcuno di questi monitoraggi è al di sotto del limite fissato dal Decreto Legislativo 277, e questo

sostanzialmente ha consentito di procrastinare Sine Die le bonifiche. Ma effettivamente questa soglia stabilita dal decreto legislativo 277 consentiva di fare stare tranquilli, su rischio di esposizione ad amianto, in realtà non è così, non è così perché primo ce lo dice la Cassazione, la esposizione passiva, ambientale, deve essere oggetto di valutazioni del rischio, perché nel novero, nel campo di applicazione del decreto legislativo 277 rientrano non solo le lavorazioni che comprendevano, e avevano una diretta incidenza su materiali contenenti amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali, da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto, e materiale contenenti amianto. E quindi sostanzialmente un'esposizione che non fosse direttamente ricollegabile all'attività lavorativa, ma che fosse un'esposizione ambientale, doveva essere considerata con maggiore attenzione. E questo perché, lo diremo successivamente, ma in realtà il 277 fa una valutazione di comparazione tra quelle che sono le esigenze delle attività produttive, e le esigenze della salute, della sicurezza del lavoratore. sostanzialmente si comprime, pur imponendo obblighi molto precisi, al datore di lavoro, si comprime il diritto alla salute e alla sicurezza, pur dicendo al datore di lavoro, valuta il rischio, in realtà applica misure protettive molto stringenti, quando c'è un'attività produttiva, che ha bisogno in qualche modo, per funzionare dell'amianto. Ma, e quindi lì troviamo i valori limite, le soglie. Ma quando si tratta di un'esposizione passiva ambientale, questa

cosa non vale, e il diritto alla salute, si riespande integralmente. Sotto soglia appunto, tutte le attività dell'articolo 22, si devono adottare, le misure tecniche organizzative, procedurali, dettati dall'articolo 27 comma 1. Un efficace pulizia, e manutenzione degli ambienti di lavoro. Ovviamente efficace pulizia e ambiente di lavoro, non in modo diciamo domestico, con aspirapolvere, in modo serio, con quei presidi che sono individuati come idonei, per captare le polveri di amianto, bisogna fare una programmazione efficace, una sorveglianza delle lavorazioni, in modo che non vi era emissione di polveri nell'aria, protezione delle vie respiratorie. Oltre ovviamente perché era in vigore ancora in quel momento, tutte le misure previste dal 303 del 56. D'altra parte nel momento in cui è stata emanato il 277 del 91 ci sono state diciamo delle sentenze in cui sono, che sono dovute intervenire per dire che sostanzialmente il 277 non ha imposto sostanzialmente, non ha consentito un uso indiscriminato dell'amianto, ma effettivamente bisognava comunque adottare quegli accorgimenti che erano previsti dalla legge. Tutti questi monitoraggi che sono stati evidenziati, effettivamente dimostrano come c'è da parte di Olivetti una formalistica fiducia della soglia indicata dal decreto legislativo 277. Però a questa diciamo fiducia, e quindi dire tutto quello che è sotto il limite indicato, sostanzialmente va bene, e non abbiamo uno sforamento, e quindi non c'è alcuna pericolosità negli ambienti di lavoro. In rispetto apparente di questo

limite non si associa ad una scrupolosa osservanza invece del decreto ministeriale del 6 settembre del 1994. Dall'analisi della documentazione in atti è emerso infatti che ogni qual volta il monitoraggio dava valori inferiori alle 20 fibre litro, dettate dal Dm questo veniva evidenziato a chiare lettere. Quando invece si superano le 20 fibre litro, si ometteva di citare questo sforamento, evidenziando il rispetto del 277 del 91. Ad esempio questo diciamo, questa cosa che abbiamo appena affermato, è evidente in un documento del 2 settembre del 1996 relativo a valutazione ambientale dell'amianto aedisperso nel comprensorio di Ivrea, e San Bernardo, che si trova in allegato 13 del fascicolo Vignuta, nel faldone 3, e del 5 di maggio del 1997 relativo alla valutazione ambientale, dell'amianto aerodisperso nel comprensorio di Ivrea, San Lorenzo e San Bernardo, allegato 28, faldone 22 pagina 497. Contenente la trasmissione dei dati relativi alla campionamenti documenti in cui si fa riferimento quanto, ai valori campionati, a rispetto del 277 del 1991, e non del Dm 94. Però i valori del Dm 94 in questo caso sono superati. Cioè nonostante non viene avviato un programma di controllo e manutenzione, come previsto da Dm ogni qual volta si sia in presenza di una situazione di inquinamento in atto. E né si nomina come sempre previsto dal Dm il soggetto responsabile del programma che avrebbe dovuto relazionare periodicamente sulle condizioni dei materiali contenenti amianto. Sempre che noi a quei monitoraggi crediamo, perché ci ricordiamo tutti la deposizione

della Dottoressa Arras all'udienza del 15 febbraio di quest'anno, e le diverse contestazioni del Pubblico Ministero sulle prassi adottate in Olivetti proprio sui monitoraggi. La Dottoressa Arras era stata sentita in indagini preliminari proprio per capire questa discrepanza, tra la documentazione in prima battuta rinvenuta, e l'esito delle perquisizioni. La Dottoressa Arras aveva spiegato "in molte aziende si tende a fare risultare sulla carta le situazioni come regolari, anche da noi era così, perché tutte le volte che c'erano dati che non andavano bene, e si ripeteva l'esame, oppure non si citava il dato. Era una prassi che seguivamo già all'inizio del mio servizio in azienda, ho visto che si faceva così. I miei responsabili mi dicevano di fare così, in particolare Abelli e se c'erano valori che non andavano mi dicevano di ripetere l'esame, e se i dati erano ancora critici, mi dicevano di non riportare il dato. Questo non vuole dire però che il dato fosse nascosto, sia pure informalmente veniva riferito ai responsabili come Abelli - Bono e Sblendorio, io non parlavo direttamente con Tarizzo, lui parlava con Sblendorio il mio responsabile". Questo era quello che ci aveva dichiarato nelle indagini preliminari. Quando invece è stata sentita in dibattimento, ha negato decisamente i fatti, ha negato anche di non avere mai riferito queste circostanze, valuterà all'esito del dibattimento, il Giudice se trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, per falsa testimonianza. Ma qui quello che rileva oggettivamente è il dato documentale, e il dato

documentale parla chiaro, anche senza bisogno della conferma testimoniale.

Valutiamo ora quelli che vengono chiamati interventi di tipo conservativo con applicazione di adesivi in particolare sugli intonaci contenenti amianto. Quello che sono stati definite opere di confinamento effettuate con i fissativi. Per capire questa situazione, che cosa comportasse, bisogna partire da un documento che si trova a pagina 459 e seguenti, nel faldone 4 del dibattimento, che è una richiesta di analisi al Politecnico su delle polveri del 23 marzo del 1987. Il 15 di maggio arriva la risposta del Politecnico, che evidenzia tracce sensibili di anfiboli di amianto nel campione 2/1. Nuova zona torni, e tracce di crisotilo, nel campione 3/1 nuovo ico piano terra zona uffici, e amianto di anfiboli in traccia sul campione 5/1 mensa. Ciò che rende particolarmente importanti queste analisi è che non si tratta di un monitoraggio ambientale, fatto con delle modalità particolari, ma della polvere, dell'analisi della polvere, depositata dai mobili. E quindi il rischio paventato dai monitoraggi, che rilevano la concentrazione di fibre, nell'aria senza indicarne la qualità, non è potenziale, è un rischio reale. Qui analizzano la polvere, dei mobili. E quest'analisi avrebbe dovuto sostanzialmente essere un campanello di allarme per Olivetti perché evidenzia come la scarsa aderenza dell'intonaco di queste strutture, e il suo progressivo sgretolamento, faccia sì che le fibre di amianto si disperdano nell'ambiente di lavoro, e come si depositano sui mobili,

ahimè le fibre di amianto, previa respirazione si depositano anche nei polmoni dei lavoratori. Come reagisce Olivetti, e quali interventi mette in campo? Nel documento del maggio del 1987 indagine sulla situazione amianto, produzioni Pubblico Ministero, faldone 4 sezione manutenzione edifici, pagine 626 e seguente, si dà atto della stesura di una mano di intonaco dello spessore di un centimetro contenente fibra di rocce, nuova Ico piano terra, zona uffici, e nuova Ico, primo piano. Quando poi concretamente è stata fatta questo tipo di attività in realtà non è dato sapere, ci sono vari interventi, vi è un intervento sicuramente il 27 di febbraio del 1989, in cui si verificano le condizioni dello stato di intonaco applicato a suo tempo, e si sollecita l'applicazione di un fissativo per prolungarne la conservazione. Nel documento del 25 febbraio del 1991, sempre a pagina 744 stesso faldone, risulta che al primo piano, Nuova Ico, oltre alla mano di intonaco dell'86 c'è un'applicazione di adesivo nell'89. Mentre al piano terra dell'area Sixel la situazione, il documento che fa il punto sulla situazione dell'amianto del 26 febbraio del 1991 sempre a pagina 754 e seguenti, si dà atto di un'applicazione dell'adesivo negli anni 88 - 89, mentre nell'area uffici c'è un intonaco supplementare del 1986. Dopo il 1991 c'è una maggiore attenzione, si fanno interventi diversi, di incapsulamento, di interventi, che anche previsti dal 277 possono in qualche modo confinare questa situazione. Il documento che troviamo è che nel 5 luglio del 1994 che fa il

punto sulla situazione amianto, nella Nuova Ico, e che si trovava a pagina 1118 del faldone 4 Pubblico Ministero, sulla sezione valutazione ambientale, al piano terra zona uffici, lo stesso tipo di fissaggio dell'intonaco, nella parte non ristrutturata del primo piano, e quindi stessa mano di intonaco supplementare, con lana di roccia, nelle aree restanti, pur essendo presente un protettivo da base di colla vinilica, il famoso limpet. Applicato nel 198 per, si verifica che ci sono condizioni di aderenze tali, da ritenere necessaria la sua rimozione. In realtà la rimozione non è fatta se non in minima parte, e lo vedremo, se non per quei luoghi, in cui vi era stato a suo tempo l'intervento del sindacato.

Se già nel 1987 il politecnico rileva tracce di crisotilo nel famoso campione 3. 1 vuole dire che il famoso intomaco supplementare del 1986 non ha dato i frutti sperati, e quindi dal 1987 si sa benissimo che deve essere sostituito. Iniziative nessuna, fino a quando nel 1994 è Abelli, e il documento è del 22 di settembre del 1994 che si trova a pagina 1115 del faldone 2 a dirci che la finitura di amianto, non è in buono stato, e questo è un documento molto interessate, perché Abelli stesso dice che per questo fatto, teme un procedimento penale. Abbiamo diversi interventi, sempre con adesivo, in piano terra, area Sixtel, nel 1988 - 1989, e nient'altro. Ma già dai primi anni 90, l'intonaco, presentava condizioni di aderenza non Necessaria. La rimozione ovviamente sarebbe stato l' optimum e quella è la bonifica per eccellenza, il confinamento, è già un

qualcosa di secondario. Il confinamento consiste nella posizione di una paratia che faccia sì che venga confinato il materiale pericoloso, che deve essere associato ad un incapsulamento. Ma sicuramente non è idoneo il famoso fissativo, perché il fissativo come dicevamo aggrava la situazione, e fa sì che il soffitto aumenti il suo peso, e quindi ulteriormente appesantito, ceda molto di più se non fosse lasciato libero senza interventi Superiori. Di fronte a questa situazione che già nel 1987 evidenziava lo sgretolamento o dell'intonaco, occorreva a quel punto, fare frequenti ispezioni, visite visive, tese a verificare lo stato di conservazione dell'intonaco, e di questo non c'è traccia documentale, e soprattutto e nemmeno di questo c'è traccia documentale, avviare un programma di bonifica mediante quanto meno, confinamento se non ovviamente la rimozione. Quello che è stato fatto, è poco e è sbagliato, e solo nel 1995 per la nuova Ico, si avvia la bonifica cioè la rimozione dell'intonaco. E quando si inizia a programmare la rimozione dell'intonacatura dell'amianto, la situazione è quella veramente critica descritta nel documento del 22 settembre del 1994 a cui abbiamo fatto cenno nella sezione faldone 2 note scritte a mano. Nel frattempo apparentemente si sollecita l'attenzione e si evidenziano alcuni rischi relativi all'amianto strutturale. Però c'è sempre diciamo una tensione in azienda, tra quello che gli organi tecnici suggeriscono, ma ricordiamo che l'organo tecnico non è un consulente esterno, l'organo tecnico è

composto da persone che hanno anche ruoli dirigenziali apicali, e come tali sono destinatari propri di obblighi nei confronti dei lavoratori, in tema di salute e sicurezza. Questa tensione appunto tra l'organo tecnico e l'organo poi esecutivo, che sia amministratore delegato, oppure sia dirigente. In un primo documento del 1988, documento 188 nel faldone 18, che fa il punto sulla presenza di sostanze tossiche nocive, e l'igiene del lavoro, nonostante vi fosse già tutta questa preparazione, sugli interventi, sugli intonaci, sollecito del sindacato, non si trova nessun riferimento alla presenza dell'amianto strutturale. Nella riunione del comitato aziendale Ecologia, del 29 ottobre 1991 che si trova a pagina 251 e seguenti del faldone 14, presenti Tarizzo - Abelli e Preve, si dice " i rischi ledati all'amianto non esistono per le lavorazioni mentre esistono a livello ambientale, rivestimento soffitto, e per le operazioni di manutenzione, copertura in amianto , cementi amianto, e isolamenti tubazioni. Il comitato conviene sulla necessità opportunità di ristrutturazione dei reparti interessati, per procedere alla bonifica ambientale, ma in realtà si dice una cosa, e effettivamente poi succede così, si dice " gli interventi verranno effettuati, quando ci saranno delle ristrutturazioni". E quindi si conosce il problema, si conosce il problema dal punto di vista dell' igiene ambientale, e si rinvia a quando si faranno delle ristrutturazioni, comodamente appena ci sarà questa opportunità. Durante la riunione successiva del comitato aziendale ecologia del 14

aprile del 1992 è Abelli che rileva l'opportunità di procedere alla bonifica dell'officina San Bernardo capannone sud ed ex officina H. Soltanto poi nel 1983 Olivetti inizia a fare una ricerca di mercato, questo documento lo troviamo del faldone 21, e il documento è il 69, per fare queste bonifiche in particolare il capannone sud, e l'officina H, la mensa Ico. Fornero è lui che esegue questa ricerca di mercato, con indicazioni di alcune ditte tra cui la Fanes, a cui effettivamente sarà poi appaltata la bonifica. Sempre nel 1992 il comitato aziendale, ecologia, fa riferimento alla necessità di bonificare le ex officine H. Ma un mese dopo nei documenti di valutazione del rischio, del 4 di maggio del 1992 relativo alla parte delle ex officine H, occupate dalla Sixtel questo documento lo troviamo a pagina 303 e seguenti nel faldone 4, non si dice nulla, non si valuta il rischio. Nel frattempo mentre c'è questa tensione diciamo tra l'organo tecnico, e l'organo esecutivo, gli anni corrono, e i lavoratori continuano a lavorare nelle ex officine H, nella mensa, e nel capannone sud di San Bernardo. In realtà la bonifica è stata fatta, che era quella che era sollecitata dal sindacato nel famoso documento che abbiamo visto prima. Si fanno le prime bonifiche e questo risulta dall'allegato 30 della sezione F del faldone 2 del 15 di febbraio del 1991 si fanno le prime bonifiche con sostituzione dei pannelli in area ex mensa, ex alle macchine, del 1989, eripografia nel 1988. Questi sono esattamente i posti in cui il sindacato aveva segnalato la presenza di

amianto. Non si comunica al sindacato la presenza di amianto nelle altre aree, e né si provvede all'immediata bonifica, si provvede a porre rimedio, esclusivamente a ciò che il sindacato aveva chiesto e sottolineato. E quindi bonifica diciamo chirurgica. Questo è, tra l'altro nel caso segnalato dal sindacato, non vi erano monitoraggi allarmanti, situazioni particolari, materiale praticamente molto friabile, semplicemente appunto si procede per step proprio quando c'è una richiesta. La logica degli interventi e dei mancati interventi è chiarissima, è una richiesta su input esterno, è un intervento su input esterno, e è sicuramente una valutazione che non può essere che se non di carattere economico. Questo non spiegherebbe altrimenti il fatto che si è deciso di non bonificare la mensa Ico, fino a quando non si è potuto procrastinare questo intervento. Nella mensa Ico, c'era un monitoraggio allarmante, che è quello del 1997, è prossimo alle 20 fibre litro che il Dm94 individua come un inquinamento in atto.

Si aspetta il 2001 in occasione della ristrutturazione, e ecco, che sostanzialmente è chiaro il quadro, nel documento che abbiamo visto precedente si diceva aspettiamo la ristrutturazione, e così effettivamente è stato fatto. I monitoraggi non erano sicuramente tranquillizzanti sulla nuova Ico, ma sicuramente non potevano esserlo per la mensa Ico, nel quale già un documento del 13 febbraio dell'87, che abbiamo visto prima, a pagina 605 del faldone 2 risulta uno stato di conservazione dell'intonaco mediocre, ulteriormente

ribadito da un documento del 1992 nella sezione scritta a mano, a pagina 114 nel faldone 2, dove si parla di elevata presenza di fibre. Si noti gli allarmanti valori indicati nella comunicazione proprio del 9 marzo del 1992 dove gli allarmanti valori della mensa Ico, sono anche conseguenza dei famosi lavori fatti alla corsara, che hanno avuto uno strascico. Ma si poteva aspettare anche a bonificare la mensa Ico, così tanto tempo, si poteva aspettare anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 277 a bonificare la mensa Ico? I lavori avrebbero dovuto esprimere un risultato tranquillizzante? Assolutamente no, proprio perché il discorso che facevamo era quello di prima. Nella mensa Ico, non c'erano assolutamente attività lavorative, nella mensa Ico c'era un'attività assolutamente ricreativa, che tra l'altro non era limitata alla mezz'ora della pausa di udienza, ma abbiamo visto come ci fossero addirittura delle possibilità di fermarsi del tempo, una ricreazione quasi. Ma il 277 che cosa ci dice sull'attività di riposo del lavoratore anche esposto all'amianto? Che deve poter mangiare, riposarsi e fare la pausa senza avere il rischio da contaminazione da polvere di amianto. E quindi alla mensa Ico quanto doveva essere il valore rilevato per essere, per stare tranquilli? 0. Invece abbiamo visto come questo non era così, non era così fin da quando si sono iniziati a fare i monitoraggi, non era così dopo l'entrata in vigore del 277. Oppure si aspettano 10 anni, per iniziare la bonifica. Un capitolo a parte, merita la situazione di

San Bernardo, che obbiettivamente è sicuramente una situazione particolare.

GIUDICE - Non so se è un buon momento, perché vi vedo un po' tutti affaticati. Vi preciso che abbiamo dieci udienze di discussione, e quindi forza e coraggio.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - Io ho quasi finito questa parte.

GIUDICE - Tra gente che dorme, gente che va in bagno, colpita da improvviso...

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - mancano tre paginette su questa parte.

GIUDICE - Allora la lascio andare, e poi dopo dobbiamo fare una paura.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - Sì, dopo facciamo una pausa, perché questo è l'argomento è tedioso, quello successivo.

GIUDICE - Vi vedo afflitti, prego.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - No, quello dopo sarà molto peggio perché riguarda il nesso di causa, e quindi...

GIUDICE - Guardi sono l'unica che forse non si può muovere e ché è attenta, prego.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - Allora, su San Bernardo abbiamo sicuramente dei risultati che sono particolari. Abbiamo già dei documenti del 1987 in cui evidenziano i risultati dei campioni inviati dalla Ope, amianto nell'intonaco soffitto del capannone sud nell'officina, nei pannelli della controsoffittatura, del capannone centrale degli uffici Usai. Questo documento si trova sempre nella sezione, note scritte a mano, e 277 nel 1991 a pagina 1119 e seguenti nel faldone 2. Questo è proprio il luogo di lavoro dove prestava la sua

attività lavorativa il signor Costanzo. La situazione era che vi erano tubazioni a vista coibentate in amianto, su cui intervenivano le squadre di manutenzione, anche durante l'orario di lavoro, in quanto quasi sempre, se vi era un guasto, bisognava intervenire in urgenza. Le tubazioni di vapore erano rivestite in amianto, sotto forma di coppelle, e la squadra rimuoveva il rivestimento metallico, e staccava le coppelle di amianto, e si agiva poi sul guasto. Sempre nell'89 stessa sezione, a pagina 1122 Abelli risolvendosi ad Alzati prevede la necessità di un intervento con fissativo sull'intonaco del capannone sud, e tornano sempre questi interventi con il fissativo che non sono sufficienti, ma addirittura dannosi. Abbiamo poi dei monitoraggi fatti nell'aprile del 1988, che sono effettivamente di difficilissima lettura, anche perché sono effettuati senza misurazioni delle concentrazioni nel punto esterno. Non si capisce il perché, visto che in effetti era possibile. Per il capannone sud, non si pone il problema della tardività della bonifica, non è stato proprio fatto. Il capannone sud è tuttora coibentato sull'amianto. Abbiamo sentito il Dottore Silvestri in dibattimento, ma effettivamente basta guardare le fotografie presente in atti, per capire come vi sia una situazione disastrosa. Effettivamente si tratta di una cattedrale di amianto, così potremo definirla. Tutti i consulenti tecnici, anche gli esperti che sono intervenuti lo hanno definito uno dei siti più inquinati d'Italia. L'omessa bonifica è imputabile sicuramente alla gestione

Olivetti, fino agli anni 2000 e poi in realtà vi è un'operazione sulla quale probabilmente non si è indagati sufficientemente dal punto di vista anche penale, che è la cessione a questa the Wall che si è accollato diciamo il costo della bonifica ma che ovviamente è fallita sostanzialmente nell'immediatezza dell'acquisto.

Altra situazione che non è mai stata presa in esame, e mai sufficientemente, esplorata tanto più a livello di valutazione del rischio, anzi si può dire che è stata sempre ignorata, è quella relativa ai cunicoli di San Bernardo. In un documento del 1987 che allegato 13 sezione D del faldone 2 sempre note scritte a mano. Con varie tabelle in cui si identifica la presenza di amianto, non sono state prese in esame, assolutamente materiali di rivestimento degli impianti, tubazioni, rivestimenti di caldaia, e fasce tuberie, in quanto invece in quel caso era nota la presenza di amianto, anche perché vi erano corposi acquisti di materiali contenenti amianto, e lo vedremo dopo, sentito udienza il teste Faghino Solutore all'udienza del 4 febbraio ci diceva che era addetto alla manutenzione, e prendeva liberamente questi pezzi di ricambio, con le scatole su cui c'era scritto asbesto, i suoi mezzi di lavoro erano un seghetto ad esempio. E poi ci dice molto genuinamente, c'erano anche due deili di baderne (?). Due deili a identificare la quantità di pezzi di ricambio che si utilizzavano per questo tipo di lavorazione. Nella tabella appunto quando si parla di San Bernardo, non ci citano mai i cunicoli, dove invece

erano presenti tutti i fasci tubieri, che corrono sotto il comprensorio e che sono tutti coibentati in Amianto. La mancata individuazione dei cunicoli di San Bernardo, come luogo di esposizione all'amianto, è una grave omissione per chi ordinò e diresse il censimento dell'amianto già dal partire degli anni 86 e 87, ad esempio proprio l'odierno imputato Smirne. In conseguenza di questa omissione i cunicoli sebbene frequentati da addetti alla sorveglianza, da addetti alla manutenzione, non sono mai stati fatti oggetti di alcun monitoraggio ambientale, almeno fino al 1996. È nota la presenza di amianto sui fasci tubieri, è nota la presenza dei fasci tubieri, è nota la frequentazione degli addetti alla sorveglianza, e dei manutentori, ma non si fa mai un monitoraggio, forse non si considerava luogo di lavoro. La valutazione del rischio amianto del 4 maggio del 1992 su San Bernardo, pagine 260 e seguenti faldone 4 si cita la circolare del Ministero della Sanità dell'86 come sostanzialmente normativa sulla base della quale è stata fatta l'indagine con la quale si è individuato il capannone sud con presenza come luogo di amianto. Si ammette la presenza di amianto nella coibentazione dei fasci tubieri, nei cunicoli di servizio, fino a quel momento però esclusa da qualsiasi indagine e monitoraggio, ma in realtà si dice no, non c'è rischio, perché gli interventi del personale, sono di carattere sporadico. E invece non era vero, perché la presenza degli addetti alla sorveglianza non è sporadica, e non lo è per i manutentori, è quotidiana, e quindi andava valutare il

rischio, per tutti i lavoratori che intervenivano, e passavano in quei luoghi, gravemente deteriorati, e indicate le misure per prevenire l'inalazione, questo non lo fanno, o non valutano direttamente il rischio, oppure se lo valutano, lo sottovalutano, e quindi non applicano tutti quei presidi che sarebbero necessari per impedire un rischio per la sicurezza dei lavoratori come effettivamente c'è stato. Ancora nel 1996 e si trova questo documento che è del 2 settembre del 1996 nell'allegato 13 fascicolo Vignuta faldone 3 a firma della Dottoressa Arras relativo alla valutazione ambientale, aerodisperso, amianto aerodisperso sui cunicoli di San Bernando, evidenzia che i valori riscontrati, sono superiori alle 20 fibre litro. E chiede quali provvedimenti siano stati adottati vista la situazione di inquinamento in atto. E l'intervento adottato sostanzialmente è stato nessuno. Abbiamo poi degli ulteriori monitoraggi in cui ci sono degli sforamenti. I valori di concentrazione a bocce ferme, si ribadisce, erano tutt'altro che bassi, però nessun intervento né di confinamento, sulle tubazioni, né nessun tipo di intervento viene fatto. E anche il nostro manutentore Faghino Solutore richiesto ma qualcuno vi aveva parlato della pericolosità di questo materiale? Vi aveva dato qualche indicazioni? Avevate fatto dei corsi? E lui ci dice " certo, nel 1987". Lei inizia a parlarci della Manital ma prima della Manital no, e dopo la Manital, lui disse me si era tenuto le mie mascherine, e quindi le me mettevo. L'unico periodo in cui è stato informato, formato e gli hanno fornito

la strumentazione idonea, a effettuare quegli interventi, e ci parla di Glove bag ci parla di tutta una serie di attività anche soltanto per intervenire, non parliamo di bonifica. Allora lasciamo una situazione così come è, ne non decidiamo di bonificarla, ma allora di lì non ci deve passare più nessuno, e se qualcuno ci passa deve avere l'idonea strumentazione e gli idonei protettivi per poter frequentare quel luogo, e sicuramente devono averla, deve averla chi interviene direttamente sulle tubazioni tra l'altro tagliandole, magari i pezzi di ricambio a misura con il seghetto. E questa è la prima parte, è finita.

GIUDICE - Sì, sì, sospendiamo.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - Facciamo una pausa?

GIUDICE - Allora, 11 e 28, un quarto d'ora.

Si dispone una breve sospensione del procedimento.

GIUDICE - Quando siamo tutti seduti cominciamo. Prego Pubblico Ministero.

P.M. (DOTT.SSA TRAVERSO) - Benissimo a chiusura di questo discorso sulle condizioni di esposizione a materiali contenenti amianto, depositeremo una memoria che sostanzialmente analizza quanto hanno sostenuto in udienza i consulenti tecnici delle Difese degli imputati e del responsabile civile, e per ogni affermazione effettuata sulle condizioni di esposizione e sulla presenza di materiali contenenti amianto nei

vari siti, e edifici, si diciamo, sono contrapposte quelle che sono state le evidenze processuali. Al termine comunque di questo lungo excursus si può comunque dire che quello che avevamo già accennato all'inizio, ossia che proprio l'analisi documentale anche dei monitoraggi che sono stati fatti, ha evidenziato come tutti questi monitoraggi siano stati effettuati sostanzialmente a bocce ferme. E in nessun caso siano stati effettuati interventi su attività di manutenzione su parte di impianto, e strutture coibentate con amianto. Non sono state poi esaminate da parte dei consulenti tecnici tutte le esposizioni che pure abbiamo visto prima, con effettuate con l'impiego di manufatti contenenti amianto, quali elementi ausiliari dell'attività produttiva, e quindi guarnizione, cartone di amianto, fibretta di amianto, guanti in amianto. Anche se come abbiamo visto più fonti ne indicano l'utilizzo anche in tempi molto recenti. E si fa riferimento alla recente documentazione depositata in cancelleria il 7 di giugno del 2016 perché una nuova ricerca effettuata presso l'archivio della società italiana amianto, che ovviamente di anno in anno viene incrementato da un'ulteriore analisi di fattura, nel frattempo rinvenuta, e catalogate, hanno messo in evidenza come acquisti di materiale, l'ultimo che abbiamo rinvenuto sono 116 chili di cartone amianto, extra 5 millimetri del 6 di luglio del 1984 che è abbastanza diciamo particolare, se consideriamo che a metà degli anni 80 c'era già un'attenzione rispetto alla pericolosità di

questo materiale che non può essere certa quella che esisteva nei primi anni 60. E quindi nonostante la conoscenza della pericolosità di questo materiale, viene sostanzialmente ancora fatto un acquisto di questa entità, che fa il pari con l'applicazione che abbiamo detto prima dell' impet. E quindi in questo senso depositeremo memoria. Ovviamente dopo avere trattato delle condizioni di esposizioni, a materiali contenenti amianto, da qualunque fonte provengano, e quindi produttiva piuttosto che strutturale piuttosto che accessoria, appunto con l'utilizzo di quel materiale a cui abbiamo fatto appena cenno, ovviamente bisogna stabilire se tra l'esposizione che è a nostro parere certa dei lavoratori esposti e dei lavoratori che sono compresi nei capi di imputazione, sussista il nesso di causalità rispetto alle condotte tenute dagli imputati. La trattazione dibattimentale, si è concentrata per diverse udienze, su questo punto, e in particolare nel corso di due udienze, che sono quella del 28 di aprile, del 2016 e del 16 maggio si è concentrata su di alcune questioni, che sono molto rilevanti per verificare la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione lavorativa sostanze contenenti amianto, e l'insorgenza delle patologie tumorali contestate, e in specie del mesotelioma maligno, perché poi su questa si è concentrata l'attenzione di due dei consulenti tecnici. Si tratta ovviamente del dibattito intervenuto, dibattito impropriamente, nel confronto intervenuto tra il consulente di parte, professore Magnani, e il

consulente tecnico del responsabile civile, ingegnere Zocchetti.

Le conclusioni dei due consulenti, sono state apparentemente divergenti, perché apparentemente, perché in realtà lo vedremo, l'ingegnere Zocchetti a sostegno della deviazione del modello che è stato elaborato dopo una serie di studi epidemiologici dagli studiosi, ha portato elementi che a nostro parere costituiscono nient'altro che un'opinione personale non basata su delle evidenze scientifiche. Ci dobbiamo per l'individuazione di questo problema, basare anche, anche se non solo, su quelle che sono state le conclusioni espresse anche in tempi molto recenti dalla giurisprudenza di legittimità. Nella memoria sono riportati alcuni brani di sentenze recentissime, un pochino meno recenti diciamo dal 2015 al 2012, la sentenza che sicuramente in tempi recenti ha fatto il punto e costituisce una summa a cui riferirsi anche sulla conoscenza dei fonemi che coinvolgono questo tipo di tumore, che sicuramente non sono facilissimi anche, di facilissima lettura anche a livello scientifico, è la sentenza emessa in occasione dell'esame dei comportamenti degli imputati, che erano accusati di avere cagionato malattie professionali, mesotelioma e tumori polmonari, ai cantieri navali di Palermo, e si tratta della sentenza Lametti più altri, della Sezione Quarta, ed è la 11128 del 2015. A questa ne è seguita un'altra immediatamente successiva nel 2016, che è sicuramente meno analitica di questa sentenza, e che abbiamo comunque citato nella memoria.

Io ora ovviamente non tedierò tutti con la lettura di questa sentenza, sia pure sicuramente molto interessante, alcuni principi per a spot che traggo da questa sentenza sono ovviamente dopo che ci dice che queste patologie tumorali, carcinoma del polmone, mesotelioma, devono considerarsi dosi correlate, ci dice " ne consegue a prescindere dall'individuazione della dose innescante, le esposizioni successive, e quindi le ulteriori dosi aggiuntive, devono essere considerate concausa dell'evento, proprio perché abbreviano la latenza, e anticipano di conseguenza l'insorgenza della malattia, accorciano la latenza, e gravano la patologia nei casi estremi, anticipano la morte". Ci dice anche varie cose interessanti, che poi sono in realtà il frutto e il prodotto di tutta un'elaborazione giurisprudenziale, che va sostanzialmente dalla sentenza Franzese, per passare dalla sentenza Cozzini, e poi essere riviste dalle sentenze successive. ci dice anche che il metodo di analisi da utilizzarsi nei casi di malattie professionali, nei quali ci si confronta necessariamente con delle realtà, che non sono, non si sono verificate in tempi, e nelle situazioni che non si sono verificate in tempi recenti. In cui le normative prevedano tutta una serie di operazioni da effettuare, anche per valutare il tipo di attività lavorativa, per valutare le esposizioni. E quindi l'analisi che deve compiere l'interprete, e quindi in prima battuta il Pubblico Ministero, e poi il Giudice, nell'approcciarsi a questi casi, è un metodo di analisi indotto

ovviamente da questo problema di cui parlavamo, basato sulla ricostruzione ex post, anche in via detuttiva della porta di esposizione all'amianto. E quindi tutta una serie di, sostanzialmente elementi che vanno a comporre questo quadro di esposizioni, che sono composti ovviamente, dalle stesse dichiarazioni dei lavoratori, da quella scarsa documentazione, che normalmente si trova, e da quelli che possono essere i valori stimati, per quel tipo di operazione, attraverso l'uso di banche dati. E è la cosa che è successa nel nostro processo. Nel nostro processo però siamo un pochino più avanti, rispetto a questa situazione, perché abbiamo un corpus di documenti interni, che effettivamente è raro per processi di questo tipo.

Quindi rispetto a quella affermazione che la Corte ha fatto, e quindi la rilevanza sostanzialmente dell'esposizioni successiva, abbiamo degli step che a livello scientifico divulgativo, dobbiamo tenere in conto, e li dobbiamo tenere in conto anche per esaminare quelle che saranno poi, che sono state le affermazioni fatte dall'ingegnere Zocchetti in contrapposizioni apparente con quelle del professore Magnani. Allora un primo step è rappresentato dal quaderno della salute, il quaderno del Ministero della Salute numero 15 del maggio - giugno del 2012 che è una pubblicazione scientifica divulgativa, accessibile insomma a chiunque però sicuramente dotata e fornita di una certa autorevolezza che si intitola stato dell' arte prospettive in materia di contrasto alla patologia asbesto correlate a pagina 41 precisa "sebbene alcune caratteristiche della

relazione dose /risposta siano tuttora perfettamente note del problema a cui ci riferiviamo, cioè che effettivamente l'analisi di queste patologie, presenta tutta una serie di aspetti ancora sicuramente non chiariti, non chiari per noi giuristi, sicuramente ma anche non chiariti a livello scientifico. Non vi sono tuttavia dubbi sull'esistenza di una proporzionalità da dose cumulativa, e occorrenza di mesotelioma. Tale relazione è supportata da rassegne della letteratura scientifica, e da revisione sistematiche metanalisi. L'aumento di incidenza di mesotelioma, dovuto ad un periodo di esposizione ad asbesto è proporzionale all'ammontare di esposizione, e è una potenza del tempo trascorso da quando l'esposizione è avvenuta. L'aumento dell'incidenza (riassunto) è l'accelerazione del tempo all'evento, sono fenomeni inestricabilmente connessi, in ambito strettamente scientifico dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione in merito appare definita. È importante ricordare che c'è accordo nella comunità scientifica che non sia possibile fissare un livello di soglia al di sotto del quale non vi sia rischio di mesotelioma". E quindi a questo punto abbiamo il dibattito scientifico sopito, nessuna incertezza. Risulta radicata presso la comunità scientifica la legge che prevede la protrazione dell'esposizione ad amianto, espliciti un processo di accelerazione nel processo di cancerogenesi, anche e non solo però, dopo l'iniziazione. Nel 2016 come dicevo ci sono diverse pronunce che si inseriscono in questo alveo, tracciato dalla sentenza del 2015 e si tratta ad

esempio della sentenza 2579 del 2016. La giurisprudenza anche precedente si fa riferimento ad esempio alla sentenza Marchiorello, alla sentenza Ramacciotti più altri, e tra l'altro in questa sentenza, una nota di colore, si può notare come anche nella sentenza tra l'altro della Corte del 2015 si fa riferimento sempre agli stessi consulenti, cioè si tratta di quanto riferito dal consulente Professore Magnani, il consulente Professore Pira. Addirittura nella sentenza del 2015 si fa riferimento al confronto Silvestri - Cottica. E quindi diciamo che l'analisi fatta dalla giurisprudenza è un'analisi che prende anche in considerazione quelle che sono già state, e sono state alcune delle critiche, e dei temi con cui ci siamo dovuti confrontare in questo procedimento. Una sentenza che io trovo veramente interessante, ma non la cito diciamo per tediare, ma per comprendere quelle che sono le affermazioni dell'ingegnere Zocchetti, è una sentenza veramente molto interessante, che è la Batstistella, che è una sentenza sempre ovviamente nella sezione quarta, del 21 di giugno del 2013 che fa il punto sui criteri di accertamento del nesso causale, proprio a seguito della sentenza delle sezioni unite, Franzese. Perché è utile ai nostri fini? Perché ci dice che la sentenza delle Sezioni Unite, ovviamente non esclude che i coefficienti medio e bassi, frequentista, per tipo di eventi, rilevati delle leggi statistiche corroborati dal positivo riscontro probatorio condotto secondo le cadenze più tipiche della più aggiornata critterologia medico legale circa la sicura non

incidenza del caso di specie, di altri fattori interagenti in alternativa possono essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento, e quindi un primo punto. Legge statistica può essere utilizzato unitamente ovviamente, al corredo probatorio. Pertanto dice che escluso che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario, soltanto leggi scientifiche universali, e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo ad uno, ossia alla certezza, per giacché si accerterebbe di assicurare un garantismo nichilista, occorre riferirsi a ragionamento inferenziale, dettato in tema di prova indiziaria ex articolo 192 che in tema di valutazione della prova, ci dice che bisogna ponderare attraverso l'analisi di tutto il complesso probatorio quelli che sono, e l'esclusione di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, e tutta una serie di altri elementi. Dice sicché è la Cassazione consapevole del carattere probabilistico delle leggi scientifiche, ma le stesse servono in uno con quelle statistiche, e le massime generalizzate di comune esperienza a dare credibilità razionale all'accertamento del nesso. Infatti interessa al diritto l'individuazione della condizione necessaria dell'evento e non di quella sufficiente, cioè l'insieme delle condizioni che rendono inevitabile un risultato, condizioni che nemmeno le leggi scientifiche cosiddette universali in molte ipotesi sono in grado di esprimere senza per quello si dubiti della sua intrinseca razionalità, cioè

si dice diamo spazio anche a tutti degli schemi di spiegazione delle leggi che ci spieghino i fenomeni che non siano soltanto di carattere universale, altrimenti sostanzialmente non diremo mai che esiste il nesso di causa. E quindi diciamo che l'apporto delle leggi probabilistiche, statistiche, è il più frequente in campo medico legale, e il nostro è un campo medico legale, per verificare la sussistenza del nesso di causa. Ci dice la Cassazione valutiamo però ex articolo 192 unitamente a tutti gli altri elementi che emergono nel processo, e quindi in primis con l'esposizione dei lavoratori a materiale contenenti amianto, l'anamnesi, le testimonianze, i colleghi di lavoro, e tutta la documentazione che noi abbiamo.

Quindi ricapitolando, la via da percorrere che che dobbiamo sempre tenere presente per collocare le osservazioni dell'ingegnere Zucchetti, sono sull'effetto acceleratore, risulta radicato presso la comunità scientifica la legge che prevede che la protrazione dell'esposizione all'amianto, effettua accelerazione sul tempo all'evento, e non necessariamente sul processo di cancerogenesi, ma sicuramente sul tempo all'evento. La natura delle leggi scientifiche, che tipo di legge è, che ci dice e che ci parla dell'accelerazione del tempo all'evento, le la legge scientifica che prevede l'aumento dell'incidenza di mesotelioma, in funzione della durata, e dell'intensità dell'esposizione è di tipo probabilistico, quella che invece descrive l'equivalenza tra l'aumento del tasso di incidenza, e l' anticipo dello sviluppo della

malattia per coloro che si ammalano, è una legge deterministica, una legge deterministica, è quella sostanzialmente causa effetto, e quindi una legge di tipo matematico. Quali sono gli elementi utili, fattuali, a caratterizzare il ruolo dell'esposizione recenti ediziali l' anamnesi, l'intensità sul grado relativo, il problema principale che ha evidenziato il Ct di parte Zocchetti è l'impossibilità di verificare sostanzialmente, però questo fenomeno che abbiamo descritto del tempo all'evento, sul singolo caso di mesotelioma. E questo approccio però, questa censura, parte sostanzialmente da un'ottica errata, un approccio errato. La legge statistico deterministico, statistica probabilistica serve all'interprete ossia in ultima analisi al Giudice per capire come funziona il fenomeno, e per comprendere il nesso causale. Ecco che allora le consolidate teorie epidemiologiche, che esprimono in questo caso una vera e propria relazione matematica, e che vedono le due conseguenze che abbiamo visto in dibattito, e ben spiegate da tutti i tecnici, ossia a maggiore esposizione, maggiore incidenza, ossia più (inc.) e anticipazione del tempo all' evento, servono per verificare al decorso causale, nel caso singolo, e sono funzionali, come tra l'altro le leggi scientifiche universali di copertura, per comporre il quadro probatorio ex articolo 192, che contribuisce appunto a dare credibilità razionale al ricerca del nesso eziologico. Il dibattito tra consulenti si è concentrato sostanzialmente su di un ipotetico aggiornamento della letteratura scientifica

che avrebbe superato a dire così del consulente del responsabile civile, tutto il corpo relativo alle conoscenze espresse tra l'altro nella terza consensus conference italiana. Consensus Conference a cui ha partecipato non solo il professore Magnani, ma anche l'ingegnere Zocchetti, aderendo in toto al documento che è stato stilato in esito a questo diciamo, a questa serie di incontri nel gruppo di lavoro, perché non è che si sono visti una volta, le discussioni sono state ampie e approfondite, e che hanno tra l'altro in sede di consensus conference esaminato anche tutta una serie di critiche, che lo stesso ingegnere Zocchetti aveva espresso alla seconda consensus conference. Allora, la terza consensus conference, ha affrontato tutta una serie di argomenti che richiamo nella memoria e non sto a indicare, e ci aveva detto un aumento dell'esposizione che comporti un aumento di incidenza della popolazione bersaglio, implica necessariamente l'accelerazione del tempo all'evento, poiché la relazione, tra aumento dell'incidenza, e accelerazione del tempo, è matematicamente determinata. E quello che avevo detto prima, cioè la relazione di tipo... la legge è una legge di tipo deterministico, causa - effetto. In conclusione la terza consensus conference aveva puntualizzato questo interrogativo che era stato sollecitato proprio dall'ingegnere Zocchetti. Un incremento dell'esposizione causa anticipazione nell'occorrenza di mesotelioma tra gli esposti, oltre che ad un aumento dell'incidenza, precisa che la terza consensus conference, che è stato spesso confuso questo

tema, un incremento dell'esposizione a breve latenza, aveva notato come in conseguenza di questa confusione, molti autori hanno studiato la relazione tra esposizione accelerazione del tempo all'evento, studiando la latenza, nei casi che si verificavano tra lavoratori con diverse esposizioni all'amianto, e aveva affermato che questo approccio era sbagliato. Dopo avere analizzato perché, aveva concluso però così " l'idea che l' accelerazione del tempo all' evento possa essere misurata attraverso la latenza media, sarà traente ma è sbagliata, allo stesso modo, è sbagliato riferire che se non vi sono modifiche della latenza, non vi è nemmeno accelerazione del tempo all'evento. E ciò perché un incremento nell'esposizione che causi un incremento nell'incidenza implica necessariamente l' accelerazione del tempo all' evento". E questo è sostanzialmente quello che la terza consensus conference aveva prodotto anche sulla base di tutta una serie di critiche e motivate dell' ingegnere Zocchetti. In dibattito a questo punto sembra sopito, tutti d'accordo. Anche perché appunto c'è stata questa analisi particolare. In realtà a questo punto un po' il dubbio che le critiche successive siano frutto strumentale, rispetto ad un incarico futuro, come consulente di parte, sorge spontaneo, l'ingegnere Zocchetti cambia idea, e muove nuove critiche, ovviamente non in sede di consensus conference, lui dice ci ho pensato, ma non che è durato un giorno, il consensus conference, anche perché le problematiche da lui sollevate sono state analizzate molto diffusamente,

con una nuova lettera, la medicina del lavoro fa tutta una serie di critiche che richiamo nel testo, che non sto a dire. Ma che sostanzialmente la critica principale è ricordato di nuovo che l'anticipazioni allora tempo agli eventi è un fenomeno di tipo epidemiologico, ma che tipo di legge è non ce lo dice, di gruppo popolazione, che ha lo stesso significato e valore concettuale del rischio relativo oppure di altra misura di frequenza relativa oppure di impatto, ci si deve chiedere, ed eventualmente a quali condizioni se l' accelerazione possa essere estesa al singolo specifico soggetto. E che cosa dice Zocchetti, la risposta della letteratura di medito è del tutto negativa, i risultati epidemiologici, statistici sull'accelerazione non si applicano al singolo individuo, cioè allo specifico signor X. Nella memoria c'è tutta una spiegazione diciamo più tecnica rispetto a questa considerazione dell'ingegnere Zocchetti. Ma si deve ribadire come il punto di partenza che è erroneo, l'accelerazione del tempo all' evento, non è un fenomeno che deve essere dimostrato nuovamente per il caso singolo, la legge statistica, in questo caso si tratta di una legge deterministica con il rapporto causa effetto, è un supporto per comprendere il caso singolo. Il signor X, non rientrerebbe nella legge statistica, probabilistica, quello che si vuole se ad esempio cambiassero i dati di partenza, dovremmo immaginare ad esempio che uno dei nostri lavoratori invece di essere esposto all'amianto indiscriminatamente, senza indossare mezzi di

protezione senza avere aspiratori, senza avere i presidi necessari per impedire il contatto con l'amianto, fosse stato esposto con diciamo gli indumenti particolari, con la mascherina, cosa che non è successa. Allora se unico tra tutti i lavoratori, avesse usato tale protezione in modo da renderlo immune all'azione dell'agente patogeno, allora sì, per il signor X che non rientra nella serie di persone che vengono esaminate proprio per verificare se quella legge si può applicare a quel gruppo di persone, non rientrerebbe nel modello, e quindi bisognerebbe provare per lui, che effettivamente c'è stata un'azione dell'agente patogeno. Il fenomeno osservato, invece anticipazione del tempo all'evento, si verifica sempre e comunque, e copre anche il caso singolo. La legge deterministica come abbiamo visto, e come ci dice la Cassazione, è uno di quegli elementi, uno di quegli elementi, che va a comporre il puzzle del nesso di causa, unitamente agli altrimenti elementi processuali. Se aderissimo a questa impostazione, dovremmo ogni volta ad esempio dovere provare con riferimento ad un singolo caso, parliamo ad un incidente stradale, ad esempio esiste la legge di gravità, e quindi il signor X che ha avuto l'incidente non fosse in quel momento libero di fluttuare nell'aria, ma la legge di gravità copre anche il signor X, in quanto uomo che vive sulla terra, non è che ogni volta dobbiamo provare la presenza delle leggi fisiche fondamentali. È tutta una serie di fenomeni che sono stati studiati, e che sono patrimonio di comune conoscenza.

Abbiamo visto, io mi richiamo poi alla memoria, e una cosa che ci aveva detto il professore Magnani durante l'udienza del 18, è che molto interessante e è questo, che questa è l'annotazione diciamo di base, che ovviamente quello che non è lo scienziato, può fare in questo caso, cioè un'annotazione del fatto che il metodo è sbagliato in questo caso. Ma anche dal punto di vista scientifico, effettivamente il professore Magnani ci ha parlato dell'utilità e della centralità del risultato sperimentale, popolo per la medicina. La medicina che si basa e che si fonda sull'evidenze sperimentali, è una medicina che è basata sull'evidenza, contrapposta alle medicine basate sulle opinioni, e costituisce il paradigma dell'applicazione all'individuo, del risultato medio, del gruppo a cui il soggetto appartiene. L'alternativa qual è? È quel nichilismo, il garantismo nichilista che abbiamo visto prima essere della Cassazione, cioè la Cassazione dice, se noi prendiamo a base il riferimento alla certezza assoluta, non riusciremo mai a provare il nesso di causa. Ma anche di quella affermazione che aveva riportato il professore di Berri, che in questo caso, secondo me è proprio calzante, le sole opzioni che sembrano o basarsi sugli effetti di gruppo, oppure trattare essenzialmente un individuo, come membro di gruppo, oppure di considerare il problema insolubile, cioè se non ti riferisci alle evidenze scientifiche a quel punto alzi le mani, e dici va bene, chissà che cosa può essere questo tipo di malattie che devo trovare.

Nel corso del dibattimento, e in particolare durante l'udienza del 16 maggio l'ingegnere Zocchetti si è spinto apparentemente molto oltre le considerazioni che aveva fatto in sede di sostanzialmente critica alla terza consensus conference. O meglio in realtà probabilmente le ha rese soltanto un po' più fumose, ad uso e consumo di noi poveri giuristi, che si devono confrontarsi con concetti che sono sicuramente di difficilissima interpretazione, perché quello è un dato di fatto su cui diciamo non possiamo... Allora sostanzialmente lui è d'accordo con il fatto che è una conclusione della consensus conference, che ad un aumento dell'incidenza, ad un aumento delle posizioni, corrisponde non solo un aumento delle incidenze, ma anche una diminuzione del tempo necessario a raggiungere un predefinito livello di incidenza del mesotelioma, e qui era d'accordo. Questo livello, questo cioè la maggior, l'anticipazione sostanzialmente del tempo all'evento, non comporterebbe alcuna anticipazione dell'evento a livello individuale. E quindi l'affermazione della terza consensus conference, di circa la corrispondenza dell'aumento dell'incidenza, e l'accelerazione del tempo all' evento, forse non è stato più d'accordo. E dico forse perché in realtà poi dagli elementi portati, non è chiarissimo. Lui dice non ci sono sostanzialmente osservazioni empiriche su questo fenomeno, ma su questo mi richiamo un po' a quello che aveva detto il professor Magnani, e troviamo quanto ci ha spiegato il professore a pagina 183 delle trascrizioni, in cui ci aveva detto noi dovremmo avere

la possibilità di riesporre lo stesso gruppo di soggetti due volte misurando due volte la frequenza di patologia. Forse si può fare per il raffreddore, certamente non si può fare per le conseguenze all'amianto. Ma in realtà ai nostri fini è proprio l'ottica che è sbagliata. Noi dobbiamo dire ma quella persona rientrava in quel tipo di popolazione, per la quale si è fatto quel ragionamento. Per e quindi lavoratori esposti all'amianto, sì. Se sì il signor X è coperto dalla legge di tipo generale. L'esempio che l'ingegnere Zocchetti utilizza per farci comprendere meglio le sue affermazioni è quello relativo ad un immaginario gruppo di camionisti, quelli che guidano poco, e quelli che guidano tanto. Intanto di questo esempio dei camionisti, che poi vedremo in realtà verosimilmente non si discosta questo Ipotetico diciamo corte dei due camionisti da quello che è il modello generale che è stato ipotizzato in sede di consensus conference. Ma perché è un modello epidemiologico che è studiato sui testi dell'epidemiologica moderna fin dagli anni 40. Ma il nostro gruppo immaginario di camionisti, intanto non sappiamo che gruppo sia, in che senso, poco, poche ore, pochi giorni, e quelli che guidano tanto, tante ore, tanti giorni. Nel suo esempio lo stesso numero di incidenti stradali, viene raggiunto prima, da quelli che guidano tanto, ma non esiste anticipazione di nessun fenomeno biologico, necessariamente, perché un incidente stradale, non è un fenomeno biologico, è un evento istantaneo, che dipende da un numero indefinito di variabili, il comportamento

altrui, la stanchezza maggiore, la minore o maggiore abilità, le condizioni di manutenzione delle strade. In questi gruppi immaginari, secondo Ct gli incidenti avverranno prima del gruppo di chi guida tanto, ma siamo sicuri, siamo certi le proporzioni dell'incidente non rimanga uguale, oppure chi guida tante ore, non abbia un incidente dopo chi guida poche ore. E quindi vi sia addirittura una legge inversa, quella che noi osserviamo nel caso dell'esposizione all'amianto. Potrebbe anche succedere che chi guida tanto faccia sì, che la maggiore esperienza di chi guida tanto, faccia sì che gli incidenti siano minori rispetto a chi guida poco. Si tratta ovviamente, di fenomeni incomparabili, primo perché la malattia è ovviamente un fenomeno diluito nel tempo, l'incidente è un evento istantaneo, ma anche diciamo lasciare l'esempio dell'ingegnere Zocchetti, così come diciamo effettivamente ideato, l'esempio di Zocchetti non dimostra affatto che non c'è anticipazione del tempo all'evento, ma soltanto che la latenza media dell'evento, non è una misura di questa anticipazione, e sono proprio queste le considerazioni della terza consensus conference. Al contrario questa bizzarra teoria dell'ingegnere Zocchetti sui camionisti, che fra l'altro appunto soltanto apparentemente si discosta da quanto evidenziato già dalla seconda consensus conference, rimane comunque il fatto che siano sbagliati i dati partenza, rimane confinata nel mondo delle opinioni personali. Le sentenze della Cassazione che cosa ci dicono, che per utilizzare, per verificare la sussistenza del nesso di

causa, possiamo usare tutto, legge probabilistiche, legge scientifiche, leggi matematiche, ma non le opinioni personali, quello no. È questo è proprio il caso della teoria dell'ingegnere Zocchetti, al contrario quanto esposto dal professore Magnani, appare nient'altro che la rappresentazione del fenomeno che viene riassunto nella legge deterministica con relazione matematica di causa effetti. Tra l'altro evidenziata dal Ct Pubblico Ministero Magnani a partire anche dai dati reali. Il professore ci ha fatto vedere, dicendo, facendoci vedere che il fenomeno è sempre lo stesso, una schematizzazione di uno studio che è fatto sui residenti in una cittadina mineraria dell'Australia occidentale, a partire da uno studio del 1998. E qui si vede che il fenomeno evidenziato è sempre quello che è descritto dalla nostra legge di tipo deterministico, nel caso in esame il nostro fenomeno deve essere valutato unitamente a tutti gli elementi che sono stati riscontrati, e sono presenti nel processo, l'uso di amianto per tutto il periodo lavorativo, l'assenza di impianti di aspirazione, l'assenza di dispositivi di protezione individuale, l'assenza di compartimentazione tra le elaborazioni, anche quelle maggiormente pericolose. L'esposizione all'asbesto strutturale per tutto il periodo lavorativo. Tutti i comportamenti riconducibili agli odierni imputati, a vario titolo di responsabilità ovviamente, che hanno determinato l'insorgere delle malattie, così come evidenziate anche dall'analisi dei consulenti tecnici, Roncalli e Bellis. Due parole brevissime di un secondo sul tumore polmonare. Si

è molto parlato dei criteri di Helsinki del fatto occorrerebbe una valutazione per essere certi che quel tumore sia dipendente da esposizione ad asbesto di una misurazione dei corpuscoli di asbesto per grammo di tessuto polmonare secco. In realtà questo è soltanto uno dei criteri che ha formulato, che sono stati formulati durante appunto dagli studiosi che hanno partecipato al consensus di Helsinki del 1997 che sono stati poi proposti successivamente nel 2014. Cioè la misurazione va a sostanzialmente coprire quei casi in cui non si dispongono di informazioni... Non si dispone di informazioni sull'esposizione, cioè si dice per sapere se il tumore polmonare deriva dall'esposizione all'asbesto, tu devi valutare se c'è stata esposizione, attraverso l'anamnesi, le testimonianze, insomma comunque le dichiarazioni dei colleghi di lavoro, eccetera. Se tu non hai sostanzialmente queste informazioni, allora devi poter esaminare il tessuto polmonare. Ma evidentemente non è il nostro caso, e tra l'altro nel nostro caso c'è anche un altro aspetto, e io parlo esplicitamente della patologia del signor Riso, vi era un'asbestosi, che era presente, riconosciuta dall'Inail fin dal 2009. Allora l'asbestosi, se è vero che il tumore polmonare ad asbestosi non devono andare per forza insieme, ma sicuramente l'asbestosi è un forte indicatore di esposizione ad asbesto, in questo caso effettivamente era presente. Altra cosa che abbiamo analizzato abbastanza velocemente con l'apparato dei consulenti, è stata l'associazione tra fumo di sigarette ad amianto.

I risultati a cui è pervenuta la letteratura scientifica è che sostanzialmente l'amianto e fumo di sigaretta interagiscono aumentando il rischio di tumore polmonare tra i soggetti esposti, entrambi i fattori operano indipendentemente unendo un effetto tra l'additivo e moltiplicativo, che quindi potenzia gli effetti rispetto a quanto avrebbero fatto l'esposizione al singolo cancerogeno. Nel nostro caso, il signor Risso era un fumatore quanto meno fino a metà degli anni 80, e quindi sicuramente anche per lui vale questa relazione scientificamente determinata, e quindi la legge scientifica di copertura, che è applicabile anche al caso del signor Risso.

PUBBLICO MINISTERO (DOTTORESSA LONGO)

P.M. (DOTT.SSA LONGO) - Passiamo ora all'ultimo degli argomenti. Le posizioni di garanzia.

Iniziamo con due citazioni brevissime, secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, cito testualmente un brano della sentenza Montefibre "un soggetto è titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso una uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso incarico". E questo riguarda i datori di lavoro. Secondo passaggio sempre tratto dalla sentenza Montefibre, inoltre "i titolari della posizione di garanzia devono essere per forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi, il che non significa che dei poteri impeditivi

debbano essere forniti direttamente il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei, a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato, per l'operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica". E questo riguarda le posizioni dei dirigenti. Chi aveva nel nostro caso il potere di impedire l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto e aveva il dovere giuridico di farlo, in quanto titolare della posizione di garanzia? Ovviamente in primo luogo il datore di lavoro, e poi anche i dirigenti, nei limiti dell'attribuzione connesse alle loro posizioni di garanzia originarie. E di quelle eventualmente loro delegate dal datore di lavoro. Ma qui in realtà il problema della delega non riguarda tanto i delegati, quanto la difesa che riteniamo verrà svolta dai deleganti. Perché i delegati qui erano anche titolari, e lo diciamo subito, di posizioni di garanzie Iure proprio, e quindi il problema della delega è un problema che da quanto gli riguarda non è di così fondamentale importanza.

Il datore di lavoro, il datore di lavoro in una società di capitali dovrebbe essere a rigore di logica e lo è secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'intero consiglio di amministrazione. Nel nostro caso però la sentenza che ha definito l'udienza preliminare ha stabilito che alla luce dei poteri amplissimi e dell'autonomia pressoché assoluta riconosciutagli dallo statuto societario, in Olivetti, e nelle società consociate, il datore di lavoro, è soltanto

l'amministratore delegato, oppure gli amministratori delegati. E questo è vero, avevano senz'altro dei poteri amplissimi, leggiamo gli statuti, e lo vediamo, e questo ci semplifica di molto il lavoro, riduce decisamente i tempi di questa discussione. Si tratta infatti soltanto di delimitare l'area di responsabilità tra datore di lavoro e dirigente, titolare dell' autonoma posizione di garanzia, oppure eventualmente delegato, ma ripeto titolare di autonoma posizione. Un'altra citazione, e è l'ultima, il garante è il gestore del rischio, e esistono diverse aree di rischio, e distinte sfere di responsabilità che dipende dal rischio che si è chiamati a governare. La citazione è di un passaggio della sentenza Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, ma il concetto lo ritroviamo in moltissime altre sentenze della Suprema Corte. Comprendiamo immediatamente che ai fini dell'imputazione soggettiva, bisogna verificare se rischio di cui l'evento lesivo costituisce concretizzazione attiene ad aspetti sistematici, non contingenti, dell' organizzazione complessiva delle lavorazioni, allora la sfera delle responsabilità ricade sul datore di lavoro. Se riguarda episodi contingenti, occasionali, minuti, che attengono alla organizzazione del lavoro, allora ricade sulla gestione del rischio che è in capo al dirigente. La distinzione tra ciò che è macro, e che attiene agli aspetti strutturali, organizzativi, e ciò che è micro, è poi un problema di tutti... che come in tutte le categorie generali, deve essere riempito nel caso concreto. E

allora andiamo a ragionare in questi termini. Diciamo ancora che, e prima che il datore di lavoro può delegare per certi aspetti e non per tutto, gli obblighi prevenzionitici connessi alla sua funzione ad altri soggetti, sottostanti nella scala gerarchica, ai delegati, ai dirigenti, con un istituto che è la delega di funzione. In questi casi, come sostiene da sempre la giurisprudenza, e come adesso codificato dal legislatore nell'articolo 16 del testo unico, il datore di lavoro, mantiene comunque il residuo, il cosiddetto residuo non delegabile, cioè il dovere di controllo e di vigilanza, sulle modalità ed espletamento della delega, e il dirigente già titolare di una posizione di garanzia, iure proprio cumula su di se, gli obblighi propri, e quelli del datore di lavoro. Fatta questa brevissima premessa riassuntiva, vediamo di calare queste nozioni nel caso che ci occupa. Ci riferiamo prima alle singole situazioni, e poi analizzeremo in ultima battuta l'altro aspetto. Cioè il mancato esercizio colposo dei poteri impeditivi. vediamo prima in primo luogo se ci sono deleghe di funzioni ai dirigenti. Questo aspetto come abbiamo già detto è importante non tanto per i poteri e le responsabilità ulteriori dei dirigenti, quanto per il possibile effetto liberatorio che queste deleghe potrebbero avere sul datore di lavoro, cioè sugli amministratori delegati. Perché è ovvio che gli amministratori delegati sono i datori di lavoro, su questo non spendo neanche una parola.

Allora un chiarimento infatti, il dirigente che i titolari di

garanzie iure proprio potrebbe cumulare con i propri poteri quelli eventuali delegati dal datore di lavoro, in caso ovviamente in cui vi sia una delega efficace e valida. In questo caso, ripeto in presenza di una delega efficace e valida, il datore di lavoro trasferirebbe sul delegato i propri poteri, liberandosene. Abbiamo visto che non può liberarsi di tutto, ma potrebbe liberarsi di una buona parte di potere, delegandoli appunto a soggetti sotto ordinati. È importante appunto per il delegante, per verificare se nel caso concreto questo sia accaduto, dobbiamo però vedere quali siano le caratteristiche che deve avere una delega di funzione, e diciamo innanzitutto che al di là delle caratteristiche codificate la delega deve essere effettiva. E questo il è il principio principale, e generale, il che vuole dire che deve trasferire effettivamente tutti i poteri, da un soggetto ad un altro. Il soggetto delegato deve avere, deve essere investito dei poteri del delegante, glieli attribuisce in toto, altrimenti la delega non è effettiva, è finta, rimane sulla carta. Questo requisito nell'effettività concettuale, viene oggi esplicitato, normativamente, in una serie di requisiti che la delega deve possedere, che sono quelli codificati, ora la delega era a livello normativo deve avere una serie di requisiti, a pena di invalidità. In realtà anche prima della consacrazione normativa, la giurisprudenza considerava questi stessi requisiti, come i parametri alla cui stregua valutare l'operatività della delega. Brevissimamente sono l'atto

scritto, l'idoneità tecniche professionali, nella materia di trattare del delegato, e lo sottolineiamo da quello che diremo poi, dell'unica delega che riteniamo esserci in atti, effettivamente attributiva di potere, che è quella Tarizzo, però qualche riserva dell'idoneità tecnica la manifesteremo. Poi deve avere poteri di organizzazione, e gestione per assolvere il compito, cioè deve avere i poteri decisionali. Il delegato deve avere infine l'autonomia di spesa necessaria per assolvere ai compiti, cioè poteri di spesa. In più ora si dice che deve esserci un'accettazione per iscritto, e ci accontentiamo di molto meno, e deve esserci almeno un'accettazione, ritengo, consapevole e volontaria. E questo è importante, o lo evidenzieremo, parlando appunto delle procure del 93 tra poco, con riferimento in particolare ad alcune circostanze che evidenziano come queste procure siano cadute molto dall'alto, e non siano forse state accettate. E quando sono state accettate, forse non lo so sono state, con la necessità consapevolezza e volontarietà. E quindi consideriamo idoneità tecnico professionali, poteri organizzativi, poteri di spesa, e accettazione. Esaminiamo il sistema di deleghe dell'Olivetti alla luce di questi principi.

Partiamo della fine, e secondo la nostra valutazione richiamando qui quanto scritto dal consulente tecnico del Pubblico Ministero l'Avvocato Guarini nella sua relazione, nessuno degli atti oppure delle procure notarili emanate in Olivetti fino al 1993 possiede queste caratteristiche. Prima del 1993 non c'è nulla di

lontanamente paragonabili a trasferimenti effettivi di poteri. Dimentichiamo per un attimo la parola delega, e pensiamo al contenuto della delega, cioè all'effettivo trasferimento poteri. Non c'è niente di simile fino al 1993. E premesso e è ovvio che Olivetti avesse una gerarchia, avesse un'organizzazione, era una struttura immensa, questo è pacifico ce l'hanno tutte le società, Olivetti in particolare aveva un'organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro, articolata, e capillare. Ma questa non sostituisce ovviamente di per sé la mancanza di una delega formale, dei poteri in materia di sicurezza sul lavoro. Ci sono indicazioni sull'organizzazione di Olivetti in una serie di documenti. L'elenco dei responsabili delegati dai direttori di comparto lo troviamo al documento 130, la pagina è la 675 e successive del faldone 13 dei documenti in sequestro. Qui vi sono le indicazioni di dirigenti e amministratori delegati, delle consociate di Olivetti. In realtà però è un documento ricognitivo delle posizioni di garanzie, sia di quelle dei dirigenti iure proprio, ovviamente. Ma non attiene in alcun modo al trasferimento della posizione di garanzia, editoriale. È un documento di ricognizione di quali sono le figure dirigenziali, che hanno delle posizioni di garanzie, iure proprio. Abbiamo delle figure come quelle dei testi Mosca e Costa che abbiamo sentito in dibattimento, che sono i responsabili dei servizi di comprensorio di San Bernardo, che privi di qualsiasi idoneità professionale specifica in materia di sicurezza, espletavano funzione di vigilanza e di

controllo nei reparti produttivi, ma non avevano alcun potere decisionale di spesa. Potevano segnalare, potevano chiedere, ma non decidere, il che appunto è caratteristico della posizione di garanzia del dirigente iure proprio. Deve essere chiaro appunto quello che abbiamo accennato prima che la presenza di un'organizzazione sulla sicurezza a livello dirigenziale, con la connessa titolarità di posizioni di garanzie iure proprio non esclude la persistenza, di per sé, della posizione di garanzia a livello datoriale in assenza di atti specifici che diversamente determinerebbero il trasferimento dei poteri decisionali di spesa, da livello datoriale ad un livello inferiore in capo a soggetti che datori di lavoro non sono. Prestiamo subito attenzione a questo, per un argomento che svilupperemo dopo, abbiamo qui in atti dei documenti di valutazione rischi firmati da soggetti che non sono i datori di lavoro, i documenti ne parleremo dopo sono a firma di Abelli. Abelli era un dirigente sicuramente, un funzionario in servizio nell'organizzazione della sicurezza, ma non era un datore di lavoro. Ma su questo torneremo dopo.

Esaminiamo la serie delle procure notarili, tutte allegate lì a consulenza tecnica, Guarini, seconda parte, che abbiamo in atti. In realtà ne esaminiamo una, perché poi sono tutte più o meno dello stesso tenore, e poi il contenuto di un altro tipo di procura. Abbiamo due tipi sostanzialmente di procura, abbiamo preso quella di Bucci Mario, procura rilasciata l'8 agosto del 1975 revocata il 31 ottobre dell'80. E quindi vale dagli

anni 70 - 80. E ve ne è una precedente uguale, Merigi Vittorino, conferita il 2 febbraio del 1972, revocata l'8 agosto del 1975. Cioè sono le procure di quegli anni. Sono rilasciate rispettivamente una da Ottorino Beltrami, in qualità di amministratore delegato, e l'altro da Bruno Visentini, in qualità di Presidente. Leggiamo il testo e vediamo subito di che cosa si tratta, per sgomberare immediatamente il campo dal fatto che qui non parliamo assolutamente di delega di poteri, in materia di sicurezza sul lavoro. Viene delegato il compimento di tutti gli atti, di carattere amministrativo, richiesto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e infortuni del lavoro, e igiene del lavoro, con i competenti enti pubblici. Cioè viene nominata la sicurezza sul lavoro, ma il tenore è completamente diverso. E quindi rapporti, adempimenti di atti di carattere amministrativo con enti pubblici, quali ministeri, istituti preposti e qualsiasi altro ente pubblico, Inail, eccetera, eccetera. Il tutto con ogni facoltà e potere di intervenire negli atti, nelle stipulazioni, di partecipare a qualsivoglia riunione, ad una decisione simile, rappresentando la società mandante, in tutti i rapporti, e lo dicono chiaramente, di natura amministrativa, di fare insomma anche se non specificato tutto quanto si renderà necessario e opportuno per l'adempimento dell'incarico. E va bene, in modo che non si possa opporre al mandatario e niente. L'altra è identica " rapporti di natura amministrativa con gli enti, rappresentandovi la società". Poteri di spesa non indicati, in nessuna

delle due procure. Non vi è alcuna attribuzione di poteri di spesa. Questi sono atti che conferiscono sicuramente un potere di rappresentanza verso l'esterno, a dirigenti che operano nell'ambito della sicurezza, come responsabili dei Sosl in modo che possano impegnare all'esterno e verso i terzi, il nome dell'Olivetti, quando fanno atti di natura amministrativa in materia di sicurezza. Parliamo degli adempimenti amministrativi, e non della gestione della sicurezza. Non c'è, non si assista in queste deleghe ad un trasferimento di poteri e doveri datoriali, dall'alto verso il basso, accompagnate ai poteri di spesa, che sono necessari per poter assolvere a questi poteri. Quelli che consentirebbero invece ai dirigenti di agire autonomamente come se fossero all'interno dell'organizzazione Olivetti i datori di lavoro. Cioè quello che ci fa capire che ci fa capire se è una delega oppure non è una delega, e che ci siano dei poteri decisionali, e dei poteri di spesa, tali da trasferire sul delegato quegli identici poteri che avrebbe il delegante. Cioè il delegato al di fuori, deve potere operare come il delegante, spendere, impegnare, acquistare, decidere, autonomamente. Soltanto così si può sostituire al datore di lavoro, in assenza non si sostituisce, e quindi non c'è nulla di lontanamente paragonabile.

Prova ne è anche il fatto che questi dirigenti delegati, in realtà assumono all'interno della commissione permanente ecologia e ambiente, una posizione analoga ad altri dirigenti che ne fanno parte, anzi in alcuni

casi, leggermente subordinati, e sicuramente subordinati, al Presidente della commissione Lupo, che in veste di capo della direzione servizi generali, cioè dirigenze di livello superiore rispetto ai sosl e i sesl era l'unico abilitato a riferire all'amministratore delegato Beltrami, i risultati dei lavori della commissione. Cioè sono dei dirigenti ancora di livello più basso rispetto al capo della direzione servizi generali. Sono i responsabili dei Sesl e dei Sosl. Certo tutti gli adempimenti amministrativi, ma non i poteri decisionali, e men che meno quelli di spesa. Abbiamo poi altre deleghe che sono di questo tipo, compiere gli adempimenti di leggi in materia di previdenza sociale, e delle assicurazioni sociali, contro le malattie e gli infortuni, e malattie professionali. Definire ogni altro accordo con gli enti competenti nelle predette materie. Come pure con ogni altro ente competente in materia di controllo dell'osservanza delle norme di legge sul trattamento economico, normative contributivo del personale, sull'igiene del lavoro e la previdenza degli infortuni, e in genere sulla gestione amministrazione del personale. Anche qui i poteri di spesa non vengono indicati.

Anche queste non sono delle procure che trasferiscono i poteri e i doveri del datore di lavoro in materia di sicurezza, attengono alla gestione del personale. Compiere gli adempimenti in materia di previdenza sociale e assicurazioni sociali, sono compiti amministrativi, non riguardano attribuzione o di

poteri, riguardano appunto la direzione del personale, come abbiamo detto. Riguardo la denuncia dell'infortunio, e gli atti seguenti che attengono al profilo retributivi, indennità previdenziali, tutti aspetti amministrativi di gestione del Personale. Con queste procure si intende attribuire infatti non i poteri sottolineamolo ancora una volta, e lo diciamo chiaramente, non i poteri di prevenzione degli infortuni, oppure di malattie, ma poteri ex post cioè non siamo prima dell' infortunio, ma siamo dopo. Poteri che attengono dopo che un infortunio oppure una malattia, un infortunio si è verificata, una malattia è insorta, attengono all'esecuzione di tutto ciò che la legge impone al datore di lavoro, dal punto di vista previdenziale, assicurativo, e amministrativo, quando uno di questi eventi si realizza. Sono procure per la gestione amministrativa degli infortuni, ma non per per la prevenzione, oppure la sicurezza sul lavoro. Il motivo per cui non ci sono in atti, e non ci sono neanche dopo le produzioni successive che sono avvenute in udienza, per le ragioni che diremo. Atti di delega non ce ne sono in materia di sicurezza, è da ricondurre in realtà ad una scelta ben precisa dell'azienda, una scelta di natura verticistica, perché non è un caso che non vengano attribuiti poteri, si sceglie di non fare una procura specifica ai direttori di stabilimenti, ai direttori di comparto, oppure ai loro delegati in materia di sicurezza, con indicazione dei poteri di spesa, si sceglie, non si fanno queste procure, non è un caso, non è un errore. La scelta è consapevole, e

emerge, questa circostanza emerge dal documento del 7 febbraio del 1980 faldone 17, pagina 186 intitolato "Normo numero 000005", del 3 marzo del 1980. Sono due documenti che attengono alle norme e alle procedure di controllo del gruppo Olivetti, dove si dedica una sezione apposita alla gestione e controllo delle procure. Nel campo di applicazione c'è scritto gestione del personale, e non sicurezza sul lavoro, sono due ambiti diversi, non c'è un campo di applicazione sicurezza sul lavoro, non viene considerato. E questo fa sì che a livello organizzativo non ci sia nessun soggetto specificatamente delegato con procura all'esercizio di poteri in materia di sicurezza, e soprattutto non c'è nessun soggetto che abbia in questa materia i poteri decisionali, ben definiti e i poteri di spesa. E questo nonostante le dimensioni dell'azienda, e nonostante l'organizzazione capillare, strutturata per la sicurezza sul lavoro. È un'organizzazione di servizio, per l'amministratore delegato, la struttura del Sosl, del sels, tutta la struttura organizzata per la sicurezza sul lavoro, è da struttura di supporto, è una struttura consultiva del datore di lavoro, ma non è una struttura che abbia poteri decisionali, e men che meno di scesa. E questo fino al '93, nel '93 cambiano un pochettino le cose. Abbiamo una serie di procure nel '93, e prendiamo in esame quella di Tarizzo, perché ce ne è una serie comunque rilasciata ai massimi dirigenti aziendali nello stesso momento e contestualmente. Destinatario di questa procura sono appunto sette mi pare, oppure tre,

non mi ricordo più il numero, ma comunque mi sembra sette, ma dei massimi dirigenti responsabili delle principali divisioni oppure Servizi di Olivetti, oltre all' imputato Tarizzo, in qualità di dirigente preposto alla direzione dei servizi centrali, da cui appunto dipendevano il Sosl, il Sosl, e così via. Vediamo la procura, e abbiamo quella di Tarizzo però le altre sono uguali. La data è il 15 giugno del 1993, la delega riguarda va bene, una serie di cose, e non la leggiamo tutta nel dettaglio, però anche qui ci sono i poteri di rappresentanza ovviamente, che non ci interessano, però si dice " attuare tutte le misure di legge nel campo della sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro, e ecologia e tutela dell'ambiente". Qui vi è la delega ad attuare le misure, in tale veste curare e sottoscrivere le richieste delle delle autorizzazioni occorrenti, adeguare gli impianti di stabilimento in quanto è in materia previsto dalle norme di legge oppure di regolamento, previa autorizzazione scritta del Presidente, oppure dell'amministratore delegato, qualora la spesa preventiva superi le lire 300 milioni per singolo lavoro, anche se ripartito su più contratti. In materia di prevenzione e igiene di lavoro adottare le misure che secondo le specifiche lavorazioni e tecniche sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, previa autorizzazione scritta del Presidente, qualora le spese superino i 300 milioni, e rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui loro sono esposti, portare a loro conoscenza le norme di prevenzione, disporre e

esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza, e usino i mezzi di protezione, provvedere affinché ogni macchina, impianto, oppure attrezzatura destinata alla produzione, sia munita di dispositivi di sicurezza, previste dalle norme di legge. Questa sì che è una procura in materia di sicurezza sul lavoro, vi è lo diciamo subito, un limite di spesa di 300 milioni, e quindi viene attribuito un potere, con un limite di spesa di 300 milioni, il che per quello che diciamo non è che vuole dire che trasferisca integralmente i poteri del datore di lavoro, perché il datore di lavoro il limite di spesa non ce l'ha, può spendere quanto vuole. Qui si trasferiscono i poteri con un limite, che è quello di 300 milioni. E questo già sulla validità e operatività della procura consente di esprimere qualche riserva, però è una Procura che attribuisce poteri di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. In realtà questo limite di 300 milioni, potrebbe anche essere considerato un limite valido, e c'è della giurisprudenza che dice se c'è un limite che consente comunque di fare ciò che si contesta di non avere fatto, il problema non si pone. Però qui le bonifiche abbiamo i costi, lo diremo, costavano un miliardo, un miliardo e 800 milioni, erano costi molto superiori al potere di speso di Tarizzo. Anche quelli delle attività fatte dopo, e quindi qui questo limite non avrebbe consentito a Tarizzo di decidere di fare ciò che si doveva fare, ma ci arriviamo con calma.

Osserviamo prima un'altra cosa, che mi pare molto interessante, sulle modalità con cui questa procura è

stata rilasciata. E sul fatto che sia stato o meno accettata, adesso su Tarizzo non lo sappiamo, e Tarizzo l' ha accentato, ha preso l'incarico, l'abbiamo sentito in interrogatorio, se lo rileggiamo, vediamo che lui ha accettato l'incarico e si considerava responsabile della sicurezza. Altri però hanno fatto, si sono comportati diversamente. E questa procura è caduta molto dall' alto rispetto ai dirigenti. Uno dei destinatari dei dirigenti destinatari di qua delega era infatti l'ingegnere Pescarmona, che ha prodotto in sede di interrogatorio la lettera di accompagnamento con la quale gli era stata recapitata la delega, e sulla quale aveva scritto un appunto a mano. Purtroppo in dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere, e quindi non abbiamo potuto chiedergli di spiegare le ragioni di questo appunto scritto a mano. Ma abbiamo prodotto il documento in data 7 giugno, che lo possiamo leggere, e è una richiesta di chiarimenti rivolta al capo del personale, Dottore Munari, quello che gli aveva trasmesso la procura, e è una richiesta di chiarimenti sull'estensione della delega, in particolare Pescarmona chiedeva come si poteva interpretare il fatto che più persone, delegate alla sicurezza e ecologia, condividevano l'ubicazione di palazzi ed uffici, e erano quindi tutti apparentemente delegati per la sicurezza dei medesimi laboratori, quelli di palazzi e uffici. Queste perplessità evidentemente rimaste senza risposta, l'avevano indotto a non accettare la delega, e infatti se guardiamo la procura rilasciava a Pescarmona che è in atti, vediamo

che la alla firma del delegante, ingegnere Carlo De Benedetti, del notaio, ma non del delegato. Il delegato non è andata a firmarla. Vi è un ulteriore documento che purtroppo nella fratta degli ultimi giorni non abbiamo in mano, ma è nelle produzioni o dell'Avvocato Pisapia, allegato 93 delle produzioni. Anche qui si dà atto, all'atto della stesura lle a bozza di questa delega, da rilasciare ai vari dirigenti, delle perplessità sollevate dai delegati. cioè i delegati sono rimasti un po' allibiti nel ricevere una delega del genere, evidentemente anche quelli che dovessero averla accettata, non è che fossero così informati, e che avessero capito così bene, che cosa gli si delegava. Esattamente il contrario di quello che abbiamo detto prima, sull'effettività della delega, che richiederebbe un'accettazione, consapevole e volontaria da parte dei Delegati. Forse quelli più coraggiosi come l'ingegnere Pescarmona, ha detto io non l' accetto, non so di che cosa mi si sta delegando. Qui non capisco di che cosa dovrò poi rispondere. Questo era l'atteggiamento, per cui io non accetto una delega così al buio, non so di che cosa si tratta, qualcun altro magari l'ha accettata. Forse Tarizzo, sicuramente l'ha accettata, infatti quando l'abbiamo sentito in dibattito ci ha detto che lui era il delegato in materia di... l'abbiamo sentito in interrogatorio e lui ci ha detto che era il delegato in materia di sicurezza.

Leggiamole anche noi queste procure, e leggendo queste procure del 1993 vediamo che ogni delegato sembra che

sia responsabile della sicurezza, e dell'igiene del lavoro per i lavoratori addetti nell'ambito della divisione, oppure della direzione di cui ciascun dirigente è responsabile. Diverso è invece il caso di Tarizzo, a cui invece sono affidati i servizi generali, che riguardano tutti i comprensori, e che sono quindi accessori e funzionali, anche agli stabilimenti e ai reparti delle altre divisioni. La delega Tarizzo è una delega pregnante, anche perché con le perplessità che abbiamo detto, però è una delega effettiva, perché dalla direzione dei servizi generale, dipendeva Sesl, l'organo operativo in materia di sicurezza. E quindi Tarizzo sembra che possa essere considerato l'effettivo destinatario dei poteri e doveri del datore di lavoro delegante, per quanto riguarda la salubrità degli ambienti di lavoro, per il potere di spesa indicato di 300 milioni di lire, e con la direzione, e quindi anche i mezzi tecnici per svolgere l'incarico, la direzione degli obblighi tecnici in materia di sicurezza. A parte le perplessità che abbiamo detto rimane comunque, e credo che su questo non si possa discutere, in capo al delegante, il residuo non delegabile, e quindi il dovere di vigilanza, e di controllo sulle modalità e di espletamento di questa delega. Su questo ragionamento relativo alle deleghe, non vi sarebbe da aggiungere nulla, aggiungiamo soltanto una considerazione e l'esame della documentazione prodotta dall'Avvocato Pisapia, il 23 maggio del 2016. Diciamo subito che nulla cambia sul ragionamento fatto fino ad adesso, alla luce di questa

documentazione, questa documentazione riguarda 58 procure reperite presso il magazzino Telecom di quello di Strada Settimo, recentemente scoperto, e presso l'archivio notarile di Ivrea, riguardano tutte le società Olivetti. E queste riguardano sostanzialmente i seguenti poteri, che nulla hanno a che vedere con la sicurezza e con l'igiene del lavoro, li elenchiamo brevemente. La stipulazione di contratti di compravendita, somministrazioni appalti, aventi ad oggetto servizi, prestazioni e forniture individuati, e destinati alle attività sociali. L'acquisto di merci materiali e componentistica, la vendita di prodotti accessori, il conferimento di incarichi consulenze, e servizi in generale, la stipulazioni di contratti di locazione, di licenza di licenza uso e brevetti (inc.). L'acquisto e la vendita di macchine, macchinari e impianti, la possibilità di acquisto e vendita di macchine, macchinari e impianti, ma scollegato dall'organizzazione della sicurezza, in generale. Cioè ci doveva essere a monte qualcuno che decideva di acquistare impianti di aspirazione, e poi qualcuno di quelli in possesso di questa procura avrebbero potuto deliberare la necessaria spesa, ma non sono collegate. La disponibilità di disporre pagamenti, per l'attività oggetto di delega, con specifici limiti di spesa. La possibilità di prelevare la somma sui conti, la possibilità di compiere operazioni doganali, ritirare e spedire corrispondenza, la possibilità di stipulare contratti di locazione passiva, e attiva, nell'interesse della società. In alcuni c'è anche la

possibilità di agire in giudizio, e nominare legali. In alcuni di esse, rispettivamente allegato 2 - 9 - 10 - 30- 31 e 36, è prevista la facoltà di assumere e licenziare personale, con eccezione dei dirigenti. Sono due procure, l'allegato 37 e l'allegato 44 fanno anche riferimento a specifici poteri delegati, in relazione al compimento di tutti gli atti amministrativi, sottolineando i richiesti dalle disposizioni per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, con i componenti ministeri, con qualsiasi istituto e ente pubblico, con facoltà di intervenire negli atti, eccetera. Nonché la possibilità di stipulare e sottoscrivere atti, contratti e convenzioni con tutti gli accordi relativi altri rapporti assicurativi previdenziali, con l' Inail, con l'Inam, e con gli altri enti assicurativi e previdenziali. Provvedere agli adempimenti di legge in materia di previdenza sociale, e assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie. Di tutti questi atti soltanto due li abbiamo indicati, 37 e 44 attribuiscono questi poteri di gestione amministrativa, della sicurezza sul lavoro, cioè di rapporti con gli enti previdenziali, in relazione alla gestione delle assicurazioni. Quelle che abbiamo già esaminato prima, e che nulla c'entrano con l' attribuzione dei poteri in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta tra l'altro in questi alcune due procure di procure rilasciate a favore di procuratori speciali, per la sede secondaria di Milano.

Infine è presente in molti di questi documenti prodotti l'indicazione del limite di valore per il compimento

dei singoli atti. Viene facile da individuare perché c'è una scheda riepilogativa in ciascuna procura. La finestra di valore individuata dall'esame generale di questi atti, vada in minimo da 100 milioni ad un massimo di un miliardo. Comunque ripeto nulla a che vedere con il settore della sicurezza sul lavoro. Il sistema delle deleghe amministrative, l'attribuzione dei poteri di impegnare la società con relativi poteri di spese, in tutte queste materie. Non si parla mai dei poteri in materia di sicurezza e gestione e igiene del lavoro, problematiche ambientali, problematiche di igiene sul lavoro. Con questo finiamo il discorso sulle procure, riassumendo le procure prima del 93 non ci sono procure valide effettive che attribuiscono poteri, dopo il 93 c'è questa procura rilasciata a Tarizzo, e prendiamo in considerazione questa, che è una procura che risponde a tutta una serie di requisiti, e prevede comunque un limite di spesa di 300 milioni, un limite che nel caso concreto, comunque non sarebbe stato sufficiente, diremmo ancora qualcosa, sull'idoneità del delegato ma quando esaminiamo i comportamenti. Passiamo ad esaminare gli altri soggetti titolare di posizione di garanzia. Abbiamo detto per quanto riguarda il datore di lavoro, e chiaramente l'amministratore, sono gli amministratori delegati, sia nella società capo pruppo, sia nella società consociate, titolare di amplissimi poteri, poteri di vita e di morte, poteri assoluti nell'ambito societario, che non hanno delegato, non delegato in modo valido liberardosene alcun tipo di potere, in materia di sicurezza sul

lavoro. Esaminiamo i dirigenti brevemente, abbiamo due categorie di dirigenti tra gli imputati, i dirigenti dei servizi generali, e i responsabili dei servizi Sosl, Sosl e così via. Sono dirigenti di livello diverso, i dirigenti dei servizi generali, sono di livello ovviamente più alto, perché dalla direzione servizi generali, dipende il Sosl, il Sosl e tutte le loro articolazioni. I dirigenti dei servizi generali, sono tra i nostri imputati, Gandi, Smirne, Alzati e Tarizzo. Ma anche i quali anche prima della delega Di funzioni a Tarizzo sono titolari appunto della posizione di garanzia, Iure proprio, posizione con concorrente con quella del datore di lavoro, in quanto titolare di funzioni dirigenziali, che si esplicano proprio nel settore specifico della sicurezza sul lavoro. In qualità di superiori gerarchici del Sosl. Si ritiene infatti che la gestione del rischio connesso alle fibre di amianto presenti nei processi produttivi, e nell'ambiente di lavoro, amianto strutturale, fosse almeno in parte, demandata al corretto e puntuale espletamento delle funzioni di verifiche di controllo da parte del Sosl, e del servizio ecologia, poi fusi nel Sosl. E che analoga posizione di garanzia, in grado di gestire il rischio sopra individuato, sia ravvisabile, nella figura dirigente responsabile della direzione servizi generali. Il quale operando e questo è l'aspetto importante, trasversalmente su tutti gli stabilimenti Olivetti, era titolare di poteri organizzativi e gerarchici, proprio nel settore della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, essendo questa

funzione inquadrata all'interno della struttura organizzava della gestione della direzione dei servizi generali, aveva moltissime articolazioni, tra cui questa rappresentata appunto dal Sosl, e Sosl.

Particolare importante che ci consente anche imputare anche dal punto di vista soggettiva, e non soltanto della posizione dirigenziale, oggettivamente rivestita, è che il dirigente, il responsabile della direzione dei servizi generali, aveva la piena e completa cognizione, di tutte le attività svolte, e di tutti i documenti prodotti dai servizi Sosl, Sosl, servizio ecologia, e tutti questi servizi, nell'ambito delle funzioni di vigilanza affidate. La direzione servizi generali, aveva la vigilanza sull'operato, e tutti i dirigenti responsabili dei Sosl, e dei Sosl riferivano al direttore dei servizi generali, e comunicavano al direttore dei servizi generali, i documenti che redigevano, in materia di sicurezza sul lavoro. Dirigenti di grado inferiore, di livello più basso, responsabili dei Sosl, e dei Sosl, i nostri imputati sono Marini, Ravera, e Bono, poi diventato Rsppl. I responsabili del Sosl e del Sosl assumono la posizione di garanzia, anche loro Iure proprio come dirigenti deputati proprio alla gestione di questo rischio specifico di cui ci stiamo occupando, proprio il rischio connesso all'inhalazione delle fibre di amianto e negli ambienti di lavoro. La salvaguardia, e la tutela della solubrità degli ambienti di lavoro, era demandata proprio al corretto e puntuale espletamento delle funzioni di verifica e di controllo di questi

servizi, Sosl, e sesl. Ma non solo questi soggetti i responsabili dei Sosl, e dei Sesl anche hanno responsabilità non solo per la posizione dirigenziale assunta, e rivestita, ma anche per lo svolgimento scorretto delle funzioni consultive che sono state loro attribuite nell'organizzazione dell'Olivetti, avevano espressamente dei poteri di segnalazione, e di proposta, poteri importantissimi, in questa materia, perché laddove non fossero in condizioni oppure in grado di decidere autonomamente in quanto dirigenti di livello più basso, di adottare determinate misure, avevano i poteri, e i correlativi doveri di segnalazione e di proposta, essendo quelli più vicino alla fonte di pericolo, quelli deputati alla vigilanza e al controllo delle fonti di pericolo erano quelli che avrebbero dovuto segnalare, e proporre l'adozione delle misure. Sono funzioni in sostanza molto simili, a quelle che oggi svolge l'Rspp il responsabile di servizio di prevenzione e protezione delle aziende, e non a caso infatti, questi organi, Sosl e Sesl commissione permanente, comitato aziendale ecologia hanno cessato di esistere, hanno cessato la loro funzione in Olivetti proprio con l'entrata in vigore del decreto legislativo 627 del 1994, perché sono stati soppiantati nel loro compito, e nelle loro funzioni, dalla figura dell'Rspp. Infatti Bono, l'imputato Bono, che era responsabile del Sesl a metà degli anni 90, diventa Rspp. Attenzione però c'è una differenza importante, mentre pacificamente l'Rspp non ha una posizione di garanzia autonoma oggi, perché è una

figura di consulente, risponde, chiamato pacificamente a rispondere dalla giurisprudenza, in concorso con il datore di lavoro, a titolo di concorso. Qui parliamo invece di figure dirigenziali, che avevano la posizione di garanzia iure proprio. Figure che sono in line, non in staff. E la differenza non è di poco conto, perché mentre l' Rspp appunto per essere chiamato a rispondere è necessario che si dimostri un suo concorso, un suo contributo, alla condotta colposa del datore di lavoro, per integrare il 110 il concorso appunto, qui essendo titolare di posizione di garanzia, e quindi titolare di obblighi autonomi e propri, sono chiamati a rispondere a prescindere dal concorso, con il datore di lavoro. È ben possibile anche oggi, che l'Rspp sia un dirigente dell'azienda, raro, sconsigliabile, ma possibile. Beh, sconsigliabile, sconsigliato in generale, ma possibile. In questo questo risponde, come dirigente avendo in forza della propria posizione di garanzia, iure proprio. Come Rspp è soltanto una funzione di consulenza. Questi organi e queste figure di dirigenti erano in line nell' azienda, e avevano anche la funzione di proposta e di consulenza. Quindi tutti i soggetti individuati nei capi di imputazione, rispondono a titolo iure proprio, dei reati a loro contestati. E sono titolari di posizioni di garanzia.

Vediamo adesso, passando all'ultimo aspetto, di tratteggiare qual è la condotta alternativa lecita in correlazione alle posizioni di garanzia, almeno con riferimento ai casi principali, cioè talco, amianto strutturali, sostanzialmente. Vediamo la vicenda del talco dal punto

di vista decisionale e delle posizioni di garanzia. Dal basso verso l'alto, i profili di colpa evidenziati, attengono alle posizioni di garanzia degli imputati che svolgono funzioni dirigenziali, sotto tre profili, corretto mancata effettuazione di un corretto e tempestivo censimento della presenza di amianto in azienda. Mancata indicazione della necessità in presenza di lavorazioni pericolose, di sistemi di aspirazione localizzati, mancata adozione anche delle mascherine. Sostanzialmente mancata individuazione e mancata adozione. Sulla posizione degli amministratori delegati, notiamo immediatamente un fatto, in merito alla circolazione dell'informazione bisogna sottolineare che la commissione per disposizione organizzava riferiva direttamente all'amministratore delegato, ciò premesso due profili sono importanti, sul prima e sul dopo, 16 febbraio dell'81 la data che abbiamo già individuato prima. Prima di sapere con certezza che il falco conteneva amianto, la condotta alternativa lecita sarebbe consistita nell'adozione delle misure di protezione e prevenzione obbligatoria per i lavori polverosi, impianti di aspirazione, e mascherina che sono il meno. Alla luce della giurisprudenza che abbiamo citato, questo è un problema di sicurezza micro oppure macro? Cioè è competenza del dirigente oppure del datore di lavoro? A parte la questione dei costi, che qui non è centrale, lo è poi sulle bonifiche sull'amianto strutturale. Non è centrale, ma comunque per l'installazione dei sistemi di aspirazione dei reparti di montaggio il responsabile

della produzione non avrebbe mai avuto l'autonomia finanziaria per farla. Vediamo la deposizione del teste Costa, sentito in dibattimento, avrebbero dovuto seguire la procedura RAI richieste di autorizzazioni investimento, per cui dal basso si andava verso l'alto, fino ad arrivare ai vertici di Olivetti, dalla periferia al centro. È evidente che secondo questa procedura la decisione e la delibera sui relativi costi, sarebbe stata di competenza del datore di lavoro, ma il problema in realtà non è soltanto questo, facciamo un ragionamento, non è soltanto questo, perché la previsione dei mezzi di prevenzione pensiamo ai sistemi di aspirazione localizzati nei vari reparti di montaggio, non avrebbe potuto riguardare un singolo stabilimento, oppure un singolo impianto, ma avrebbe dovuto riguardare trasversalmente tutti gli impianti, e in tutti gli stabilimenti e in tutti i comprensori di Olivetti, almeno che non si voglia pensare che la sede centrale, l'Olivetti potesse decidere oppure permettere che il dirigente di Scarmagno, per esempio si dotasse di aspirazioni mentre il dirigente di San Bernardo, no. È evidente che essendo le operazioni di montaggio e di produzione dei cavi dislocati su tantissimi stabilimenti, non erano concentrati in un unico stabilimenti, la decisione di dotare questi reparti, dei sistemi di aspirazione, non potesse che essere assunta dal centro e non dalla periferia, almeno di permettere appunto che i lavoratori di Scarmagno, fosse meno tutelato del lavoratore di (inc.). E la decisione quindi la condotta alternativa lecita impeditiva

dell'evento, la decisione di dotare dei sistemi di aspirazione in reparti di montaggio, di tutti gli stabilimenti, di tutti i comprensori di Olivetti anche fuori dal Canavese, e non soltanto ad Ivrea e dintorni, è ovviamente una decisione macro, una decisione di viene preso a livello centrale. Poi questa è una valutazione ovviamente, però mi sembra inevitabile perché la valetazione vada in questa situazione, perché se fosse una decisione di piccolo pabotaggio, noi non stiamo parlando di dotare di riparo una singola pressa in un singolo stabilimento, stiamo parlando di dotare di impianti di aspirazione tutti i reparti di montaggio di tutti gli stabilimenti in tutta Italia, in tutto il mondo dopo il 16 febbraio del 1981.

Qui noi pensiamo che la mancata tempestiva sostituzione del talco per le ragioni che abbiamo già detto ovviamente, dipenda oltre che da una generalizzata sotto valutazione del rischio di amianto, e da una scarsa attenzione ai problemi della sicurezza che la Olivetti degli anni 80 e 90 ha mostrato di avere, qui come in occasione delle tardive decisioni assunte sul problema dell'amianto strutturale, dipende sicuramente, oltre che da questo, da un difetto Organizzativo. Difetto organizzativo che desumiamo da una serie di elementi, ma in particolare da uno, certo il disinteresse in questi anni si percepisce, e lo vediamo nella vicenda dell'amianto strutturale, l'abbiamo visto in ritardo, i tempi, l'attenzione a questi problemi in questi anni non c'era più, e è quello che abbiamo detto in apertura. L'Olivetti degli anni 80 e 90 non era più

quella Olivetti di Adriano Olivetti, la un'Olivetti che cominciava a fare i conti con difficoltà economica, crisi di settore, e che sicuramente non prestava più così tanta attenzione ai problemi della sicurezza. Perché diciamo difetto organizzativo? Perché la Dottoressa Ravera ci dice nell'interrogatorio e cito testualmente "per quello che ricordo dal '78, dopo l'avvento dei De Benedetti la commissione si era riunita con minore frequenza". Anche Fornero per quello che vale la deposizione di Fornero ce l'aveva detto in sede di sommarie informazioni, poi qui non gli abbiamo più chiesto molto. Cioè l'attenzione a questa, e il regolare funzionamento di questa organizzazione in materia di sicurezza, cioè la commissione e tutte le strutture ad essa collegati, a partire degli anni 70, da metà degli anni 70, non è che funzionassero più tanti, non si riunivano più, lo vediamo anche dai verbali delle riunioni che abbiamo in atto, e si riunivano di meno, lavoravano di meno, e venivano forse anche ascoltati di meno. Ma in questo vuoto organizzativo che si inserisce appunto l'inerzia degli organi aziendali, La direzione dei servizi generali, in particolare, anche la direzione acquisti, ma soprattutto quella dei servizi generali. Vuoto organizzativo aggravato anche dall'assenza di una vera e propria delega di funzioni in materia di sicurezza, e igiene sul lavoro, come abbiamo detto, come abbiamo visto prima. sarà un caso, però lo osserviamo, a me sembra significativo che quando nell'86, 1986 si colma l'assenza della funzione svolta dalla commissione

permanente, con un organo di pari funzioni, di pari livelli, quale il comitato aziendale ecologia, che racchiude di nuovo i massimi dirigenti aziendali, toccati dalla materia della sicurezza, contestualmente si assume la decisione di sostituire il talco inquinato. L'86 non è un caso, che nell'86 ci si preoccupi del talco, e questo va a corroborare il ragionamento che abbiamo fatto prima. Nell'86 la commissione permanente che come abbiamo visto non funzionava più, non lavorava più, era un po' in stand by in quel momento, viene sostituita da un altro organo, che essendo neonato, inizia a funzionare, e funziona sicuramente meglio almeno in una fase iniziale. Il nuovo organo è il comitato aziendale ecologia, di nuovo composto dai massimi dirigenti aziendali, prende in mano certe situazioni, e le affronta, e infatti nell'86, siamo sicuri che il talco viene sostituito. Passiamo ora ad analizzare l'ultimo aspetto, la vicenda dell'amianto strutturale. Officine H, riguardava due casi Merlo e Perello, ora alla luce di quello che diremo soltanto Perello. Sono imputazioni per esposizioni che vanno dall'85 alla fine del 94, un decennio. Allora, dirigenti dei servizi generali, e Sesi, qui l'inerzia è gravissima, tre aspetti, tre addebiti, il primo consiste nell'aver omesso di proporre, oppure di disporre qualora avessero l'autonomia per farlo, se seri confinamenti, che potessero impedire la diffusione delle fibre, il secondo di avere omesso di rilevare la continua e persistente violazione della circolare 54 dell'86,

sulla concentrazione di fibre interne ed esterne. Il terzo, avere omesso di proporre oppure richiedere che le elaborazioni in attesa di bonifica venissero spostati in altri locali privi di rischi, interdicensi l'uso di quelli a rischio, di avere il quarto, sono quattro in realtà avere richiesto tardivamente l'espletamento della bonifica soltanto nel 1991 - 1992. Quattro profili di colpa pregnanti per i dirigenti dei servizi generali, e del Sesi. Datore di lavoro, prima del 93 va bene, non c'era la delega di funzioni, dopo il 93, e quindi chiaramente rispondeva in toto, integralmente, dopo il 93 c'è la delega di funzione a Tarizzo, che abbiamo visto, e rimane residuo non delegabile della vigilanza del controllo sull'espletamento della delega. Ragionando in termini di agente modello non è certamente inesigibile pretendere che un amministratore delegato negli anni in cui vi è fermento a livello normativo nazionale, e a livello aziendale interno, si interessi della questione dell'amianto, questione che ha implicazione sulla salute dei lavoratori, e implicazioni di costi notevoli per l'azienda. Datore di lavoro che come minimo doveva interessarsi nel problema, e che conseguentemente però avrebbe dovuto elaborare gli indirizzi di carattere generale, a cui avrebbero poi dovuto attenersi, e adeguarsi i dirigenti di settore per darvi attuazione, non abbiamo nulla di tutto questo. Nessuna elaborazione di indirizzi di carattere generale, per ovviare al problema dell'amianto. Ma soprattutto il datore di lavoro, avrebbe dovuto decidere se come e quando

bonificare. Arriviamo un punto, chi avrebbe potuto decidere e disporre la bonifica delle officine H? Allora, nel 91 - 92 il massimo organismo aziendale in materia il Comitato Aziendale Ecologia rileva l'opportunità della bonifica, bonifica che inizia poi tra il 1995 e 96. Che cosa succede in questi tre - quattro anni intermedi, in cui la persona offesa Perello lavora dentro alle officine H, per esempio, blackout non si sa. L'imputato Tarizzo è delegato dal giugno del 1993, parliamo dal periodo tra il 91 - 92 - e 95 e 96. Tarizzo è delegato dal 93 prima comunque era dirigente come abbiamo detto, e avrebbe dovuto tradurre in concreto le linee di indirizzo elaborate dal comitato, e quanto meno avrebbe dovuto chiedere in assenza dell'autonomia finanziaria che si provvedesse tempestivamente alla bonifica. Il corso della bonifica risulta dalla documentazione in atti, quelle relative alle bonifiche è di circa un miliardo e 600 per i due lotti. Sicuramente era oltre il limite di spesa di Tarizzo, però avrebbe dovuto chiedere. Chi poteva decidere una simile spesa? Anche dopo il 93 Tarizzo avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione agli amministratori delegati, perché era superiore ai 300 milioni, ma e prima non aveva la delega e quindi pacificamente la spesa avrebbe potuto essere decisa dagli amministratori delegati. Ma allora chi è il responsabile di questa inerzia, va bene, facendo ipotesi le facciamo entrambi, in entrambi i casi, la risposta è la stessa, se Tarizzo ha chiesto e non ha ottenuto l'autorizzazione, la responsabilità è diretta

degli amministratori delegati, che avrebbero dovuto concedergliela. Se Tarizzo delegato dopo il 93 non ha chiesto niente, non ha detto niente a nessuno, c'è comunque una responsabilità oltre che di Tarizzo appunto del delegante, per omessa vigilanza e controllo sulla modalità di esercizio di questa delega. Non c'è modo di valutare altrimenti il comportamento degli amministratori delegati, di fronte ad una decisione del massimo organo aziendale, di cui fanno parte i massimi dirigenti di Olivetti, la commissione appunto, il comitato, che invita a fare le bonifiche nel 1992, di fronte all'inerzia del dirigente delegato, rispetto all'effettuazione delle bonifiche che alla fine vengono effettuate con anni di ritardo, prolungando l'esposizione dei lavoratori. Tra la richiesta che è del 92 e l'effettuazione passano tre - quattro anni. In mezzo che ci sia oppure non ci sia una richiesta di Tarizzo dell'intervento del datore di lavoro sarebbe stato doveroso.

Qui riprendendo il discorso della cassazione che distingue, tra ciò che è micro, e ciò che è macro, semplifichiamo in modo estremo, ovviamente. Non stiamo parlando di una minuta e occasionale disfunzione in materia di sicurezza, ma della salubrità degli ambienti di lavoro, un difetto di una struttura aziendale, importante come era la nuova Ico. Uno stabilimento che tra l'altro lo notiamo si trovava a 500 metri dal palazzo uffici dei vertici aziendali, non era neanche lo stabilimento remoto, dove risposto andava, e nessuno sapeva. Su questo punto la Cassazione si spreca, e ne citiamo una,

Quarta Sezione numero 4968 del 31 gennaio del 2014 ma ce ne sono moltissime altre. A questo punto in chiusura evidenziamo le perplessità di cui abbiamo già accennato, in ordine all'idoneità del delegato, Tarizzo, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Ripercorriamo brevemente l'interrogatorio di Tarizzo, persona serissima, ma con competenze estranee alla materia in questione. Lui riceveva tutti i documenti del Sesi, tutte le informazioni, tutte le segnalazioni, tutto quello che arrivava dal Sesi, ma forse non era proprio in grado di valutarli, oppure di capire l'urgenza o meno di alcuni interventi, oppure l'opportunità di procedere in altro modo. E ce lo dice "io facevo riferimento ad Abelli", lui era nelle mani di Abelli, che era un tecnico competente, ma un tecnico, però suo sottoposto. Ci dice nell'interrogatorio "chiedevo ad Abelli se fosse tutto a posto, e lui mi diceva che era tutto a posto, io stavo tranquillo, mi andava bene". Vediamo il curriculum di Tarizzo, anche per valutare la serietà della scelta di delegare lui, e non un altro. Il curriculum, cito testualmente "sono entrato ad Olivetti nel 1962 fino a circa metà degli anni 60 ho lavorato in contabilità, poi sono passato al servizio esportazioni, e successivamente ho lavorato nel servizio distribuzione e prodotti. Nell'88 ho assunto l'incarico di responsabile del servizio trasporti viaggi, adempimenti doganali nell'ambito della direzione servizi centrali. Il 13 gennaio 92 ho assunto ufficialmente l'incarico di responsabile della

direzione servizi centrali "e un anno dopo è stato delegato per la sicurezza. Nessuna competenza specifica, certo una superficialità nell'accettare un incarico così impegnativo, che comportava queste responsabilità, ma sicuramente anche da parte di chi glielo ha conferito, nessuna attenzione al percorso professionale, nessuna attenzione alle competenze professionali del delegato. Ricordiamo che tra i requisiti della delega c'è l'idoneità tecnica professionale del delegato. E qui mi sembra proprio che il delegato era nelle mani dei suoi sottoposti, tecnici esperti. Chiuso il discorso sulla delega e su Tarizzo. Con riferimento al piano terra della nuova Ico, e anche alla mensa della Ico, che la persona offesa Perello frequentava come dipendente Sixtel riteniamo di dovere precisare che devono rispondere non soltanto gli amministratori alla Sixtel cioè l'imputato Parziale, imputato nel presente procedimento, per i motivi che adesso andremo a dire, ma anche gli amministratori dell'Olivetti, società controllante, proprietaria degli edifici. Specchiamo però il perché, perché non è così immediato.

È pacifico che gli amministratori della società Controllante, non sono titolari di una posizione di garanzia, nei confronti dei dipendenti delle consociate, non di una posizione di garanzia che discenda dall' articolo 2087 del Codice Civile. La fonte della loro posizione di garanzia, in questo procedimento discende da una loro precedente azione pericolosa che impone di attivarsi per eliminare la situazione di pericolo creata, e

questo sulla base del principio del 2043 del nemine ledere. Pacifico infatti in giurisprudenza che si ammette che la posizione di garanzia, possa trovare la propria fonte in una precedente attività pericolosa dell' obbligato. Ora traslando questi principi giurisprudenziali nel nostro caso, non vi è dubbio che la presenza dell'intonaco in amianto, nel soffitto nel piano terra, del primo piano delle officine H, e della mensa della nuova Ico, costituiscono una situazione di pericolo, una situazione di pericolo per chi lavora, oppure si reca all'interno delle Strutture. Sicuramente di pericolo certamente riconducibile oppure causata da un comportamento della Olivetti Spa, e quindi della società capo gruppo, ma non quanto capo gruppo, ma in quanto proprietaria degli edifici in questo caso. Il fatto di non avere eliminato l'amianto dai soffitti delle officine H, prima di attribuirne in parte il godimento e l'utilizzo della società controllata Sixstel nonché della mensa, e lo stesso discorso fa sì che sia stata generata una situazione di pericolo anche per i lavoratori della controllata, che occupano il piano di questi locali. Situazione di pericolo che spetta anche agli amministratori e dirigenti della società capo gruppo, eliminare, esercitando i poteri impeditivi.

Questa situazione è stata presa in considerazione in un caso analogo della sentenza Montefibre, in cui qui si contestava che il decesso di lavoratori della Taban spa, fosse attribuito agli amministratori della Montefibre, la Cassazione ha rigettato i motivi di

ricorso, evidenziato innanzitutto che il controllo societario è la commissione dei luoghi di lavoro, determinava la contaminazione anche dei locali gestiti dalla (inc.), e ciò non escludeva la posizione di garanzia di coloro che avevano una posizione di garanzia in Montefibre, specificando, e questo è il passaggio essenziale, cito testualmente che con una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia di mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali. Quanto alla titolarità dei poteri impeditivi, qui basta notare che il potere di evitare l'esposizione, si sarebbe estrinsecato attraverso la rimozione e il confinamento dei materiali contenenti amianto, e questo potere ovviamente non poteva che essere in capo agli amministratori della società controllante, proprietaria degli edifici, e dei locali, che essa sola avrebbe potuto provvedere alla rimozione. Come di fatto poi in effetti è accaduto, tra il gennaio e l'aprile del 1995 quando è stato affidato l'incarico per le bonifiche alla Fanes, e è stato affidato appunto da Olivetti. Ancora sulla mensa Ico, dal punto di vista Olivetti, l'ultima osservazione, se all'articolo 28 del decreto 277 si adempie soltanto eliminando qualunque rischio di inalazione, bisognava rimuovere completamente l'amianto come era stato fatto nella mensa di palazzo uffici, soltanto bonificando avrebbero potuto adempiere all'obbligo di legge. Il corso della bonifica della

mensa lo troviamo nel documento 55 del faldone 21, si aggira intorno agli 800 milioni di lire, per la bonifica del 2001. 328 mila euro per quella del 2005. bonifiche poi fatte da Oms. Siamo ben oltre i poteri di spesa di Tarizzo di 300 milioni di lire. Il che comporta che soltanto l'amministratore delegato di Olivetti, avrebbe potuto tenere la condotta alternativa lecita, impeditiva di questo evento, avendo appunto la provvista necessaria. Tarizzo tra l'altro fa la sua parte, qui, omettendo di evidenziare, se l'ha ommesso la necessità della bonifica e di sollecitarne l'intervento. Non ci sono documenti da cui questo risulti, e non sappiamo se poi verbalmente abbia realmente ommesso, oppure... Però per iscritto non ha lasciato niente.

Questo non esclude la corresponsabilità dei datori di lavoro della Sixstel e dei dirigenti per l'esposizione presso i locali della Nuova Ico, e della Mensa. Per quanto riguarda la Nuova Ico, gli amministratori della Sixstel erano informati della presenza di amianto. La valutazione dei rischi del 4 maggio del 1992 risulta inviata a Baratti, che era un membro del Cda della Sixstel, originariamente imputato prosciolto all'udienza preliminare. Però era arrivato al Consiglio di Amministrazione Sixstel, e quindi avrebbero dovuto, ricevendo questa valutazioni dei rischi del 1992, sollecitare la bonifica, oppure nelle more adottare provvedimenti interinali, spostare le loro maestranze. Loro non avevano il potere di farlo, potevano segnalarlo, sollecitarlo all'Olivetti, oppure ancora di

meno, però non hanno fatto neanche quello, avrebbero potuto dare al loro personale, le mascherina, ma non hanno tutto neanche quello. Per quanto riguarda poi la mensa Ico, datori datori di lavoro Sixstel, avrebbero dovuto lì informarsi presso Olivetti sulla condizione di salubrità dell'ambiente.

Ecco, qui facciamo al discorso anticipiamo un discorso che sarà immagino argomento difensivo, perché lo deduco dalle produzioni difensive della difesa parziale, e quindi lo diciamo subito. Ricordiamo che appunto... diciamo che avrebbero dovuto informarsi sulle condizioni di salubrità, e ricordiamo che i primi monitoraggi nella mensa sono dell'87, e quindi a partire da quella data, cioè dall' 87, le informazioni sulle condizioni di salubrità della mensa, erano sicuramente disponibili. avrebbero dovuto sollecitare la bonifica presso Olivetti, e nelle more anche qui adottare provvedimenti per impedire l'accesso ai propri dipendenti. La Difesa di Parziale, amministratore appunto Sixstel, ha prodotto la richiesta di archiviazione fatta per altra società, Olteco. Diciamo subito qual è la differenza e qual è la situazione, ciò che spiega questo differente trattamento, abbiamo detto che i primi monitoraggi sono dell'87, il periodo in contestazione per la consociata Olteco, era il periodo che andava dall'87 al marzo 88, per questa ragione nella richiesta di archiviazione si dice pacificamente ritenuto che gli amministratori Olteco avrebbero potuto diligentemente attivarsi e chiedendo informazioni ad Olivetti, si è detto che essendo arrivati i primi

monitoraggi, e quindi le prime informazioni soltanto dall' 87, ed essendo il periodo che va appunto dall'87 al marzo dell'88, avrebbero verosimilmente avuto informazioni parziali, oppure forse non le avrebbero potute avere. Perché le prime informazioni appunto arrivano alla fine dell'87 i primi monitoraggi, periodo di tempo talmente breve, che non avrebbe verosimilmente permesso agli amministratori di Olteco, di esercitare efficacemente i poteri impeditivi dell'evento. Diverso è il caso di Sixstel, il periodo in contestazioni per gli amministratori Sixstel, va dall' 89 al 95, nel capo di imputazione. E diciamo fin d'ora che in sede di conclusioni lo limiteremo al 10 marzo del 1994 così come indicato nella memoria, epoca di cessazione dell'incarico. Però come vediamo è un periodo ben seccessivo che va dall' 89 al 94, e quindi in un periodo in cui le informazioni sulla contaminazione degli ambienti della mensa, erano da tempo disponibili, e chiaramente o in mano ai dirigenti Olivetti, epoca e periodo sufficientemente lungo, per consentire l'esercizio di quei poteri impeditivi, in capo agli amministratori di Sixstel, ossia sollecitare le bonifiche, allontanare i propri dipendenti dalla mensa, impedire che la frequentassero, organizzarsi diversamente, e questa è la ragione per cui Olteco, la posizione dei dirigenti Olteco è stata archiviata, e quella dei dirigenti Sixstel, no. infine San Bernardo, e Cunicoli di San Bernardo. Per quanto riguarda l'esposizione dell'amianto, all'amianto strutturale del capannone di San Bernardo, parliamo del capannone, la

responsabilità degli amministratori di Ope, cioè Pistelli, Frattini, e Monte Barbera, e di Ocn Calogero, è molto più diretta rispetto a Sixstel. È molto più diretta considerando la modesta entità della società, e il limitatissimo numero dei capannoni che avrebbero dovuto essere oggetto di controllo, e che erano tutti dislocati all'interno del comprensorio di San Bernardo. È pur vero che la rilevazione della presenza di amianto, è dipesa dall'operato dei servizi tecnici della controllante Olivetti, ma questo non escludeva l'obbligo allora vigente e inosservato, di cui all'articolo 374 del D.P.R. 547, cioè l'obbligo di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, dove avevano espletate le attività produttive, di garantire la nomina di persone competenti, come responsabili della sicurezza. Il signor Mosca persona che abbiamo sentito in dibattimento, persona che in qualità di responsabile del servizio di comprensorio, avrebbe dovuto rilevare le problematiche della sicurezza, aveva anche lui come Tarizzo una competenza tecnica del tutto diversa, e comunque non avrebbe avuto i poteri decisionali di spesa. E ce lo dice in interrogatorio l'imputato De Monte Barbera, oltre che allo stesso teste Mosca, sentito in dibattimento. Non avrebbe avuto i poteri per intervenire sulle situazioni di rischio, non avrebbe certamente potuto bloccare la produzione, ma questo lo intuiamo, anche se non ce l'avesse detto nessuno, come si faceva ad eliminare la situazione del rischio, bloccando la produzione dello stabilimento, e facendo gli interventi conservativi come le bonifiche,

è evidente che non potevano interrompere, e bloccare la produzione, e neppure interdire l'uso dei capannoni a rischio, trasferendo la produzione in altri Capannoni. Tutto questo sarebbe dovuto necessariamente passare al vaglio dei vertici aziendali, cioè degli amministratori delegati, non avrebbero potuto decidere autonomamente, a livello locale.

Cunicoli di San Bernardo, qui qualche parola in più, ma anche qui ormai sono sviscerati. L'esposizione dei cunicoli, dipende da una scelta che potremmo, che non possiamo non definire dissennata, scelta che è stata attribuita, e che non si può non attribuire all'imputato Smirne, la scelta di non inserirli quali ambienti oggetti di censimento. La conseguenza è che non si fa nessun monitoraggio fino al i 6, e non si sa nulla del livello di concentrazione delle fibre, e neppure dei fattori di rischio, presenti in questi locali. Ricordiamo locali angusti, con la presenza di fasci tubieri, e coimbentazione, in amianto, frequentati quotidianamente dagli addetti dai lavoratori addetti alla sorveglianza. Poi c'è stata per San Bernardo la valutazione del rischio sbagliata. A chi la imputiamo? Questa valutazione del rischio così come quella della Ico, quella di Sixstel e il documento di valutazione del rischio del 96 di Olivetti, tutti. Il documento è firmato da Abelli l'abbiamo già detto, però Abelli non è il datore di lavoro, è il datore di lavoro che deve fare la valutazione del rischio, è un obbligo non delegabile. Allora, di chi è la responsabilità di questa valutazione? Un'ultima osservazione che ritengo

molto importante, anche qui l'Olivetti ha scaricato verso il basso anche l'obbligo di valutazione del rischio. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 626 del 94 sono state adottate nuove norme procedure di gruppo, la norma 000013 del 12 ottobre 95 documento 196 faldone 23, che sostituisce la numero 000009 del 12 gennaio 81, precedendo, e questo è singolare che il legale rappresentante della società, cioè l'amministratore delegato, amministratore unico, Presidente, possa delegare la funzione di legale rappresentante in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, a soggetti apicali nelle strutture organizzate con procura notarile. Questo hanno previsto nel 95. E quindi alla luce di questo, di questa previsione, i rappresentanti legali, per i problemi della sicurezza e dell'igiene del lavoro diventano per Olivetti Spa i responsabili di divisione delle direzioni operative, i responsabili centrali, e i responsabili dei servizi centrali. Cioè delega molto molto, molto verso il basso. Ma delega non i poteri, cioè la delega ha ad oggetto i poteri, e le correlative responsabilità di conseguenza, qui la delega ha ad oggetto la qualità di legale rappresentante, il ruolo di legale rappresentante, il nome in realtà, diciamo il nome, perché poi questo è stato, di legale rappresentante. E nelle società controllate sono gli amministratori delegati, oppure il direttore generale della società controllata. Così facendo, sono stati delegati, sul destinatario di queste procure, tutti i poteri del datore di lavoro, compresa la valutazione del rischio,

che viene fatta firmare appunto al delegato, e questo è giuridicamente inaccettabile. Ma la cosa curiosa, che fa quasi sorridere, se non fossimo di fronte ad una situazione drammatica come quella di cui stiamo parlando, che così facendo hanno delegato sul destinatario della procura i poteri del datore di lavoro. Il delegato deve valutare il rischio, e deve adottare le misure per fronteggiarlo, però attenzione, se il costo supera i 300 milioni deve chiedere l'autorizzazione all'amministratore delegato, perché non ce l'ha autonomia di spesa. E quindi è un legale rappresentante di nome, non certo di fatto, e certamente non è un datore di lavoro. Ovviamente lo diciamo, ma è scontato, l'approvazione, e la responsabilità del documento di valutazione dei rischi, se la deve prendere chi è titolare della posizione di garanzia, quale datore di lavoro, non certo il delegato, e infatti di questi documenti di valutazioni del rischio, deve rispondere il datore di lavoro. In conclusione, ancora con riferimento ai cunicoli di San Bernardo, spendiamo due parole sulla figura dell'imputato Preve, che è una figura un pochettino particolare, rispetto a quelle che abbiamo evidenziato fino ad adesso. È il dirigente responsabile del servizio centrale di sorveglianza e della direzione sicurezza industriale, non rientra nelle categorie che abbiamo visto adesso, per questo lo esaminiamo singolarmente. Lo è dal 25 settembre 81, quanto meno fino al 28 aprile del 98, per quanto qui ci interessa ciò per quanto riguarda le mansioni di sorveglianza

svolte da Vignuta, ci interessa il periodo che va dall'87 al 97. riassumendo, Preve è il massimo dirigente aziendale sulla sicurezza industriale, non confondiamo i termini, non c'entra niente con la sicurezza ovviamente. Ha poteri gerarchici e organizzativi nel settore della vigilanza industriale, in quanto dirigente e titolare della posizione di garanzia iure proprio nel suo settore di competenza, e quindi nei confronti dei lavoratori che esplicano le loro funzioni nell'ambito della sorveglianza, diciamo i suoi subordinati, i suoi dipendenti. È a conoscenza del fatto che i lavoratori della sicurezza transitano nei cunicoli, e ce l'aveva detto in interrogatorio poi qui non si è sottoposto ad esame, l'interrogatorio l'abbiamo prodotto, citiamo testualmente "a livello centrale definivo la consistenza dei turni di servizio, il personale necessario alla sorveglianza, il periodo delle portinerei, la previsione delle ronde notturne, con il passaggio nei cunicoli laddove presenti". Era lui che organizzava i turni di servizio, e quindi sa che i lavoratori della sorveglianza transitano nei cunicoli. E è a conoscenza della presenza dell'amianto, come rivestimento dei fasci tubieri nei cunicoli, perché ha partecipato in qualità di dirigente alla riunione del comitato aziendale ecologia del 29 ottobre del 1991, e risulta dal documento che troviamo nel faldone 14, il documento 111 pagina 251 e seguenti. In questo documento si dice che e cito testualmente " i rischi legati all'amianto esistono a livello ambientale, per la presenza di amianto nel rivestimento

soffitti, delle coperture in amianto cemento, e nell'isolamento delle tubazioni", e quindi lo sa. Ciò posto che cosa fa, nonostante questo, non verifica e non chiede che il Sesl verificasse se erano presenti delle tubazioni con coimbetazioni in amianto, magari in cattivo stato di conservazione, oppure anche in buono stato, però non fa fare le verifiche in relazione alle coimbetazioni presenti nei cunicoli, frequentati dagli addetti alla sorveglianza. Personale inserito organicamente nella sua direzione, e quindi di cui in relazioni al quale esercitava la posizione di garanzia, non chiedo che si facciano monitoraggi ambientali, e in quello che a tutti gli effetti era un ambiente di lavoro per i suoi dipendenti. Neppure si è attivato mai per chiedere un intervento di confinamento, rimozioni dei materiali contenenti amianto, non fa assolutamente niente, neppure chiede, oppure pretende che vengano fornite mascherine ai lavoratori della sorveglianza, bastavano quelle per il passaggio nei cunicoli, non fa assolutamente niente. E quindi conosce l' esistenza del rischio, che riguarda gli addetti alla sorveglianza, eppure si disinteressa al problema, omette di esercitare i poteri gerarchici e organizzativi connessi alla sua posizione di garanzia. La sua inerzia è la sua colpa sostanzialmente, si materializza nel fatto di avere consentito anche lui, la redazione di ben tre documenti di valutazione dei rischi, e non solo quello di San Bernardo, di Olivetti, contenente una valutazione gravemente erronea sotto il profilo del rischio per i lavoratori della sorveglianza, che sono

proprio quelli nei cui confronti era titolare di posizioni di garanzia. E sapeva benissimo che la presenza dei lavoratori della sorveglianza dei cunicoli, non era affatto sporadica ma era prevista dai turni di lavoro che lui stesso Organizzava. In conclusione se dobbiamo ragionare in termini di comportamento alternativo lecito, dell' agente modello, siamo molto lontani da come dovrebbe comportarsi un dirigente titolare di una posizione di garanzia, anche per Preve quindi la responsabilità riteniamo che sia emersa e dimostrare in dibattimento.

Possiamo passare quindi alle richieste conclusive, alle richieste di pena per tutti gli imputati. Non allegata, è un po' pasticciata, però ne possiamo allegare una copia non tanto pasticciata, al momento la dettiamo. In realtà possiamo correggerla, e poi allegarlo, oppure allegarla, magari la correggiamo. Allora, in primo luogo le richieste assolutorie, si richiede l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 comma secondo per Colaninno Roberto e Bono Onofrio, perché il fatto non sussiste, entrambi sono imputati per la capo H, in relazione alle lesioni personali della signora Perello, la richiesta assolutoria si giustifica alla luce del fatto, che pur avendo i consulenti Piccione e Perrelli individuato la latenza minima nel periodo di 10 anni, il consulente tecnico Magnani ha parlato di un periodo di latenza minima di 10 - 15 anni, prima dell'insorgenza della malattia nell'ambito dei quali la condotta degli imputati non avrebbe efficacia causale. Vorrei adottiamo l'opzione di 15 anni, e quindi la

condotta degli imputati Colaninno e Bono riteniamo non abbia avuto nesso di causa con l'insorgenza della malattia della signora Perello, essendo intervenuta nel corso degli ultimi 15 anni. E quindi assoluzione totale per Colaninno e Bono. Assoluzione per Olivetti Camillo per il capo B dell'imputazione, in relazione alla posizione delle lesioni cagionate a Bovio Ferazza, per non avere commesso il fatto, perché è emerso in dibattimento che nel periodo in cui Olivetti Camillo ha rivestito la posizione di garanzia, Bovio Ferazza svolgeva servizio militare, e non lavorava. E quindi non ha commesso il fatto. Passiamo alle richieste di condanna per gli altri imputati, la premessa è che per tutti non si ritiene riconoscibile, non si ritiene che possano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche tranne che per l'imputato De Monte Barbera, perché non sono diritto degli imputati, e non è emerso nel corso del dibattimento, e negli atti alcun elemento valutabile a loro favore. In particolare non sono mai comparsi in dibattimento, che sicuramente è un loro diritto, ma denota anche un certo disinteresse per la vicenda, e per il processo. Comunque nessun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti circostanze generiche. Passiamo ne richieste di pena e di condanna. Alzati Renzo si chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, in relazione ai capi H e P dell'imputazione, la morte di una persona, e le lesioni gravissime di un'altra. Per Calogero Giuseppe si chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione,

in relazione ai capi A ed L dell'imputazione, morte di due lavoratori. De Benedetti Carlo si chiede la condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, in relazione alla morte di 7 lavoratori e alle lesioni gravissime di 2 lavoratori. I capi sono B, C, D, E, F, H, M, P e Q. De Benedetti Franco, si chiede la condanna alla pena di Anni 6 e mesi 4 di reclusione. Anche qui in relazione alla morte di 7 lavoratori, e alle lesioni gravissime di 2 lavoratori, per i capi B, C, D, E, F, H, M, P e Q. De Monte Barbera Filippo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, si chiede la condanna alla pena di anni 1 di reclusione, per la morte di una persona, Capo F dell'imputazione. Frattini Roberto, si chiede la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, in relazione al Capo F dell'imputazione, la morte di una persona. Gandi Luigi, si chiede la condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, in relazione alla morte di 6 lavoratori, per i capi A, C, D, E, F, Q dell'imputazione.

P.M. (DO.TT.SSA TRAVERSO) - Marini Manlio, si chiede la pena di anni 4 di reclusione per la morte di 7 lavoratori, si tratta dei capi A, C, E, F, P, Q. Olivetti Camillo si chiede la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, la morte di 5 lavoratori, capi A, D, E, F, I. Parziale Anacleto si chiede la pena di mesi 8, per la lesione ad un lavoratore, capo H. Passera Corrado, si chiede la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, per la morte di un lavoratore e le lesioni ad dopo lavoratore, Capi H, e Capo P. Pistelli Luigi, anni 2 di reclusione, e la

morte di un lavoratore, capo F. Preve Silvio, si chiede la pena di anni 2 di reclusione, per il capo P. Per la Dottoressa Ravera Maria Luisa abbiamo già fatto richiesta autonoma di stralcio. Per Smirne Paolo, si chiede la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per la morte di 3 lavoratori. Si tratta dei capi F, P, Q. Per Tarizzo Pierrangelo, si chiede la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per la morte di un lavoratore e le lesioni di un lavoratore, si tratta dei capi H, e i capi P. Si chiede infine la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per procedere nei confronti dei seguenti imputati per il reato di cui all'articolo 589 Codice Penale in relazione al fatto diverso emerso dal consulenza Bellis - Roncalli, che hanno individuato la malattia come carcinoma anziché mesotelioma. E si tratta di Olivetti Camillo, De Benedetti Carlo, De Benedetti Franco, Smirne Paolo, Alzati Renzo, Marini Manlio, per il capo G dell'imputazione. Olivetti Camillo, De Benedetti Carlo, De Benedetti Franco, Gandi Luigi, Marini Manlio per il capo I dell'imputazione. Calogero Giuseppe per il capo O dell'imputazione.

GIUDICE - Concluso?

P.M. (DOTT.SSA LONGO) - Sì.

GIUDICE - Va bene, ci vediamo alle 14 e 30 /14 e 45.

INTERVENTO - Signor Io le chiederei una gentilezza, siccome devo tornare a Milano perché devo preparare...

GIUDICE - Mi perdoni, però sia io che il cancelliere abbiamo bisogno di riposo, se non altro il cancelliere io la causa di lavoro, 14 e 45, grazie.

Si dispone una breve sospensione del procedimento

GIUDICE - Allora, avrei bisogno di un paio di informazioni, ringrazio il Pubblico Ministero che mi ha prodotto, e lo dico per tutte le Parti, la documentazione dei faldoni 1 - 2 - 3 e 4 su supporto informatico. Questo ovviamente perché questo Giudice dall'inizio ha sempre sollecitato la produzione, oltre che del formato cartaceo, anche del formato File, proprio per esigenza di comodità di consultazione degli atti, non 2016 non dobbiamo girare con 30 faldoni ma abbiamo tutto su di una chiavetta. Nella stessa ottica se fosse possibile fermo restando, ho visto che sono depositate due copie, le memorie sono due, e diamo quindi atto a verbale che il Pubblico Ministero deposita due memoria ex 121. E quindi suppongo una copia per il Giudice e una copia per la cancelleria. Ecco, se potessi chiedere la cortesia anche in quest'ottica, anche non prossimi giorni se mi mandate le memorie su file, le spedite alla cancelleria, e poi io me lo carico su computer, mentre le Parti prendono copia del cartaceo. Io per ora tengo la mia copia, d'accordo.

P.M. - Abbiamo anche la chiavetta.

GIUDICE - Ah, l'avete qui, con tutte e due le memorie. La prendo alla fine dell'udienza, perché l'Avvocato ha esigenza di andare, e quindi gli do la parola, poi nel frattempo copiamo. E quindi c'è un' inversione della discussione delle Parti Civili rispetto a quanto avevamo stabilito. Quindi prego, premetta pure il suo

cognome.

AVV. PARTE CIVILE BULGHERONI

AVV. P.C. BULGHERONI - Illustrissimo Signor Giudice devo fare una brevissima premessa alla mia discussione, credo che una discussione articolata come quella fatta dal Pubblico Ministero sgomberi un po' il campo da i dubbi che potrebbero essere sorti nel corso del dibattimento. E quindi credo che i problemi siano stati tutti risolti, credo anche che una Parte Civile che non sia stata come questa che rappresento promotrice di questo procedimento, dal punto di vista dell'azione penale, e quindi non ha presentato esposti, non ha presentato denunce, credo che abbia il dovere di essere assolutamente sintetica. E quindi in base a questi due presupposti mi muovo nelle mie conclusioni. Ritengo comunque che dal punto di vista penale, l'ipotesi accusatoria rimanga assolutamente confermata, ma credo che la responsabilità penale, debba essere dichiarata da lei Signor Giudice nei confronti degli imputati considerato che è stato da un lato dimostrato come vi siate state omissioni a loro imputabili, come datore di lavoro, come dirigenti, e come preposti. Dall'altro, vdi che c'è stata l'esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori dell'Olivetti, dei vari stabilimenti del canavese, e quindi non essendo oggettivamente ipotizzabile un percorso causale alternativo, che possa spiegare l' insorgenza dei mesoteliomi, a carico poveretti delle parti lese che hanno subito tutto ciò, credo che oggettivamente appunto non solo debba essere

dichiarata la penale responsabilità di tutti gli imputati, ma che come i pubblici ministeri hanno richiesto si debba andare incontro a delle dichiarazioni anche dal punto di vista della pena da erogarsi che tengano conto della gravità delle omissioni.

Introduco così l'argomento riguardo al fatto che la mia assistita che è l' Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro, che è presente sul territorio nazionale dal 1943, credo che sia la prima associazione in assoluto che sia stata costituita, ha quale compito da statuto, quale compito sociale proprio quello di promuovere la cultura del lavoro, e la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Da questo punto di vista l'abbiamo prodotto ovviamente il nostro statuto, e abbiamo prodotto una serie di documenti da cui risulta che effettivamente (inc.) non solo ha questo statuto e questo compito statutario, ma che effettivamente lo svolge, e proprio su sollecitazioni di uno dei Difensori degli imputati abbiamo anche dimostrato che lo svolga esattamente proprio nel comprensorio di Ivrea. Perché vi abbiamo depositato la lista dei soci iscritti, che sono se non mi ricordo male più di 500 in quello di Ivrea, solamente in quello di Ivrea. Riteniamo di avere diritto al risarcimento dei danni, perché le omissioni che sono contestate agli imputati, sono omissioni che di fatto vanificano il lavoro fatto proprio dall'associazione nazionale mutilati, e invalidi sul lavoro. Mi richiamo anche tra i vari

documenti prodotti, al fatto che dal 1979 Hammil pubblica sulla sua rivista articoli che riguardano proprio la pericolosità dell'asbesto, proprio in virtù del fatto che gli imprenditori, e i datori di lavoro, diano finalmente corso a quelle che sono le necessarie predisposizioni di dispositivi, che evitino, o quanto meno riducano l'esposizione. Da questo punto di vista abbiamo anche fatto, una nostra ipotesi risarcitoria che viene esplicitata nelle conclusioni che le rasseggerò per iscritto, in cui prendiamo a base quello che è la spesa che è stata fatta nel 2014 perché l'abbiamo prodotto il bilancio del 2014 di Hammil, proprio per le attività di sollecitazione alla conoscenza del problema amianto, e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, abbiamo preso a base quello per un'attività che appunto dal 1979, al 2014 è di 35 anni, e l'abbiamo suddivisa per il ultimo degli iscritti, che sono più di 300 mila quelli attuali, e così abbiamo un'unità per cui moltiplicare per il numero degli iscritti di Ivrea, così arriviamo ad una determina cifra, che è quella di cui chiediamo il risarcimento, perché di fatto quella cifra è stata spesa inutilmente, e vanificata dalle omissioni che sono state imputate agli attuali prevenuti.

Faccio un'ultimissima considerazione che riguarda più che la mia associazione, le vere parti lese di questo procedimento, che sono purtroppo le persone decedute, e i loro familiari. Il 16 maggio è stata pronunciata all'Ordinanza dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, un'ordinanza di remissione alle Sezioni

Unite sulla questione dei danni punitivi, nel nostro ordinamento. I danni punitivi sono quell'istituto che ancora non è riconosciuto ma di cui si comincia a vedere qualche riconoscimento, sia in sentenze penali, sia anche in sentenze civili, con alcuni elementi dati anche dal legislatore riguardo proprio al decreto legislativo, Non mi ricordo male, e quindi mi perdonerete a riguardo, numero 7 del 2016 sulla depenalizzazione, che riconosce la sanzione civile. Ora noi pensiamo che questo Giudice si possa fare interprete, di questa tendenza giurisprudenziale, e concedere danni punitivi, anche a noi come associazione, che rappresenta gli interessi dei lavoratori, ma soprattutto alle parti lese di questo processo, perché riteniamo che oltre alla sanzione penale, pesante che è stata richiesta dai Pubblici Ministeri, e correttamente, crediamo che sia opportuna anche una sanzione civile, che colpisca duramente le tasche di quelli che si sono resi responsabili di reati gravi. Rassegno le mie conclusioni, la nota spesa, anche per la collega Guarini che è costituita Parte Civile soltanto per l'imputato Preve. Ne do ovviamente una copia al Pubblico Ministero, e ai colleghi invio per email.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV. P.C. BULGHERONI - Grazie.

GIUDICE - Prego.

AVV.PARTE CIVILE LAMACCHIA

AVV. P.C. LAMACCHIA - Sono l'Avvocato Lamacchia per la Parte Civile Fim Cisl Torino e Canavese.

GIUDICE - Mi perdoni Avvocato, stesso discorso di prima Avvocato Bulgheroni lei ha le conclusioni su chiavetta?

AVV. P.C. BULGHERONI - Gliele posso mandare, adesso non le ho su chiavetta.

GIUDICE - Va bene, vale anche per tutte le altre Parti Civili che discuteranno alle prossime udienze, memorie anche per le Difese, Responsabile Civile, tutto depositate il cartaceo, e mandate per cortesia anche via Mail mail, alla cancelleria, a cui avete mandato richiesta di copia. Prego Avvocato.

AVV. P.C. LAMACCHIA - Grazie, Giudice. Devo dire che intervenire in questo processo dopo la puntigliosa e esauriente requisitoria dei Pubblici Ministeri è compito molto più agevole, perché cercare di ripercorrere quelle che sono state le argomentazioni portate dal Pubblico Ministero in questa sede, significherebbe in qualche modo svilire anche quanto affermato, perché verrebbe anche ragioni di tempo realizzato in maniera molto più superficiale, e troppo sintetica. E quindi come primo punto io mi richiamo integralmente a quelle che sono le argomentazioni dei Pubblici Ministeri che sono state precedentemente esposte, sia in tema di fatto sia in tema di responsabilità dei singoli imputati e conseguentemente nel nesso di causa tra le patologie per le quali vi sono stati decessi oppure lesioni e le condizioni lavorative. Solo due punti mi permetterò di citare, e di sottolineare, l'uno attiene all'origine, alla natura

e della determinazione del nesso causale tra le patologie e le posizioni lavorative dei lavoratori deceduti, o lesi, e da una parte quindi questo, e dall'altra invece il discorso relativo all'esistenza e alla quantificazione del danno, per la Parte Civile che ero rappresento. Per quanto riguarda il primo aspetto del problema noi sappiamo che giurisprudenza, dottrina, scienza si sono interrogate su questo tema per anni, dopo una prima fase, forse in maniera alquanto come dire sintetica si arrivava ad una determinazione della responsabilità degli imputati, sulla base della presenza, e delle condizioni lavorative, della presenza dell'amianto in dette lavorazioni, e della presenza del lavoratore all'interno dell'azienda, a seguito di una serie di argomentazioni difensive che sono state portate avanti, anche scienza e giurisprudenza hanno, come dire, corretto il tiro, individuando meglio il campo del contendere. Emblematica è stata ad un certo punto la sentenza cozzini del 2010 che ha dato come dire delle dritte sul modo con cui affrontare da parte dei giudici il problema sulla base di argomentazioni scientifiche che però non potevano costituire da sole la base per la decisione del magistrato. In particolare la sentenza Cozzini come è noto diceva dovette confrontare le posizioni scientifiche presenti all'interno della comunità, e poi il Giudice libero nella sua valutazione, deve stabilire a quale di queste scuole di pensiero, adeguare la sua decisione. A seguito della sentenza Cozzini, la giurisprudenza è andata ancora oltre, accompagnata e aiutata però anche

dalla scienza, il riferimento oggi fatto al consensus conference, che si è ripetuto negli anni, fino ad arrivare adesso alla terza edizione, ha ovviamente aiutato in questo compito di miglior determinazione di quelli che sono gli ambiti delle responsabilità dell'attribuzione per colpa di mesotelioma.

Ad esempio sulla base della sentenza Cozzini la Corte d'Appello di Torino era arrivata ad una decisione di assoluzione rispetto agli imputati sulla base del fatto che non aveva ritenuto sufficientemente provato l'effetto acceleratore della proseguita esposizione a rischio. Questa sentenza è stata poi sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, che ha invece nuovamente rimandato il processo ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino che sulla base di una nuova perizia ha determinato la responsabilità degli imputati. Le sentenze successive della suprema corte, hanno ribadito questo tipo di informazioni, respingendo poco per volta, le argomentazioni che erano state portate avanti dalle varie Difese, e che erano in qualche modo erano state determinate da quella che mi permetto di definire un po' la lobby dell'amianto, che non è relativa al caso di oggi, ma più in generale.

E quindi tutte le varie tesi che si sono susseguite a partire dalle differenze tra fibre, fini e ultra fini, soltanto alcune delle quali avrebbero potuto determinare il mesotelioma, per passare alla tesi della fibra killer, la trigger dose, per proseguire attraverso l'impossibilità di determinare l'inizio del percorso cancerogeno, dall'impossibilità di determinare la fine

del percorso cangerogeno, e ancora l'irrilevanza dell'ultimo periodo, una volta conclusosi quindi la formazione del processo tumorale, ai fini della rilevanza della proseguita esposizione al rischio. Che cosa è restato, è restato ancora la richiesta da parte delle varie difese di determinazione dell'esistenza di una legge scientifica applicabile a tutti i casi. Legge scientifica di copertura sulla base della quale dicevo il Magistrato deve poi potersi muovere.

Direi che tutta la dottrina salvo qualche rarissima eccezione, oggi ha chiarito l'esistenza di una legge scientifica di copertura. che cosa è restato allora, scremato anche questo, e l' argomentazione che immagino sarà portata anche avanti anche in questa sede, ma che io ho già sentito da parte dell'Avvocato Zaccone, in altri processi, che è quella cioè dell'inapplicabilità della legge scientifica generale di copertura al caso singolo, e quindi rispetto all' individualità del soggetto quindi sottoposto al processo. Anche questa ultima tesi è stata recentemente respinta anche dalla Corte d'Appello di Torino, e credo che in definitiva non esistano più piè di fuga da parte della Difesa rispetto alla possibilità di determinazione delle responsabilità. Io non dico ancora ovviamente, accertamento delle responsabilità, dico possibilità, perché le varie ipotesi difensive che sono state formulate, avevano tutte come unica conseguenza finale, l'impossibilità in assoluto di celebrare processi, per la responsabilità per mesotelioma pleurico. Oggi credo che abbiamo finalmente superato questo aspetto e

possiamo serenamente rivolgerci, lei Giudice serenamente potrà affrontare la responsabilità concreta dei singoli imputati, all'interno di questo singolo processo.

Il secondo tema di cui mi occupo, è quello invece della esistenza e della quantificazione del danno per la Parte Civile che io rappresento. Ma direi intanto che un primo problema è stato in qualche modo già superato, vi è stata la contestazione sia in udienza preliminare che di fronte a lei Giudice, del diritto alla costituzione di Parte Civile della Fim Cisl. E ora premetto che l'esercizio dell'azione civile in questo processo trova la sua giustificazione della lesione che le condotte che sono contestate agli imputati, hanno arrecato al fine perseguito dall'organizzazione sindacale, e che è contenuto all'interno del suo statuto. A questa eccezione difensiva hanno fatto seguito le ordinanze del G.U.P. e sua Signor Giudice, che hanno ammesso la costituzione di Parte Civile. Questo non significa ancora ovviamente come sappiamo l'esistenza del danno. L'esistenza del danno è altro argomento su cui la Cassazione si è più volte pronunciata. E allora parliamo di questo ultimo aspetto, che cosa ci hanno detto tutte le ultime sentenze di Cassazione, in particolare direi la sentenza nel caso ThyssenKrupp, premetto che la sentenza nel caso ThyssenKrupp non tocca direttamente Fim Cisl ma per una ragione molto semplice, in primo grado e in secondo grado vi è stato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, nella misura di 100 mila euro,

in favore di Fim Cils e in quel caso era Torino e poi si è trasformata come lei sa Giudice, in Fim Cils Torino e Canavese, a seguito della sentenza di secondo grado vi è stato il pagamento integrale da parte degli imputati, con la conseguenza ovviamente che nel grado di cassazione non si parla più di Fim Cisl. In realtà non si parla di Fim Cisl ma si parla soltanto di medicina democratica, cioè il tema viene affrontato con riferimento ad un'associazione non sindacale. Tra l'altro, all'interno della sentenza vi è proprio una parte specifica che la Corte di Cassazione ha dedicato anche alle organizzazioni Sindacali. E lo dice in maniera molto chiara, e evito di tediarle lei Giudice, e i colleghi che assistono, depositerò poi una memoria all'interno della quale sono comprese le citazioni testuali, delle sentenze a cui faccio riferimento. E quindi che cosa possiamo dire, possiamo dire che in linea di massima la Cassazione ha ribadito il diritto delle organizzazioni sindacali, che abbiano oppure non abbiano iscritti all'interno della situazione oggetto di quel processo, viene detto in maniera assolutamente chiara, da parte della Cassazione, purché abbiano all'interno del loro statuto, il riferimento alla tutela della salute, dei lavoratori da loro assistiti, e quindi abbiano in generale interesse al mantenimento del buon nome della reputazione, e della loro capacità di incidere sulle realtà aziendali. Questo è il dato di fatto, allora si tratta di vedere se Fim Cisl Torino e Canavese ha queste caratteristiche che la Cassazione ha individuato. Mi pare di potere dire che le abbia tutte,

sia perché vi è il precedente dicevo di Thyssenkrupp, sia perché vi è il precedente comunque di Eternit, nel quale non ho ovviamente la sentenza di Cassazione perché come è noto, si è concluso io dico Ahimè con una pronuncia di non doversi procedere per essere il reato prescritto prima della sentenza di primo grado. E quindi non vi è stata la possibilità della conferma della disposizione in materia civile, che pure vi erano state nella stessa misura, per cui vi erano state per il caso Thyssenkrupp non nei confronti di Fim Cisl, ma di Cisl, come confederazione all'interno della quale era rappresentata Fim Cisl, che poi ha avuto come dicevo il mutamento della sua ragione sociale, puramente formale, in Fim Cisl Torino e Canavese.

Direi quindi che il diritto risarcitorio è conseguente alla lesione dell'immagine del sindacato, e deriva da dati assolutamente pacifici, cioè che determinati interessi siano stati assunti dall'organizzazione sindacale, a ragione della sua esistenza. Ora direi che è pacifico che da parte delle organizzazioni sindacali, in particolare di quelle particolarmente significative sul piano nazionale come certamente è Fim Cisl, è pacifico che abbiano base del loro agire la principale difesa dei diritti dei propri assistiti, e dei lavoratori più in generale, e in particolare con riferimento quindi al diritto alla salute. Credo quindi che sulla base sia della giurisprudenza che ho citato precedentemente, sia del dato di fatto concreto, che lei oggi Giudice si trova a dovere affrontare, sia evidente il diritto della Parte Civile che rappresento ad ottenere il

risarcimento del danno, nella misura che viene quantificata nelle conclusioni se mi consente darei per lette, e deposito insieme alla nota spese. Deposito anche la memoria che le avevo preannunciato, e provvederò poi come da sua richiesta a trasmettere su supporto informatico memorie e nota scese.

GIUDICE - Va bene, diamo atto che mentre la precedente Parte Civile deposita soltanto le conclusioni, e nota spese, la Fim Cisl deposita conclusione nota spese, memorie illustrative, ex articolo 121 Codice di Procedura Penale. Prego.

AVV.PARTECIVILE VALLESE

AVV. P.C. VALLESE - Sono l'Avvocato Vallese. Concludo quale patrono della Parte Civile Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti, compito che si fa sempre più arduo, perché per rispetto dell'uditorio gli interventi che mi hanno preceduto lasciano ancora meno spazio, all'intervento che voleva già essere sintetico quale il mio, perché diventa ridondante anche il richiamo al lavoro completo che ha portato avanti la Procura, e al percorso logico argomentativo lineare e essenziale, e allo stesso tempo ficcante, con cui ha argomentato le proprie richieste di declaratoria di affermazione di penale responsabilità degli imputati. E quindi su questo mi (inc.). Diventa ancora più limitato se penso all'intervento del collega che mi ha preceduto in relazione al quale alcune delle argomentazioni si sovrappongono perfettamente. E allora due flash chi sono, e chi è l'ente che rappresento, perché esistono,

che tipo di ramificazioni, e che attività porta avanti. È un ente, che è un sindacato che nasce negli anni 90, ha centinaia di migliaia di iscritti sul territorio nazionale. E è deontologico rivolto come sindacato anche alla tutela e alla salubrità dei luoghi di lavoro, presso cui i propri affiliati, quotidianamente lavorano. Anche il sindacato che rappresento ha precedenti in termini di legittimazione, e di affermazioni, e il diritto al ristoro che vengono dalla sentenza Thyssen, Eternit, procedimenti a Milano, insomma le ordinanze e le sentenze sono allegate all'atto di costituzioni di Parte Civile. Mi interessava sottolineare per quanto non ve ne sia bisogno, perché la giurisprudenza ha chiarito che il requisito dell'iscrizione non è necessario, e nemmeno quello dell'attività sul sito sostanzialmente ove poi insiste il processo penale che nasce dalla violazione della normativa enti infortunistica, a segnalare comunque come memoria depositata nelle more dall'ultima udienza a questa, si sia data prova di una forte presenza del sindacato, quanto meno nella realtà industriale dell'Olivetti, con esemplificativamente alcune decine di documenti, che danno prova di una forte presenza sindacale, e di un'attività frenetica massiccia, certo non in tematiche afferenti l'amianto, ma sicuramente esplicitamente, tutta la materia, e anche quella della salute, è stata ampiamente trattata, in tutta l'attività che la federazione metalmeccanici ha espletato anche nello stabilimenti di Milano, e nella realtà produttiva di Milano.

Ora che cosa residua, residua dire ancora qualcosa da ultimo, su di un precedente che parte dal merito dal Tribunale di Ivrea, e arriva alla sentenza 272162 del 30 giugno del 2015 laddove ci sono degli spunti interessanti per quanto riguarda tutto l' excursus giurisprudenziale e della summa di tutti gli excursus giurisprudenziale, che le varie sentenze della Cassazione, e dei Giudici di merito hanno compiuto in relazione alla legittimazione, e al diritto al ristoro delle organizzazioni sindacali. E insomma la coincidenza vuole che il processo di merito nasca proprio per un caso di omicidio colposo su Ivrea, e che si trattasse di scrutinare la legittimità alla costituzione e al diritto al ristoro di un'organizzazione sindacale, che non annoverava tra i propri iscritti la vittima del reato, e nemmeno fosse iscritto sulla realtà produttiva. Ebbene, la Cassazione chiarisce benissimo, che non sono criteri che bisogna utilizzare, i criteri che bisogna utilizzare sono quelli che si ritrovano già nella sentenza 22558 del 2010 quella è il vero spartiacque, in tema di risarcimento del danno, e di legittimazione degli enti, e dice altresì che il danno che patisce l'ente, è un danno all' immagine, che dice la sentenza in re ipsa, cioè è in re ipsa, tanto più quanto i fatti di cui si va a discutere, sono fatti di una gravità, come quelli odierni, stiamo parlando di decine di morti, fatti che hanno riguardato, che hanno dato allarme sociale, e preoccupazione anche nella comunità, abbiamo sentito alcuni di questi istituti processuali, che ci hanno riportato una situazione

anche per la cittadinanza di preoccupazione per se, e per i familiari, per tutta una realtà su cui si inserisce l' importantissimo tessuto, vitale della comunità di Ivrea. E allora, fatti che sono stati portati all'attenzione dei media e che continuano ad essere all'attenzione dei media, io direi settimanalmente, ogni volta che c'è udienza, quotidianamente, ogni volta che si parla di vicenda amianto correlate, si fa riferimento molto spesso, anche ai fatti di Ivrea. Ora è evidente che tanto più grande è il clamore, tanto più grande è il danno all'immagine. E qui siamo di fronte a fatti veramente clamorosi. E pertanto seguendo il binario appunto che ha ben enucleato la cassazione, la Sezione Quarta, in questa sentenza, la 27162 non posso che nell'associarmi alle conclusioni del Pubblico Ministero, procedere a depositare le mie conclusioni, e la nota spese, grazie.

GIUDICE - Va bene, la sollecitazione vale anche per lei, poi a trasmettere tutto su file, grazie.

AVV.PARTE CIVILE CAROSSO.

AVV. P.C. CAROSSO - sono l'Avvocato Giulio Carosso per il comune di Ivrea. In punto responsabilità di socio argomentazioni dell' Ufficio della Procura, e quindi di dedicherò ai profili risarcitori, e ai processi di danno, ai fini della valutazione, equitativa del danno non patrimoniale, che è il danno che si reclama, diritto risarcimento. Allora, perché la città di Ivrea si è costituita, lo ha spiegato in maniera molto semplice, molto efficace il sindaco il 29 di febbraio

quando è stato sentito, e ha esordito dicendo grande parte delle famiglie di Ivrea ha avuto almeno un componente che ha lavorato, negli stabilimenti Olivetti. E in sintesi è senza nessuna retorica perché la mia posizione potrebbe comunque far scivolare alla retorica, io dico soltanto questo, società Olivetti è città di Ivrea sono stata l'una tributaria dell'altra. Con il che è ovvio che l'offesa non è soltanto un'offesa delle singole vittime, delle singole persone offese, di chi si è ammalato, e di chi è mancato, ma è un'offesa della collettività, della comunità. Il rischio è di essere troppo astratti, e allora cerco un attimo di concretizzare, perché c'è una ferita della comunità, del gruppo. Allora, molti come si è capito questa mattina, come si è sentito questa mattina, ma come si è sentito in tutto il corso dell'istruttoria, vivevano letteralmente in una nuvola di amianto, c'era l'amianto nelle strutture, c'era l'amianto nel talco, c'era l'amianto nel ferobestos. Insomma e tutti questi molti che vivevano in questa nuvola, se non si sono ammalati, o ancora ammalati, sono un pochino tra coloro che sono sospesi, sono sospesi tra la paura di ammalarsi, e la ovvia speranza, perché c'è l'istinto di sopravvivenza, è chiaro, e la ovvia speranza di evitare questo male.

Lo hanno riferito in maniera chiara, molti testimoni, io a titolo esemplificativo, voglio citare qualcuno, qualche parente delle vittime, ma è ovvio che i parenti delle vittime, e dei malati, sono condizionati, e quindi diciamo così, forse non potevano dire diversamente,

perché chi ha vicino un parente che è stato male, oppure che è mancato, ovviamente è condizionato nella paura, oppure è suggestionato dalla paura di ammalarsi. E comunque hanno ricordato la paura in proprio, e faccio un esempio la signora Guasto, che era moglie di Mariscotti. Tanto per capirci quella signora dove in lavanderia hanno chiesto che lavoro faceva il marito, e perché passando la mano sugli abiti di suo marito, si sentivano gli aghetti, e questa signora ha detto è chiaro io ho avuto, e ho ancora paura di ammalarmi, lo stesso ha detto il signor Marozin il marito della signora Perello. Ma non l'hanno detto soltanto i parenti, ma l'hanno detto anche tanti altri dipendenti. E faccio degli esempi, Cacciola, siamo sempre con la spada di Damocle, possiamo ammalarci anche noi tranquillamente. E poi un esempio interessante, è quello di Malerba, Malerba era un sindacalista, Malerba è quello che ci ha raccontato che si tiravano i gommini a avvolti, i gommini talcati, per giocare, in maniera così forse un po' incosciente, però dice finché non saprò esattamente di che cosa si trattava, non sarò sereno io, e non saranno neanche sereni tutti gli altri che hanno avuto a che fare con l'amianto. E quindi è un problema di serenità è un problema di tranquillità, è un problema di paura, e la paura sembra un concetto così ripeto astratto però quando ti tocca personalmente forse diventa un pochino più concreto, bisogna avere la forza di calarsi nei panni, e nella vita di chi ci è passato. Detto questo i familiari dipendenti non sono comunque gli unici, il sindaco per la sua parte ci ha

dette che ha raccolto gli umori, diciamo così un po' della cittadinanza. Ho prodotto degli articoli di giornale uno in particolare nel novembre del 2013 che raccoglieva le paure dei residenti nella zona di San Bernardo, che dicono a due passi da noi abbiamo una vera bomba ecologica. E quindi insomma c'è concreto un certo disagio.

Al di là però della paura, con la pressione con questo argomento praticamente chiuso, quello che voglio dire che ai fini del risarcimento, ai fini della quantificazione, credo che ci debba sottolineare questo, c'è stata una sorta di tradimento silenzioso di tante persone, tradimento perché è stato tradito, diciamo così perché è stato tradito l'orgoglio olivettiano, ma soprattutto in concreto perché si è giocato un pochino con la vita delle persone, sottovalutando il pericolo, e adottando atteggiamenti che sono criminali, perché, e mi riferisco alla deposizione della teste Arras non è onorevole, e questo alla fine della quantificazione, non è onorevole fare i giochini, non è onorevole, non dico quello che ha detto la dottoressa Arras, quello che si faceva ai tempi, perché lei in fondo è stata sincera, ha detto quando il limite, quando il valore non piaceva, non ci piaceva, il valore scompariva. Mi ricorda un pochino uno slogan pubblicitario, gli piaceva vincere facile, a chi comandava in quel momento, volevano vincere a tutti i costi. Hanno già detto molto, e hanno lasciato intendere, sempre in punto tradimento, i Pubblici Ministeri su Fornero, io mi permetto di aggiungere due

osservazioni, una nel merito e una di metodo, quanto al merito l'unica cosa che le ottime Dottoresse non hanno detto, Cognini smentisce Fornero, perché Forrero ci viene a raccontare che è andato e ha chiesto notizie, lumi sul percorso professionale di Cognini, e poi si sono sentiti successivamente al telefono. Cognini, ci sono due pagine di verbale, è venuto qui, e non conferma di avere ricevuto domande sul suo percorso professionale, perché dice io non mi ricordo niente, perché non è roba degli anni 60 - 70 - 80 o 90, è roba di un anno e mezzo, fa. E due smentisce di avere ricevuto una telefonata, alla fine Fornero dice io gli ho telefonato, ci siamo sentiti per telefono, mai ricevuta una telefonata. E allora, anche Cognini può avere come dire un po' di decadimento cognitivo, e può non ricordare, però voglio dire Fornero è sfortunato, perché prima i Pubblici Ministeri non hanno capito niente di quello me lui ha detto, e poi Cognini non lo conferma, e quindi non si può dire che non sia un teste sfortunato. Una piccola osservazione di metodo, le ma permetto, ma perdonatemi, è ovvio che questo è un teste cardine dell'accusa, l'avevano capito tutti, è ovvio, è altrettanto ovvio che la Procura me lo inserisce in lista testi, e allora visto che è altrettanto ovvio, nel processo italiano, il principio del contraddittorio, il ripassino, cioè quello che ha definito Fornero, ce lo dobbiamo fare qui, davanti a tutti. Non possiamo farcelo in studio, anche se a mio modestissimo avviso, poi alla fine è un boomerang perché alla fine se si fosse fatto qui, si sarebbe

ottenuto un risultato notevole per la Difesa, non è stato fatto qui, violando in contraddittorio perché si è fatto un esame, e un controesame in studio, e diventa un boomerang e questo per raggiungere modestissime osservazioni a quelle dei Pubblici Ministeri, che però avevano già trattato ampiamente la cosa.

Silenzioso, tradimento silenzioso prima ho detto, prima ho detto non faccio retorica, e spero di non averla fatta, parlo di fatti, però una piccola osservazione la dico, il diritto non comparire, è diritto non rispondere, sono sacro santi, però qui sono coinvolti grandi imprenditori, anzi finanziari più che imprenditori, soprattutto recentemente, che hanno delle responsabilità sociali, guadagnano delle valangate di milioni e milioni di euro, e quindi hanno anche una responsabilità sociale, in un processo con un impatto sociale come questo, secondo me avevano il dovere verso se stessi innanzitutto, e poi verso chi è morto, e poi verso chi non sta tanto bene, di venire qui e difendersi non dico di ammettere, di divendersi e spiegare. È il minimo. E questo anche secondo me, ai fini della quantificazione del danno, ha una sua rilevanza. Dicevo un tradimento silenzioso, perché qui nessuno non ne sapeva niente, come un mantra, i Pubblici Ministeri prima, e i Difensori dopo, hanno fatto la classica domanda a standard "lei sapeva?", e nessuno sapeva niente. Io ho rilevato persino delle risposte che insomma nel dramma hanno una loro rappresentatività, perché se io vengo a sapere al bar, anni dopo, che c'è un problema di amianto, voglio dire

dà l'idea... Perché c'è qualcuno che l'ha saputo al bar, adesso per non parlare a vanvera vi dico chi, l'ho saputo poi al bar, Tapparo, e poi c'è qualcuno è stato più fortunato e l'ha letto sulla stampa, ma che comunque ha lavorato lì negli anni 70 ed 80. poi c'è chi dice OlleAris, questa mattina è già stato citato " si mormorava che il Ferobestos portasse delle malattie, voce di popolo però non sapevo di che cosa era fatto". Allora in un gruppo dove c'è Sosl, Sosl, comitato e compagnia bella, che si mormorasse ci siano le voci di proprio, dà il senso e la misura di tutta una serie di cose su cui posso andare oltre, perché avete capito e è intuitivo. Cito ancora sul silenzio Malerba, Malerba dice " io ho un lontano ricordo di quando ho iniziato a fare, a lavorare, e a fare sindacato, al collega aveva chiesto all'azienda se era vero che ci fosse dell'amianto delle tubature, e l'azienda ha risposto di no, nessun pericolo". Conclude lapidariamente questo Malerba "io credo che l'azienda su tutti i temi di sicurezza e di salute, in tutta la mia esperienza, abbia sempre risposto che non c'era pericolo". Se non hanno avuto informazioni in azienda, però, e qui passo ad un nodo diverso, ad un nodo, ad una presa di atto diversa, devo dire che la collettività, le persone, non hanno dimostrato indifferenza, tanto per dimostrare che c'è interesse anche da parte di chi rappresenta la comunità ad agire. Allora, ne parlerò in un secondo perché è un tema sindacale, però lo sportello amianto, ha dato dimostrazione che le persone si sono recate, hanno chiesto informazioni, hanno fatto segnalazioni,

insomma non sono stati, sicuramente si sono presentati coloro i quali erano malati, ma non soltanto, e quindi vuole dire che le persone non sono chiuse in casa, tappate le orecchie, fatti gli struzzi, rispetto al problema. E era gremito, credo che si chiami teatro Giacosa, il giorno in cui c'è stato lo spettacolo Malapolvere, che non riguarda Ivrea, ma che riguarda Casale, ma evidentemente il problema un po' interessava, se le persone sono andate ad ascoltare una storia che non è una commedia che non è divertente, non è una serie di battute, di Barzellette. Non sono state indifferenti le persone, non è stato indifferente il sindaco, e l'istituzione che il sindaco rappresenta. Il sindaco ci ha detto che ha delle competenze sanitarie, che ha fatto una battaglia per cercare di confermare dei servizi sanitari e assistenziali, c'è stata l'opera di confinamenti di San Bernardo, c'è stato con dispendio di energia, e di denaro un'opera di bonifica di proprietà comunali, ma che comunque dimostra che non è che si è neri dall'altra, insomma che si agisce, in maniera assolutamente coerente. Ho finito, ho finito, si è già parlato del danno all'immagine, il collega me ha preceduto ha parlato di danno ire ispa, io dico che il danno all'immagine è un danno intuitivo, nel senso che è ovvio, visto che società Olivetti e città di Ivrea hanno costituito un secolo circa, un binomio inscindibile, il binomio è nel bene e anche nel male. E quindi si trasferisce, si trasla l'immagine, per almeno quel segmento pessimo della Olivetti sulla città. E devo fare una precisazione, perché forse qualcuno ha

equivocato su quello che ha detto Sindaco, il sindaco avvicinato nella sua deposizione Ivrea a Casale, non voleva intendere che i fatti fossero altrettanto gravi, perché parliamo di due tragedie diverse, perdonatemi la banalità, però voleva dire che nella percezione, nei media sono avvicinabili le due vicende, perché quando si parla, basta aprire, basta digitare, e fare un classico di adesso, Google, e fare una piccola ricerca, quando si parla di amianto in Piemonte, Casale Monferrato, Balangero e Ivrea, prima era soltanto Casale Monferrato e Baranero. E quindi questo voglio dire si intendeva, non si intendeva dire che sono morte altrettante persone, perché voglio dire lo sanno tutti, e il sindaco è una persona di coscienza, e ovviamente non avrebbe detto una stupidaggine di questo genere. Ai fini comunque della percezione di Ivrea in Piemonte, ma anche a livello nazionale, e internazionale, perché voglio dire che credo negli anni 30 o negli anni 40 magari mi sbaglio di un decennio, Olivetti era già in America. Adriano Olivetti da ragazzino, aveva più di 20 anni, è andato a studiare, prima gli altri stabilimenti, e poi è andato a comprarsi degli stabilimenti, e poi ha introdotto il marchio. E quindi insomma questo è quanto. Una parola sul risarcimento, è difficilissimo fare delle valutazioni, equitative, è un pochino come tirare i bussolotti, non la faccio tanto lunga, ho dato uno sguardo ad altre sentenze, e parso dalla provvisoria, che secondo me è una cifra rotonda, non temete non è un milione di euro, ma soltanto 100 mila euro, e credo che abbia anche un

valore simbolico. Il danno complessivo laddove il Giudice ritenesse di avere la prova per definirlo sulla sua compiutezza, invece ritengo che non possa essere inferiore a 600 mila euro, perdonatemi che si sono dilungato. Produco prima in cartaceo, e poi via telematica.

GIUDICE - Grazie Avvocato.

AVV.PARTE CIVILE PEAGNO

AVV. P.C. PEAGNO - Sono l'Avvocato Peagno, per la Città Metropolitana di Torino. Anche io non ritengo di dover spendere argomentazioni sul tema della penale responsabilità degli imputati, perché credo che la requisitoria dei Pubblici Ministeri sia stata particolarmente esaustiva, e credo che siano state spese argomentazioni più che condivisibili alle quali mi limito a richiamarmi. Non intendo nemmeno soprappormi, rispetto alla Parte Civile che mi ha preceduto, che ha evidentemente degli aspetti comuni, per quanto riguarda il danno all'immagine dell'ente. Mi limito a sottolineare che la motivazione per la quale la Città Metropolitana di Torino si è costituita nel processo la principale motivazione è ovviamente quella di far sentire la propria presenza affianco familiari, che purtroppo sono decedute, oppure che si sono ammalate in conseguenza dei fatti di cui all'imputazione. Ma è evidente che vi sia una ragione di diritto che è quella dell'esigenza di un danno diretto, da parte della città metropolitana, già provincia di Torino in connessione con i fatti che sono

oggetto di questo procedimento. Danno che è derivato essenzialmente da due fattori, da un lato la frustrazione degli scopi, concretamente perseguiti dall'ente, nell'interesse della collettività, e dall'altro dal turbamento che questi fatti hanno ingenerato della collettività. Poche parole su questi due profili, che a mio avviso giustificano la richiesta risarcitoria dell'ente, da un lato è fatto notorio che la Provincia di Torino abbia sempre avuto competenze specifiche in materia di politiche attive del lavoro, così come è altrettanto notorio che per espressa previsione statutaria, persegua i fini del miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini. Lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione, con i documenti che sono allegati alla costituzione di Parte Civile, si è anche voluto dimostrare un'opera concretamente svolta dall'ente, in materia di sicurezza sul lavoro, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della collettività, che tra l'altro hanno portato alla costituzione di un comitato permanente di studi in materia che è insediato presso la prefettura di Torino a cui partecipano gli altri enti pubblici, e nonché sindacati, e altre sigle. Ora tra l'altro credo che sia altrettanto noto che la provincia di Torino si sia sempre impegnata ad una tradizione di forte impegno nel mondo del lavoro con attività volte alla ricomposizione del tessuto socio lavorativo. E quindi credo che sia evidente che le condotte contestate agli imputati in questo procedimento, che di fatto si sono concretizzate, in

grave violazioni della normativa infortunistica, condotte plurime reiterate, perduranti nel tempo lesano un diritto inalienabile, personalissimo dell'ente, costituzionalmente garantito che quello alla propria, all'integrità della propria identità storica, politico culturale, un'identità quella della provincia di Torino che è sempre stata caratterizzata da una tradizione di forte impegno nel mondo del lavoro, da un radicato e diffuso rispetto della dignità del lavoro, e della salute del lavoratore. E pertanto sotto questo profilo io credo che le condotte degli imputati abbiano arrecato un danno all'ente che rappresento.

Sotto l'altro profilo io credo che l'istruttoria abbia confermato l'ipotesi che questi fatti abbiano concretamente arrecato un turbamento alla Collettività. Abbiamo sentito molti dipendenti che hanno sentito di avere provato paura, di avere contratto anche loro malattia analoga a quelli che erano riguardato i loro ex colleghi, per essere anche loro stati esposti all'amianto, per avere anche loro lavorato presso gli stessi siti produttivi. Anche di uno stato di paura che non è passato, è uno stato di paura attuale, perché anche in considerazione dei lunghi tempi di latenza del mesotelioma, questo timore non è nel cassetto, ma è vivo. Alcuni, va detto, sono stati, hanno avuto un atteggiamento più fatalista, c'è chi non ha preso in considerazione quest'eventualità. Ma quello che mi interessa sottolineare che a mio avviso emerge chiaramente da una deposizione che è quella del teste Malerba, è proprio lo stato, quanto fosse diffuso

questo stato di ansia e di paura, e il Malerba ha rifevrito che nell'ambito della propria esperienza presso lo sportello amianto, ha avuto modo di constatare come ci fosse un vero e proprio e uso le sue parole e spero di ricordarle correttamente " un vero e proprio, una situazione di terrore generazlizzato, che ha riguardato migliaia di persone, non solo i cittadini di Ivrea, ma persone di oltre 70 comuni diversi che venivano in pullman allo sportello amianto, per raccontare la loro esperienza, dall'interland Torinese, dai paesini della val Chiusella". E allora questo a mio avviso è il segno più tangibile di un fatto che credo che sia più che comprensibile, una stato di insicurezza che riguarda non solo tutti gli ex dipendenti Olivetti, oppure grande parte di questo, ma riguarda i loro familiari, la loro cerchia di conoscenza, e in più generale la collettività nella misura in cui la collettività insediata sul territorio della provincia di Torino è una collettività composta per la stragrande maggioranza di lavoratori, che sono particolarmente sensibili, a questo tema. E pertanto io credo che da questo tipo di turbamento, che è stato davvero generalizzato non posso che derivare un danno di cui l'ente chieda il risarcimento. E mi si faccia dire come è naturale che sia a questo generalizzato senso di timore, e di insicurezza non può che accompagnarci un senso di sfiducia nelle istituzioni, proprio verso quelle istituzioni come la Città Metropolitana già provincia di Torino che tutelano determinati interessi. E è un senso di sfiducia che a

mio avviso è anche trapelato da alcune deposizioni. E cito il teste Favaro quando si è domandato per quale motivo, mi sono chiesto dice, perché, come sia possibile che nessuno si sia mai chiesto prima, se l'utilizzo di questo prodotto non poteva comportare dei danni di questo tipo. E allora, quello che è un senso di insicurezza si tramuta necessariamente in un senso di sfiducia verso le istituzioni, che credo che sia la manifestazione più palpabile di quello che è il discredito che l'immagine dell'ente riceve. Pertanto io concludo come da conclusioni scritte, che deposito di cui fornirò una copia alle parti, magari inviandola via mail. E anticipo che chiedo un danno che ho quantificato in euro 500 mila, misura non inferiore ad euro 500 mila, prendendo come termine di paragone proprio la sentenza thyssenkrupp nell'ambito della quale, ha riguardato fatti analoghi nella misura in cui sono state contestate, fattispecie analoghe, cioè omicidi colposi derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica. È chiaro che se siano svolti in modo del tutto diverso. Cioè detto io trovo che ci siano delle analogie, e credo che anche la sentenza della Corte d'Assise di Torino sia interessante quanto all'individuazione di quelli che sono i criteri per la quantificazione e la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Pertanto a questa sentenza ho fatto riferimento, e giustifico anche una richiesta di provvisoria esecutività delle statuizioni civili, nella misura in cui l'ente destinerà le somme che eventualmente il Signor Giudice riterrà di devolvere

alla città metropolitana, all'iniziativa volte alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto l'immediata disponibilità di queste somme potrebbe garantire l'immediato impiego in favore della collettività. In subordine si chiede una provvisionale di euro di importo 100 mila, ovviamente le liquidazioni delle spese di assistenza. E deposito conclusioni e nota spese.

GIUDICE - Grazie Avvocato. Prego Avvocato.

AVV.PARTE CIVILE CASTELNUOVO

AVV. P.C. CASTELNUOVO - Buongiorno Presidente, sono l'Avvocato Castelnuovo per l'Unione Comuni della Comunità Collinare Anfiteatro Morenico. Sarò brevissimo e è tardi, i due colleghi mi hanno preceduto hanno trattato tutti i tesdri che sono propri anche di questo ente locale. Nell'atto di costituzione di Parte Civile, avevo già anticipato quelli che poi sono stati i temi già discussi sia di fronte al Gup che di fronte a questo Tribunale, sulla legittimazioni, sulla natura dell'ente, non ci torno sopra, dico soltanto questo, l'unione dei comuni che rappresento, rappresenta, a parte il comune di Ivrea la parte di territorio più vulnerata dalla vicenda che ci interessa. Comprendo il comune di Scarmagno, a Scarmagno, c'è uno degli stabilimenti che ci riguarda in questo processo, la bomba di amianto, la cattedrale di amianto di cui questa mattina ci ha parlato e per tutto il processo abbiamo trattato, a San Bernardo di Ivrea, che è a due

passi dal comune di Romano Canavese, che fa parte dell'unione che difendo. I cittadini di Cascina che è questa frazione, sono a due passi dalla bomba di amianto di cui abbiamo sentito parlare questa mattina, nella requisitoria del Pubblico Ministero. Ci sono altri criteri di collegamento con il territorio oltre con lo stabilimento, e stanno nella persona delle Parti Civili, Persone Offese, Bovio Ferazza, Vignuti, Mariscotti, Perello, lavoravano a scarmagno, la famiglia Mariscotti abita a Strambino, e Perello a San Martino. Cioè ci sono dei collegamenti di natura personale, e di natura lavorativa tra le famiglie coinvolte, tra le persone fisiche offese, e la comunità territoriale che assisto. E quindi c'è un collegamento che è molto vicino, e molto intrinseco al pari di quello del comune di Ivrea, e della città Metropolitana, che giustificano la presenza dell'unione di comuni adesso questo processo. L'intento primordiale, l'intento fondamentale, che ci accomuna agli altri enti locali, è quello di far sentire la partecipazioni. Il comune è l'ente più vicino al cittadino, è l'ente di prossimità, figuriamoci comuni così piccoli, Scarmagno ha meno di 1000 abitanti, penso senza tema di smentita, che l'80 per cento di loro, delle loro famiglie lavorasse in Olivetti, per non parlare di Romano, di Strambino, di San Martino, tutti comuni che assisto. E quindi c'è un collegamento che è molto più vicino di quello che si possa immaginare, e di conseguenza il danno, il danno all'immagine di cui chiediamo il risarcimento, e il tema è quello che hanno

già trattato i colleghi che mi hanno preceduto, e quindi non ci torno, è esattamente questo, tanto è importante, e è il collegamento con la Olivetti degli anni del processo che ci interessano. Io condivido l'esordio del Pubblico Ministero di questa mattina che dice non stiamo facendo il processo all'Olivetti, stiamo facendo il processo ad una parte di Olivetti. E la comunità locale che assisto condivide pienamente, e molto debitrice nei confronti alle a Olivetti, ma la Olivetti deve essere debitrice, deve ritenersi debitrice nei confronti di questo territorio che l'ha accolta. Abbiamo i loro stabilimenti, quei pullman, dei dipendenti che andavano e venivano, venivano anche dai nostri comuni. E quindi c'è al collegamento che secondo me è ineluttabile, giustifica la partecipazione al processo, e giustifica la richiesta di un risarcimento del danno all'immagine, tanto era importante l'immagine positiva dell'Olivetti, e ancora, speriamo che lo possa essere, tanto importante è il danno all'immagine, è il vulnus, che l'ente locale territoriale più vicino al cittadino ha subito.

Brevissimamente, non tocco più nulla degli argomenti che hanno trattato i colleghi che divendono gli enti, e che mi hanno preceduto, e che io condivido in pieno, mi limito ad osservare questo, posso immaginare tra le tante eccezioni che dal loro punto di vista correttamente le Difese faranno, che diranno da al di là della legittimazione che verrà contestata, ma non c'è un danno, se c'è un danno, è un danno indiretto. Qui i danneggiati veri sono le Persone Offese. Certo

che c'è un danno diretto e immediatamente percepibile delle persone fisiche offese. Ma io dico che c'è un danno diretto altrettanto percepibile nei confronti dell'ente territoriale. Si tratta di reati plurioffensivi, si tratta dal mio punto di vista civilistico di fatti illeciti che plurioffensivi, sono per definizione, e in questa plurioffensività ci sta il fatto che ci sia una direzione di danno assoluta, anche nei confronti di una vittima collaterale, si sarebbero chiamati un tempo, ma non è il caso le vittime di rimbalzo, eccetera. Oggi non ce ne è più bisogno, si tratta di danni diretti perché è (inc.). È facilmente percepibile che se io ledo la salute di una persona, ledo anche gli interessi, dal che gli interessi che gli stanno attorno, dal che i familiari in lutto, ma anche la comunità che è il contesto sociale in cui il quella persona vive. E per cui io ritengo che quello dei comuni che rappresento sia un danno diretto necessariamente nell'obbligo risarcitorio previsto dall'articolo 1223. Ultimo e chiudo sempre sotto questo profilo, non c'è neanche bisogno, ma ci mancherebbe altro, forse è inutile ricordarlo della prevedibilità del danno, si potrebbe dire, ma si poteva immaginare che arrivasse un comune, oppure un'unità di comuni, obbligatoria per legge tra l'altro, a richiedere un risarcimento del danno all'immagine. Siamo in responsabilità extra contrattuale, il 2056 non richiamo 1225, e quindi il tema della prevedibilità quando anche qualche difesa volesse introdurlo sarebbe un tema mal posto, e tra l'altro posso dire che trattandosi di un

danno facilmente percepibile, un danno all'immagine facilmente percepibile, quando anche fossimo responsabilità contrattuale, si poteva immaginare, che il comune potesse avere un danno di questo tipo. Per quanto riguarda la quantificazione, anche io ho fatto una richiesta che sembra cospicua, e forse lo è, e è attestata sui 250 mila euro, a titolo di risarcimento del danno dell'immagine, con una richiesta di provvisionale di 50 mila, e è grosso modo la metà di quello che chiedono gli altri enti territoriali che sono più grandi. L'unità dei comuni che assisto ha 12 mila abitanti in tutto, e quindi il conto è presto fatto. Chiudo dicendo questo, si tratta di un danno all'immagine puro, ma si tratta di un danno alla credibilità dell'ente, l'ente più vicino che ha competenze sanitarie, oggi sempre di meno dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale, e soprattutto delle A.S.L., il sindaco e il comune ha competenze residuali che sono rimaste residuali, ma all'epoca dei fatti, il era l'autorità sanitaria. Il comune ha ancora competenza ad emanare, e ordinanza contingibili urgenti, proprio in tema di industrie insalubre, tra le quali ci sono una valanga di sentenze che non vale la pena richiamare del Tar sull'amianto. Quindi io rassego le mie conclusioni con la quantificazione che ho fatto, deposito per ora soltanto in cartaceo le conclusioni nota spese, e la trasmetterò a mezzo mail, grazie.

GIUDICE - Grazie, Avvocato. Mi sembra che non manchi nessuno per oggi? Allora... Se il Pubblico Ministero mi dà le

chiavetta.

P.M. - Io nel computer di casa non la vedevo, soltanto nell'ufficio.

GIUDICE - Va bene, allora, prima diamo alcune indicazioni, cerchiamo di stare seduti un attimo. Il 20 giugno io guardo qui, correggetemi, alle 09:00 cominciamo con l'Avvocato D' amico, che discute per Afeva Fiom, CGL eccetera. Proseguiamo faccio soltanto un punto di un verbale di cui avete estratto copia, perciò... 20 giugno, ore 9: 00 Avvocato D'Amico, a seguire il Avvocato Clerico, a seguire Avvocato Santamaria. Ci vediamo sempre il 20, qui l'udienza è tolta.

ORDINANZA

Il Giudice rinvia il procedimento all'udienza del 20/06/2016 per il prosieguo delle conclusioni.

(Esito: Rinvio al 20/06/2016)

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 295617

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: Operatore OFT

Operatore OFT
